

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	121
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	137
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	146
AFFARI SOCIALI (XII)	»	158
AGRICOLTURA (XIII)	»	182

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	228

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
ERRATA CORRIGE	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 27 ottobre 2020. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, in data 13 ottobre 2020, il deputato Pietro Carlo Padoan ha dichiarato alla Giunta delle elezioni di aver assunto la carica di « membro del consiglio di amministrazione » di UniCredit s.p.a. e di essere stato nominato « presidente designato » del medesimo istituto bancario.

Come convenuto nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'istruttoria sugli eventuali aspetti di incompatibilità con il

mandato parlamentare delle cariche dichiarate dall'on. Padoan è affidata al Comitato permanente competente per i profili di incompatibilità, che si riunirà nel corso della prossima settimana.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'on. Giorgia Latini è stata nominata assessore nella giunta regionale delle Marche, carica incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che l'on. Latini potrà verosimilmente optare per la carica regionale incompatibile, propone che, in via preventiva, la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 8 – Lega, nell'ambito del collegio plurinomiale 01 della XIV Circoscrizione Marche, risulta essere Mauro Lucentini.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 luglio 2020, a pag. 54, è sostituita la tabella con la seguente:

Circoscrizione	Parte decimale del quoziente	Utilizzata
20 – Campania 2	0,562672	no
2 – Piemonte 2	0,560265	no
23 – Calabria	0,552744	no
18 – Molise	0,472900	no
19 – Campania 1	0,311594	no – incapiente
12 – Toscana	0,310443	no
15 – Lazio 1	0,300035	no
21 – Puglia	0,211021	no
1 – Piemonte 1	0,175058	no
10 – Liguria	0,173571	no
7 – Veneto 1	0,163419	no
11 – Emilia-Romagna	0,153056	no
9 – Friuli-Venezia Giulia	0,116662	no
3 – Lombardia 1	0,046628	no
28 – Trentino-Alto Adige	0,036472	no
4 – Lombardia 2	0,029428	no
24 – Sicilia 1	0,022424	no
26 – Sardegna	0,995102	sì
22 – Basilicata	0,896480	sì
5 – Lombardia 3	0,827814	sì
8 – Veneto 2	0,815634	sì
17 – Abruzzo	0,808306	sì
13 – Umbria	0,756559	sì
14 – Marche	0,751241	sì
16 – Lazio 2	0,730512	sì
25 – Sicilia 2	0,723527	sì – incapiente
6 – Lombardia 4	0,608942	sì

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Berlino il 4 settembre 2020	11
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione dei Co-Presidenti</i>)	18

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice per la III Commissione*, d'intesa con il collega Aresta, relatore per la IV Commissione, preannuncia di soffermarsi sui profili giuridico-internazionali connessi al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, laddove il collega si soffermerà sulle disposizioni di recepimento nell'ordinamento interno degli impegni assunti dal nostro Paese nei riguardi della Santa Sede, rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Difesa.

Sottolinea che l'Accordo in esame, negoziato da una commissione bilaterale paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, è volta ad aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo

determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Venendo in estrema sintesi ai contenuti dell'Intesa, composta da quattordici articoli, rileva che essa individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1 e 2).

A sua volta l'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti, mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio.

L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico. Al riguardo, si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità, a fronte delle 204 attuali, e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo. L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici e l'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione. L'articolo 8 disciplina il rapporto di impiego, che consiste nella missione sacerdotale, e stabilisce che il cappellano militare deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40. Gli articoli 9 e 10 stabiliscono il trattamento economico e previdenziale. L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione. L'articolo 12 prevede le sanzioni nel caso di infrazioni alle regole discipli-

nari e dei doveri di servizio, stabilendo altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni e della cessazione dal servizio. L'articolo 13 disciplina le modalità per la sospensione o cessazione dell'impiego. L'articolo 14 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa verrà emanato il regolamento di disciplina di cui all'articolo 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale e negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Ciò premesso, sottolinea che il nuovo Accordo concilia l'elemento della continuità, costituita dalla presenza dei cappellani militari nelle Forze armate, con quello dell'innovazione, rappresentato dal mutato scenario interno e internazionale.

Evidenzia, inoltre, che l'Intesa negoziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri consentirà di procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, il quale prevede che l'assistenza spirituale nelle cosiddette « strutture obbligate », e cioè caserme, ospedali e carceri, sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle Autorità italiane competenti su designazione dell'Autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra le Parti.

Sottolinea, in conclusione, che la nuova disciplina pattizia realizza, pertanto, un condivisibile punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà della Santa Sede di preservare alcune prerogative dei cappellani militari. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento, che è già stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento il 9 settembre scorso.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, ringrazia la relatrice per la III Commissione, deputata Di Stasio, per l'esauriente illustrazione del provvedimento e, con riferimenti ai profili di prevalente competenza della Commissione Difesa, aggiunge che gli aspetti qualificanti dell'Intesa possono riassumersi nel fatto

che il cappellano militare, fermo restando il rapporto organico nei confronti delle strutture militari, non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare. Infatti, acquistano una valenza centrale le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura, peculiare e autonoma. Osserva che la nuova disciplina prevede che i cappellani curino la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, l'organizzazione di ogni attività pastorale e la formazione cristiana delle persone che risiedono nelle sedi di servizio loro assegnate, accedendo ai gradi militari per assimilazione, ovvero senza che la loro funzione comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Essi, dunque, non possono esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, non portano armi e, di regola, indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.

Evidenzia, quindi, che nel testo dell'Accordo bilaterale, composto da 14 articoli, viene rivisto l'organico complessivo e delineato lo stato giuridico dei cappellani militari, che vengono assimilati – dall'Ordinario militare sino al cappellano militare di complemento – ai gradi gerarchici militari, dal tenente generale sino al sottotenente di complemento. Vengono, altresì, regolate le modalità e le forme di avanzamento, il loro rapporto di impiego e i relativi trattamenti economico e previdenziale. In particolare, la progressione economica – a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento – è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo e viene limitato a non più di dieci unità l'accesso al grado di tenente colonnello. Inoltre, si prevede che i cappellani militari non siano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Infine, sono stabilite sanzioni per i casi di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizi e individuate le mo-

dalità per la sospensione o cessazione dall'impiego.

Si sofferma, quindi, più nel dettaglio, sulle svariate modificazioni apportate dall'articolo 3 del Capo I del disegno di legge al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di recepire la nuova disciplina dettata nell'Intesa bilaterale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica interviene con le seguenti novelle:

la lettera *a*), nel sostituire l'articolo 17, ribadisce che l'assistenza spirituale ai militari cattolici è assicurata dai cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare e precisa che le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;

la lettera *b*) sostituisce, a sua volta, l'articolo 1533, mantenendo la direzione del servizio di assistenza spirituale in capo all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare, eliminando, tuttavia, la previsione della collaborazione di tre ispettori, mentre è prevista quella di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. Inoltre, l'Ordinario militare non è più assimilato al grado di generale di corpo d'armata, ma a quello di tenente generale;

la lettera *c*) inserisce il nuovo articolo 1533-*bis* al fine di disciplinare i contenuti del servizio di assistenza spirituale, specificando che la stessa possa avvenire anche oltre l'orario di servizio e che i cappellani militari possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri

sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio. Inoltre, in caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede. Tutte queste disposizioni si applicano senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, che garantisce loro, comunque, l'alloggio;

la lettera *d*) modifica, solo da un punto di vista formale, l'articolo 1534 sulla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale;

la lettera *e*) inserisce l'articolo 1534-*bis* sulla designazione dei cappellani militari coordinatori, specificando che il conferimento dell'incarico di funzione non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

la lettera *f*) abroga l'articolo 1535, che prevede la possibilità di nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di ispettore, fermo restando l'organico;

le lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*) recano, rispettivamente, modifiche di coordinamento agli articoli 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 per tener conto della soppressione degli ispettori prevista alla lettera *b*);

la lettera *r*) modifica l'articolo 1546 sui gradi gerarchici, prevedendo l'eliminazione del grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello, di cui la legislazione vigente prevede un organico di 9 unità e specificando che il numero di secondi cappellani militare capo, è pari a 10 unità, mentre la legislazione vigente non pone un limite specifico;

la lettera *s*) sostituisce l'articolo 1547, modificando lo stato giuridico e determinando l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, in 162 unità, in luogo delle 204 unità attualmente previste dagli articoli 1533 e 1552;

la lettera *t*) reca una modifica formale all'articolo 1548;

la lettera *u*) modifica l'articolo 1549, precisando che per la nomina al grado di cappellano militare di complemento occorre avere un'età compresa tra i 28 anni e i 40 anni;

la lettera *v*) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1552, riferiti alla dotazione organica dei cappellani militari in servizio permanente;

la lettera *z*) modifica la normativa penale e disciplinare prevista all'articolo 1555, demandando a specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, in luogo dell'attuale regolamento generale disciplinare;

la lettera *aa*) modifica l'articolo 1559 prevedendo, come requisiti per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, il servizio per almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo, in luogo degli attuali due anni e l'età non superiore ai 45 anni anziché gli attuali 50 anni;

le lettere *bb*) e *cc*) recano modifiche formali agli articoli 1560 e 1576;

la lettera *dd*) modifica l'articolo 1577 sulle cause di cessazione dal servizio permanente, sopprimendo quelle per inidoneità agli uffici del grado e per perdita del grado e aggiungendo quelle per motivi disciplinari, la revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica e le dimissioni dallo stato clericale;

la lettera *ee*) modifica l'articolo 1578 innalzando l'età di cessazione dal servizio permanente per i cappellani militari dagli attuali 62 anni ai 65 anni;

la lettera *ff*) abroga l'articolo 1581 sulla cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado;

la lettera *gg*) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1583 sulla cessazione dal servizio permanente d'autorità;

la lettera *hh*) abroga l'articolo 1592 sulla nomina di cappellani militari di complemento, dove è prevista come requisito un'età tra i 25 e i 50 anni, ora ricompreso nell'articolo 1552 con modifica delle età;

la lettera *ii*) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1593 sulla domanda di nomina;

la lettera *ll*) modifica la disciplina della cessazione dal complemento, dettata dall'articolo 1594, elevando da due a cinque gli anni di servizio per il transito nel servizio permanente;

la lettera *mm*) reca una disciplina più puntuale delle cause di perdita del grado, di cui all'articolo 1597;

la lettera *nn*) modifica l'articolo 1599 sulle sanzioni disciplinari, aggiungendo tra di esse la cessazione dal servizio;

la lettera *oo*) reca una disciplina più puntuale dell'avvio di inchiesta formale ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare;

la lettera *pp*) modifica l'articolo 1602 sull'organo inquirente cui è affidata l'inchiesta formale;

la lettera *qq*) modifica l'articolo 1603 sulle decisioni del Ministro all'esito dell'inchiesta formale;

la lettera *rr*) abroga gli articoli 1604 (Deferimento alla commissione di disciplina) e 1605 (Composizione della commissione di disciplina);

la lettera *ss*) modifica l'articolo 1608 sulle modalità di avanzamento, stabilendo che le promozioni dei cappellani militari si effettuano per anzianità congiunta al merito (dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo) e per merito comparativo (dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo);

le lettere *tt*) e *uu*) recano modifiche di coordinamento all'articolo 1609 sulle promozioni dei cappellani militari e all'articolo 1610 su valutazioni, impedimenti, sospensioni;

la lettera *vv*) modifica l'articolo 1611 sulle forme di avanzamento, prevedendo l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito per il grado di cappellano militare addetto; per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo;

la lettera *zz*), modificando l'articolo 1612, riduce da 6 a 5 anni, gli anni di anzianità minima per cappellano militare addetto, stabilendo altresì che la promozione avviene per valutazione e non soltanto in base all'anzianità. Per il grado di cappellano militare capo, in luogo dell'attuale doppio sistema di avanzamento per valutazione a scelta dopo 9 anni e per promozione anzianità dopo 11 anni, si prevedono 10 anni per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, sopprimendosi il sistema di promozione ad anzianità. Infine, gli anni di anzianità minima per primo cappellano militare capo sono aumentati da 4 a 10 anni ed è prevista sempre la valutazione in luogo della sola anzianità;

la lettera *aaa*) abroga gli articoli 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore), 1614 (Avanzamento cappellani militari addetti), 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi), 1617 (Programmazione) e 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo);

la lettera *bbb*) modifica l'articolo 1621 sul trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. In particolare, oltre a recepire per l'Ordinario militare il nuovo grado di tenente generale in luogo di quello di generale di corpo d'armata ed eliminare il grado degli ispettori, elimina anche la previsione che al Vicario generale e ai cappellani militari spetti integralmente il trattamento economico degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione sostituendolo con il trattamento economico

di base degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione, cui si aggiungono l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione, l'indennità mensile di impiego operativo di base, l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti e l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. Si precisa poi che il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;

la lettera *ccc*), sostituisce l'articolo 1625 stabilendo che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale.

Da ultimo, segnalo che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al nuovo articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), trovino applicazione le disposizioni in materia di disciplina militare previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Passando al capo II (articoli 4-7), osserva che questo reca altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. In particolare, l'articolo 4, al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra Stato Italiano e la Santa Sede del 26 luglio 2006, novella l'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), con la precisazione di quanto deve essere contenuto nell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto. A sua volta l'articolo 5, al fine di adattare l'ordinamento italiano a quanto previsto nello scambio di

note tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 2008, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 206-bis, concernente l'assunzione a domicilio della testimonianza di quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. Si provvede, poi, anche a novellare anche l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile al fine di stabilire un principio uniforme in merito all'assunzione della testimonianza dei cardinali nel processo penale e in quello civile.

Avviandosi alla conclusione, segnala che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passa – come detto – da 204 unità a 162 unità e un generale ridimensionamento del trattamento economico, mirando a conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato. Tra l'altro rileva la mancanza nell'Intesa, e dunque nel discendente disegno di legge di ratifica, di una disciplina di carattere transitorio prevista per gli attuali cappellani militari, che in alcuni gradi risultano in esubero rispetto al nuovo organico, a fronte però di contestuali carenze che si registrano, rispetto alla forza effettiva, in altri gradi; ritiene che tale *vulnus* potrebbe essere corretto con l'impegno del Governo nella fase iniziale di applicazione della nuova Intesa, a considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti per le posizioni non coperte in altri gradi.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ed il sottosegretario Angelo TOFALO si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, anche a nome del presidente Rizzo, propone di fissare per

mercoledì 4 novembre prossimo, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

Le Commissioni convengono.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Berlino il 4 settembre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che lo scorso 4 settembre, si è svolta, in videoconferenza da Berlino, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui ha preso parte insieme al presidente della IV Commissione, Gianluca Rizzo, e al collega Andrea Orsini, componente dalla III Commissione.

Avverte che, in esito alla Conferenza in titolo, è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 1*).

Illustrando i punti salienti dell'evento, segnala che, a margine della Conferenza, si è tenuta la consueta riunione dei rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri del Sud, a cui hanno preso parte, – oltre alla delegazione italiana, che ha presieduto la riunione – i delegati dei Parlamenti di Cipro, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. In questa sede il dibattito si è incentrato sulle tensioni nel Mediterraneo orientale, nonché sugli sviluppi delle crisi in Libia e Siria; in esito a tale riunione si è

deciso di predisporre una dichiarazione finale che sintetizzasse i punti di convergenza, da sottoporre all'attenzione dell'Alto Rappresentante Borrell come base di partenza per promuovere il dibattito in sede europea.

Quanto alla sessione plenaria sulla Politica estera e di sicurezza comune, rileva che essa si è aperta con l'intervento del Presidente del *Bundestag*, onorevole Wolfgang Schäuble, che ha evidenziato la necessità di un'azione più incisiva dell'UE su scala globale, da conseguire anche attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata – in luogo dell'unanimità – per le deliberazioni in ambito PESC. Riassumendo l'intervento dell'Alto Rappresentante Borrell, segnala che esso si è incentrato sui seguenti temi: Bielorussia, rispetto alla quale è stato ribadito che l'UE non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso – giudicate « non libere e non eque » –, stigmatizza la violenta repressione del regime ai danni dei protestanti pacifici e si schiera al fianco della società civile per ripristinare lo Stato di diritto, introducendo, se del caso, sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle violenze; Russia, a cui è stato chiesto di far piena luce sul tentativo di avvelenamento dell'esponente dell'opposizione Aleksej Navalny e di ribadire il comune impegno a dare attuazione all'accordo sul nucleare iraniano e agli accordi di Minsk; Turchia, con la condanna dell'atteggiamento aggressivo della *leadership* turca nel Mediterraneo orientale, in Siria e in Libia, ed evocando la possibilità di introdurre misure sanzionatorie nel caso tali azioni vengano ulteriormente protratte; Medio Oriente, esprimendo apprezzamento per il cosiddetto « Accordo di Abramo », ma auspicando, nel contempo, la ripresa dei negoziati tra Israele e Autorità palestinese.

Con riferimento alla sessione dedicata alla Politica di sicurezza e di difesa comune, segnala che è stata introdotta da un intervento della dottoressa Ronja Kempin, *Senior Fellow* presso il *German Institute for International and Security Affairs*, che ha illustrato i significativi progressi realizzati negli ultimi anni dall'Unione europea nel

settore della difesa ed ha prospettato tre iniziative per rafforzare la cooperazione in tale ambito: la creazione di un Consiglio permanente dei Ministri della Difesa dell'UE, presieduto dall'Alto Rappresentante; l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea, che consente la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per attuarla; il rafforzamento del ruolo della Commissione europea, attribuendogli la facoltà di creare un mercato comune europeo degli armamenti.

Da ultimo, segnala che la Conferenza si è conclusa a sua volta con una dichiarazione finale a cura della co-presidenza da parte del Parlamento tedesco e del Parlamento europeo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni prendono atto.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Berlino il 4 settembre 2020.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il 4 settembre 2020 si è svolta, in videoconferenza da Berlino, la riunione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), organizzata dalla Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell'UE.

Alla Conferenza ha partecipato una delegazione del Parlamento italiano composta dai deputati Piero Fassino (Presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari), Gianluca Rizzo (Presidente della IV Commissione Difesa) e Andrea Orsini (membro della III Commissione) e dalla senatrice Roberta Pinotti (Presidente della 4ª Commissione Difesa).

Riunione dei Parlamenti del Sud

A margine della Conferenza, si è svolta la consueta riunione dei rappresentanti dei Parlamenti del Sud. Oltre alla delegazione italiana, che ha presieduto la riunione, erano presenti rappresentanti dei Parlamenti dei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna.

La delegazione italiana ha proposto di concentrare la riunione sui seguenti temi: le recenti tensioni nel Mediterraneo orientale; gli ultimi sviluppi della crisi libica; il Medio Oriente, con particolare riferimento alla situazione in Siria e in Libano; l'instabilità nella regione del Sahel, soprattutto a seguito del colpo di Stato in Mali.

Nel corso del dibattito è emersa unanime preoccupazione per i rischi di una *escalation* nel Mediterraneo orientale, determinata dalle azioni aggressive della Turchia nei confronti di Cipro e della Grecia: i partecipanti hanno convenuto sull'opportunità che, in vista del Consiglio europeo del 24-25 settembre, vengano assunte le

necessarie azioni diplomatiche (il rappresentante greco non ha escluso l'adozione di sanzioni) per indurre il Governo di Ankara a più miti consigli e ristabilire il primato del diritto internazionale in materia di rispetto della sovranità territoriale e marittima dei due Stati membri dell'UE.

Con riferimento alle principali aree di crisi (Libia, Libano e Sahel), tutti i partecipanti hanno convenuto sull'opportunità che l'UE agisca con una voce unica, evitando le prese di posizione unilaterali e affrontando con spirito di collaborazione gli effetti indotti dalla crescente instabilità, a partire dall'incremento dei flussi migratori.

Nel suo intervento il Presidente Fassino ha sottolineato che l'intera area del Mediterraneo allargato – dallo stretto di Hormuz a Gibilterra – è attraversata da tensioni, che generano instabilità e dunque insicurezza, le cui conseguenze investono inevitabilmente l'Europa, dato che il Mediterraneo non è un confine fisico. Pertanto, a suo avviso è necessario che l'UE assuma una iniziativa politica forte e coesa che miri, in primo luogo, a promuovere negoziati per trovare le soluzioni politiche ai conflitti in corso (Libia e Siria). Riguardo alla strategia egemonica di Erdoğan – nel Mediterraneo orientale e non solo – ha sottolineato l'importanza della mediazione diplomatica avviata dal Segretario Generale della NATO, Stoltenberg, volta ad evitare un ulteriore avvitamento della crisi tra Turchia e Grecia. Ha altresì richiamato l'esigenza di una più strutturata risposta europea al problema migratorio che, aggravato dall'instabilità nel Sahel e nel Corno d'Africa, investe *in primis* la Libia, ma anche altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo: a suo avviso, partendo dai con-

tenuti dell'accordo di La Valletta, occorre gettare le basi per l'introduzione di un meccanismo vincolante di distribuzione dei migranti e dare nuovo slancio alla riforma del diritto comune d'asilo.

Sul piano operativo ha proposto – trovando il pieno assenso degli altri partecipanti – la redazione, a cura della delegazione italiana, di uno *statement* che sintetizzi i punti di convergenza tra i Paesi del gruppo del Sud: tale dichiarazione, da concordare nelle prossime settimane, potrebbe poi essere sottoposta all'attenzione dell'Alto Rappresentante Borrell e della stessa Presidente von der Leyen, come base di partenza per promuovere il dibattito in sede europea e sviluppare ulteriori convergenze.

Sessione I: Dibattito con Josep Borrell i Fontelles

La sessione plenaria della Conferenza si è aperta con l'intervento del Presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, che ha evidenziato la necessità di un'azione più incisiva dell'UE su scala globale, guidata dai valori fondanti dell'Unione: solidarietà, Stato di diritto, progresso sociale e tutela dei diritti fondamentali. Su questa base, ha auspicato che l'UE si schieri senza riserve al fianco dei movimenti pacifici di protesta della Bielorussia e di Hong Kong; che si adoperi per la definitiva stabilizzazione ed il rilancio economico dei Balcani occidentali, che dialoghi con spirito costruttivo con la Russia, sollecitandola a rispettare del diritto internazionale e la sovranità dei Paesi vicini.

Ha altresì ricordato che, a trent'anni dalla firma del Trattato di Maastricht che ha introdotto il pilastro della Politica estera e di sicurezza comune, nonostante gli inconfutabili progressi rappresentati dalla istituzione del Fondo europeo di difesa e dall'avvio dei progetti di cooperazione strutturata permanente (PESCO), l'Europa fatica a trovare posizioni unitarie e coerenti sui grandi temi di politica internazionale: a suo avviso, si tratta di un *deficit* di credibilità e autorevolezza che rischia di marginalizzare l'Europa nella fase attuale, caratterizzata dal crescente antagonismo tra

Stati Uniti e Cina. Al riguardo, ha sottolineato la necessità di evitare posizioni equidistanti e ambigue: l'UE deve ribadire con forza l'appartenenza al campo occidentale e l'alleanza con gli USA, cui ci lega un patrimonio condiviso di valori, anche impegnandosi ad aumentare i relativi oneri, e dunque le spese connesse alla difesa.

Ha quindi invitato i Parlamenti nazionali, nella loro funzione di indirizzo e controllo, ad impegnare i rispettivi Governi nel processo di riforma dei meccanismi decisionali in ambito PESC/PSDC finalizzato a sostituire il principio di unanimità con il voto a maggioranza qualificata. In questo contesto, tenuto conto che – secondo i sondaggi dell'Eurobarometro – la maggioranza dei cittadini europei è favorevole ad una politica estera comune, ha evocato la possibilità di avviare forme di cooperazione strutturata tra i Paesi più volenterosi.

Nell'altro intervento introduttivo, il Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister, ha evidenziato che l'azione esterna dell'Unione deve tutelare e promuovere il multilateralismo, seriamente minacciato dalla crescente conflittualità tra i grandi *player* globali. Ha altresì enunciato le priorità dell'agenda di politica estera del Parlamento europeo: la Bielorussia, i rapporti con Mosca, anche a seguito della drammatica vicenda di Navalny; le pericolose tensioni nel Mediterraneo orientale; la definizione delle future relazioni con il Regno Unito a seguito della *Brexit*.

La relazione introduttiva della sessione in titolo è stata affidata all'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e si è focalizzata sui seguenti temi:

Bielorussia: Borrell ha ribadito che l'UE non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso, giudicate « non libere e non eque », pertanto il Presidente in carica, Lukashenko, è da ritenersi illegittimo; ha stigmatizzato la violenta repressione del regime ai danni dei protestanti pacifici, sottolineando che le Istituzioni dell'UE sono al fianco della so-

cietà civile per ripristinare lo stato di diritto, punire i colpevoli delle violenze e difendere l'integrità e la sovranità della Bielorussia;

Russia: l'Alto rappresentante ha confermato di aver chiesto, a nome dell'UE, al Primo Ministro russo Mišustin di far piena luce sul tentativo di avvelenamento dell'esponente dell'opposizione Aleksej Navalny; il recente incontro con il Ministro degli esteri russo, Lavrov, è stata invece l'occasione per ribadire il comune impegno a dare attuazione all'accordo sul nucleare iraniano (*Joint Comprehensive Plan of Action*, JCPOA) e per richiamare il *partner* russo al rispetto degli accordi di Minsk;

Turchia: Borrell, ricordando che i negoziati di adesione sono, di fatto, congelati, ha espresso profonda preoccupazione per le crescenti tensioni nel Mediterraneo orientale. L'atteggiamento aggressivo della *leadership* turca appare incompatibile con i valori fondanti dell'UE, che pure sono condivisi dalla maggioranza dell'opinione pubblica turca. Borrell ha auspicato una maggiore apertura al dialogo da parte di Ankara, senza escludere l'ipotesi di adottare misure sanzionatorie, ed ha espresso rammarico per il fatto che la mediazione tra Turchia e Cipro avvenga in sede NATO anziché in sede UE;

Medio Oriente: l'Alto Rappresentante ha espresso sollievo per la scelta del Governo israeliano di non dare seguito – per il momento – all'annessione unilaterale di alcuni Territori della Cisgiordania: il recente accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti (cd. « accordo di Abramo ») potrebbe dischiudere nuove prospettive di stabilizzazione dell'intera regione mediorientale, in cui l'Unione è chiamata a svolgere un ruolo più incisivo e coerente;

Cooperazione in materia di difesa: ricordando le 36 missioni comuni, con un dispiegamento di 5 mila persone su tre continenti, Borrell ha segnalato che è in via di definizione la cd. « Bussola strategica » (*Strategic Compass*), che mira a definire gli obiettivi di difesa e sicurezza e identificare le minacce comuni.

Nel corso del dibattito gli interventi dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo hanno evidenziato una sostanziale convergenza sugli orientamenti e le priorità indicati dall'Alto Rappresentante. Alcuni parlamentari hanno evocato la possibilità di introdurre sanzioni economiche nei confronti della Bielorussia, altri si sono soffermati sulle prospettive dell'allargamento e sulla congruità delle risorse del bilancio UE nel settore della difesa e dell'azione estera.

In particolare, il Presidente Fassino ha evidenziato l'esigenza di schierarsi al fianco della società civile bielorussa, che sta dimostrando grande determinazione nella rivendicazione dei propri diritti e libertà fondamentali, senza mai ricorrere a metodi violenti: tale approccio rende questa vicenda assai diversa da quella ucraina, che si è da subito contraddistinta per una profonda ostilità nei confronti della Russia. A suo avviso, il dialogo con Mosca è cruciale, e a tal fine occorre evitare che il sostegno all'opposizione bielorussa venga percepito come avversione nei riguardi della Russia: al riguardo, ricorda che l'allargamento del 2004 ai Paesi dell'Europa centro-orientale fu contestualmente accompagnato dalla stipula dell'accordo di partenariato UE-Russia. Rispetto allo scenario mediorientale, ha auspicato un ruolo più incisivo dell'Unione nella questione israelo-palestinese: a suo avviso, i palestinesi si sono arroccati in un perentorio ma sterile rifiuto dell'« accordo di Abramo », e l'UE dovrebbe sollecitarli ad assumere un approccio più costruttivo.

La Presidente Pinotti, da parte sua, ha ricordato che la stabilizzazione della Libia costituisce una sfida per tutta l'Europa, come pure la gestione condivisa dei flussi migratori, per la quale sarebbe opportuno elaborare risposte comuni fondate sullo spirito di solidarietà che ha ispirato l'accordo di La Valletta e le misure per affrontare le conseguenze della pandemia.

In sede di replica, l'Alto Rappresentante Borrell, ha in primo luogo sottolineato che il principio di unanimità vigente in ambito PESC spesso gli impedisce di esprimersi con tempestività e autorevolezza sulle que-

stioni di politica estera, Inoltre, segnalando di aver appena presentato al Consiglio dell'UE una proposta di decisione per sanzionare una trentina di esponenti del regime di Lukashenko, ha espresso riserve sull'opportunità di introdurre sanzioni economiche nei confronti della Bielorussia, che finirebbero per gravare sulla popolazione civile. Ha inoltre ricordato che, finora, solo uno Stato membro ha riconosciuto la candidata dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, come Presidente legittimo: sarebbe auspicabile che in sede di Consiglio europeo maturasse una posizione comune su questo tema, ferma restando la possibilità di ripetere le elezioni con la presenza di osservatori dell'OSCE.

Riguardo all'accordo sul nucleare iraniano, ha ribadito l'impegno dell'UE a mantenerlo in vigore, nonostante la pesante defezione degli USA.

Ha, altresì, sottolineato la rilevanza della missione IRINI per il controllo dell'embargo di armi alla Libia, segnalando che spetta agli Stati membri mettere a disposizione le risorse umane e materiali – navi ed aerei – per garantirne l'efficacia, sulla base del mandato approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Borrell ha, infine, concordato su due questioni poste dalla delegazione italiana: l'opportunità di esercitare pressioni sulla *leadership* palestinese perché torni al tavolo negoziale con Israele, e l'esigenza di supportare l'opposizione bielorusa senza compromettere il dialogo con Mosca.

Sessione II: Percorsi verso un'Unione europea della difesa – Riallineamento strategico della politica di sicurezza e difesa dell'UE

La relazione introduttiva della sessione in titolo è stata affidata alla dottoressa Ronja Kempin, *Senior Fellow* presso il *German Institute for International and Security Affairs*, che ha illustrato i significativi progressi realizzati negli ultimi anni dall'Unione europea nel settore della difesa: dall'avvio delle cooperazioni strutturate permanenti (PESCO), a cui partecipano 25 Stati membri su 27 (tutti tranne Danimarca e Malta) all'istituzione del Fondo europeo

per la difesa, che sarà operativo a partire dal 2021, con il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione (QFP) e dovrebbe consentire economie di scala nella ricerca e nella fase di sviluppo industriale attraverso il sostegno a progetti collaborativi. A fronte di questi risultati si continua però a registrare una certa ritrosia degli Stati membri a cedere quote della propria sovranità in materia di difesa, come dimostra la recente vicenda dell'operazione IRINI, con taluni Paesi membri riluttanti a concedere navi e aerei, essenziali per il buon esito della missione.

La relatrice ha evidenziato che stenta a decollare la cooperazione nella progettazione e produzione di materiali d'armamento: tuttora, l'80 per cento degli approvvigionamenti sono prodotti a livello nazionale. In questo ambito potrebbe risultare decisiva la piena operatività del Fondo europeo per la difesa: al riguardo, ha tuttavia segnalato il significativo decremento delle risorse messe a disposizione dal bilancio europeo, dal momento che, a seguito dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo sul prossimo QFP, tale Fondo dovrebbe avere una dotazione di circa 7 miliardi di euro, a fronte dei 13 miliardi proposti dalla Commissione.

Ha inoltre evocato la *Strategic Compass*, sottolineando che l'elaborazione di una strategia europea che individui sfide comuni e strumenti mezzi per affrontarle costituisce un tipico esempio di valore aggiunto europeo, dal momento che consente di ridurre i costi e massimizzare i risultati.

La dottoressa Kempin ha quindi prospettato tre iniziative per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa: la creazione di un Consiglio permanente dei Ministri della Difesa dell'UE, presieduto dall'Alto Rappresentante; in questo contesto, i Parlamenti nazionali manterrebbero comunque un ruolo di indirizzo e controllo sull'operato dei rispettivi Governi; l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea, che consente la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per attuarla; il rafforzamento del ruolo della

Commissione europea, attribuendogli la facoltà di creare un mercato comune europeo degli armamenti.

Successivamente, è intervenuto Charles Fries, vicesegretario generale per la politica di sicurezza e di difesa comune del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che ha sottolineato la rilevanza dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*), un nuovo fondo al di fuori del bilancio pluriennale dell'Unione europea, del valore di 5 miliardi di euro, che consentirà il finanziamento di azioni operative che rientrano nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e hanno implicazioni militari o di difesa, nonché il finanziamento delle operazioni di pace condotte dai *partner* dell'UE. Ha, inoltre, ricordato che allo stato attuale sono in corso di svolgimento 11 operazioni civili e 6 militari sotto l'egida dell'UE, con il dispiegamento complessivo di 4.500 persone.

In sede di dibattito è emerso un sostanziale consenso sulla opportunità di garantire una efficace attuazione delle forme di cooperazione già avviate in materia di difesa, a partire dalle cooperazioni strutturate permanenti e dal Fondo europeo, stanziando congrue risorse finanziarie e valutando con attenzione le modalità di integrazione e complementarietà con le operazioni NATO.

Si è altresì evidenziata l'esigenza, in sede di elaborazione della « bussola strategica », di tener conto delle sfide emergenti alla sicurezza, quali le minacce ibride e il *cyber*-terrorismo. È stato sottolineato che i Parlamenti possono svolgere un ruolo essenziale nella formazione e nel consolidamento, presso l'opinione pubblica, di una « cultura condivisa della difesa europea », che sappia declinare concretamente la clausola di solidarietà contenuta nell'articolo 42, paragrafo 7 del Trattato sull'Unione europea.

La Presidente Pinotti, da parte sua, ha sottolineato che « lavorare per una politica di difesa comune significa lavorare alla costruzione di un pezzo dell'identità europea. » A suo avviso, se si ritiene che i progressi in questo settore siano stati limitati, occorre porsi obiettivi più ambiziosi, anche valutando la possibilità di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di sicurezza e difesa: al riguardo, ha evidenziato che si tratta di un lavoro complesso, che richiede un adeguato percorso istruttorio, che potrebbe essere avviato proprio in sede di Conferenza parlamentare PESC-PSDC.

La conferenza si è conclusa con una dichiarazione finale a cura della copresidenza della Conferenza da parte del Parlamento tedesco e del Parlamento europeo

ALLEGATO 2

17ª Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 4 settembre 2020 in videoconferenza.

DICHIARAZIONE DEI CO-PRESIDENTI

Osservazioni preliminari

La 17ª Conferenza interparlamentare (CIP) per la PESC e la PSDC si è tenuta il 4 settembre 2020 nel quadro della dimensione parlamentare della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea. Tenuto conto delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia da Covid-19, la conferenza si è tenuta per la prima volta in videoconferenza. Vi hanno preso parte Parlamentari degli Stati membri dell'UE e del Parlamento europeo, nonché alcuni parlamentari dei paesi candidati all'UE e di potenziali candidati.

Noi, Co-Presidenti della 17ª CIP:

riteniamo che la crisi legata alla pandemia da Covid-19 abbia confermato la necessità di una politica estera e di sicurezza dell'UE più forte e più efficace. Questa pandemia ha messo in luce un indebolimento del sistema globale che minaccia il multilateralismo. In un paesaggio geopolitico in piena evoluzione, è responsabilità dell'UE agire come attore globale e come difensore di un ordine multilaterale fondato sulle regole, con al centro le Nazioni Unite, rafforzando la cooperazione internazionale attraverso il sistema delle organizzazioni multilaterali e impegnandosi strategicamente con i partner che condividono la stessa visione, nonché con altri attori mondiali. Rileviamo in proposito il ruolo centrale dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel campo della PESC e della PSDC;

esprimiamo apprezzamento per la « Risposta comune dell'UE alla crisi del Covid-19 » che si è concentrata sui paesi più vulnerabili e ricordiamo che le azioni geopolitiche dell'UE devono essere sostenute

da adeguate dotazioni finanziarie nel quadro del prossimo QFP. Osserviamo che la pandemia da Covid-19 evidenzia la necessità di ridurre la dipendenza dai paesi terzi in alcuni settori e sottolineiamo l'urgente necessità che l'UE rafforzi la propria autonomia strategica;

esprimiamo forte preoccupazione per le pericolose tensioni nel Mediterraneo orientale; chiediamo con urgenza una distensione e la creazione di un ambiente propizio al dialogo e ai negoziati; sosteniamo, in proposito, gli sforzi di mediazione del governo tedesco; sottolineiamo la necessità di sostenere la Grecia e Cipro nella soluzione di queste tensioni;

riteniamo che l'UE debba definire urgentemente una strategia globale per le sue relazioni a medio e lungo termine con la Turchia, alla luce dei passi indietro che il paese sta compiendo in materia di democrazia, stato di diritto e diritti umani, ma anche tenendo conto degli interessi condivisi che persistono in alcuni settori come il commercio, le migrazioni e la sicurezza;

sosteniamo la richiesta del popolo bielorusso di nuove elezioni presidenziali libere ed eque nel paese, con la partecipazione di osservatori internazionali, tra cui l'OSCE;

esortiamo le autorità bielorusse ad astenersi da qualsiasi forma di violenza e intimidazione nei confronti dei manifestanti pacifici e a scarcerare le persone detenute per ragioni politiche, nonché coloro che sono detenuti arbitrariamente. Bisogna arrivare a una soluzione pacifica attraverso un dialogo che riunisca tutte le parti nazionali coinvolte per assicurare un avvenire prospero a una Bielorussia sovrana;

esprimiamo la nostra preoccupazione di fronte alla situazione particolarmente fragile del Libano. La terribile tragedia che ha colpito gli abitanti di Beirut richiede la nostra solidarietà e l'UE e gli Stati membri sono intervenuti immediatamente per aiutare il Libano nelle operazioni di soccorso e di ricostruzione. Sottolineiamo la rilevante necessità di vigilare affinché il Libano intraprenda un ambizioso processo di riforme che porti stabilità politica ed economica e risponda alle legittime preoccupazioni e alle aspirazioni democratiche del suo popolo. Accogliamo con favore l'adozione all'unanimità della Risoluzione 2539 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale viene prorogato il mandato della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) e chiede, in particolare, al Governo libanese di facilitare l'accesso rapido e completo a tutti i siti richiesti dall'UNIFIL per permettere un'indagine celere;

esprimiamo la nostra preoccupazione di fronte alla situazione in Libia e ai recenti sviluppi a Tripoli, nonché la situazione dei diritti fondamentali in tutto il paese, come attestato anche dalla Missione d'appoggio delle Nazioni Unite in Libia (MANUL). Ricordiamo l'importanza e l'urgenza di un cessate il fuoco negoziato tra le parti e di un accordo su una zona demilitarizzata. Poniamo l'accento, a tal fine, sulla centralità del processo di Berlino, in sinergia con la mediazione delle Nazioni Unite, e chiediamo alle parti di impegnarsi in un processo politico completo e inclusivo che risponda alle aspirazioni del popolo libico di avere un governo rappresentativo per arrivare alla stabilità e alla sicurezza nel paese;

sottolineiamo che le relazioni tra l'UE e la Cina sono entrate in una nuova era, in particolare nel recente contesto della crisi legata al Covid-19. Ricordiamo che questi ultimi mesi hanno evidenziato l'assenza di una leadership mondiale nella lotta multilaterale al Covid-19. In tale occasione, la Cina ha ancora una volta dimostrato di aspirare al rafforzamento della propria posizione geopolitica. Riteniamo che le recenti misure assunte dalla Cina a Hong

Kong e la diffusione da parte della stessa di false informazioni nel quadro della pandemia da Covid-19 sono ancora più riprovevoli, tenuto conto di alcuni elementi positivi del partenariato strategico con l'UE. Siamo convinti che l'UE non possa più ignorare le dimensioni dell'ingerenza della Cina nei nostri affari interni. Sottolineiamo la necessità di prevenire e contrastare tale ingerenza con maggiore determinazione, in collaborazione con i nostri partner in tutto il mondo, che sono animati da preoccupazioni simili;

esprimiamo seria preoccupazione e la condanna per l'attentato alla vita di Alexei Navalny, che, alla stregua di altri precedenti attentati alla vita di oppositori del governo russo, è assolutamente inaccettabile per l'Unione europea e i suoi Stati membri, ed esortiamo l'UE a rispondere in maniera proporzionata. Inoltre, chiediamo alla Federazione russa di avviare un'indagine esaustiva e trasparente sulle circostanze dell'avvelenamento di Alexei Navalny;

riteniamo che le disposizioni dei trattati costituiscano una base solida per progredire verso una vera Unione della difesa. Siamo del parere che qualsiasi orientamento preso nel quadro degli attuali processi di revisione strategica debba spianare la strada a una relazione più efficace tra l'UE e la NATO. Riteniamo che i paesi membri della NATO che partecipano ai pertinenti programmi dell'UE, quali il Fondo europeo per la difesa, contribuiscano a una nuova era di interoperabilità, di reale messa in comune, condivisione e integrazione dello sviluppo e del dispiegamento delle capacità a vantaggio dell'Unione e dell'Alleanza transatlantica;

crediamo che, quando gli Stati membri insieme mettono a disposizione forze multinazionali ai sensi dell'articolo 42, comma 3, TUE, dovrebbero metterle a disposizione della Politica di sicurezza e di difesa comune, compresa una difesa comune dell'Unione. Riteniamo altresì che gli Stati membri debbano cercare di assicurare una cooperazione coerente di queste forze multinazionali anche con la NATO;

invitiamo il Consiglio europeo e il suo presidente ad avviare rapidamente e far progredire costantemente il lavoro in vista della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo 42, comma 2, TUE. Invitiamo la Commissione, l'Alto rappresentante/Vicepresidente e tutti i parlamenti dell'Unione europea a partecipare al dibattito sullo sviluppo della difesa dell'UE;

osserviamo con soddisfazione gli appelli dei Membri dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo in favore di un QFP più ambizioso nel campo dell'azione

esterna e della difesa, compreso un aumento delle dotazioni per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (IVDCI), il Fondo europeo per la difesa, la mobilità militare e lo Strumento europeo per la pace.

Dietmar Nietan, Capo della Delegazione tedesca.

David McAllister, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo e Capo della delegazione del Parlamento europeo.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di rappresentanti della piattaforma A-Live, dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dell'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA), di AssoArtisti-Confesercenti, dell'Associazione DJ (A-DJ), dell'Associazione ATeatro e del Nuovo IMAIE	21
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di rappresentanti della piattaforma A-Live, dell'Asso-

ciazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dell'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA), di AssoArtisti-Confesercenti, dell'Associazione DJ (A-DJ), dell'Associazione ATeatro e del Nuovo IMAIE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri	22
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di Ignazio Portelli, Presidente dell'Associazione nazionale dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (ANFACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di Maria Cristina Urbano, Presidente dell'Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari (ASSIV), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (S.I.L.Po.L.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
RISOLUZIONI:	
7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione (<i>Discussione e rinvio</i>) .	25

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di Ignazio Portelli, Presidente dell'Associazione nazionale dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (ANFACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Maria Cristina Urbano, Presidente dell'Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari (ASSIV), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (S.I.L.Po.L.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, re-

canti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 107-569-868-2171-2255-A, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto

riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Coglie quindi l'occasione per rilevare come l'articolo premissivo Annibaldi 01.0401 e l'emendamento Bazoli 3.450 mirino a recepire due condizioni contenute nel parere precedentemente espresso sul provvedimento dal Comitato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del relatore.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Elisa TRIPODI (M5S), illustrando la risoluzione a sua prima firma, osserva come essa rappresenti un primo atto formale con il quale, pur nel pieno rispetto dell'autonomia speciale regionale, si intende porre in evidenza una questione normativa che, riguardando alcune funzioni attribuite al Presidente della Regione Valle d'Aosta, potrebbe dar origine potenzialmente a situazioni di conflitto di interessi.

Ricorda, infatti, che la soppressione, in Valle d'Aosta, della figura del Prefetto come rappresentante nel territorio provinciale dell'autorità governativa risale al decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945 n. 545, il quale ha disposto, fra l'altro, la soppressione della provincia di Aosta (articolo 1, secondo comma), e la devoluzione al Presidente del consiglio della Valle (organo allora dotato dei poteri di rappresentanza della Valle, poi attribuiti dallo statuto al Presidente della giunta regionale, oggi Presidente della regione ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001) di « tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale in quanto non rientrano nella competenza del Consiglio della Valle », essendo detto presidente « responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato » (articolo 4, primo e terzo comma).

Fa notare altresì come, nonostante l'articolo 44 dello statuto regionale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, quindi tre anni dopo il decreto legislativo luogotenenziale, presenti un contenuto ambiguo, in quanto non perfettamente coincidente con quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1945, la Struttura affari di prefettura in Valle d'Aosta risulti incardinata

presso la Presidenza della regione e come la regola dell'esercizio da parte del Presidente della giunta delle funzioni altrove spettanti al Prefetto abbia trovato costante applicazione e conferma in più di un provvedimento legislativo. Al riguardo ritiene quantomeno anomalo che il vertice dell'ente autonomo assommi su di sé anche funzioni che fanno riferimento all'autorità di Governo, comportando come probabili conseguenze negative che le richieste locali possano essere sacrificate di fronte a esigenze di centralizzazione, in contrasto con l'autonomia regionale.

Fa notare che il rischio di una potenziale situazione di conflitto di interessi appare anche maggiore se si considera l'articolo 15 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, in base al quale è stabilito che la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Osserva, dunque, che, in caso di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione della Valle d'Aosta – scenario di riforma elettorale che giudica possibile considerati gli orientamenti politici che stanno maturando al riguardo – si determinerebbe un rafforzamento di tale potenziale conflitto di interessi, potendosi configurare, in sostanza, il caso assolutamente peculiare di un'elezione diretta di un prefetto.

Osserva altresì che, nell'ambito della Struttura affari di prefettura in Valle d'Aosta, operano uffici volti al mantenimento dell'ordine pubblico che dispongono di dati sensibili dei cittadini, rispetto ai quali si pongono evidenti esigenze di tutela. Dopo aver ricordato le recenti inchieste giudiziarie che hanno riguardato gli organi di ver-

tice della Val d'Aosta – tra cui il precedente Presidente della Regione, indagato per voto di scambio – nonché taluni componenti degli organi di alcuni suoi comuni, facendo emergere casi di infiltrazione di quegli enti territoriali da parte di organizzazioni criminali, ritiene dunque importante sollecitare, con tale atto di indirizzo, l'avvio di un serio confronto con quella regione, al fine di individuare soluzioni normative in grado di coniugare il pieno rispetto dell'autonomia regionale con le esigenze dei cittadini di quei territori di beneficiare di una pubblica amministrazione efficace e imparziale, in armonia con gli articoli 5 e 97, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene dunque necessario procedere con urgenza alla modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 545 del 1945, nel superiore interesse della regione e dei cittadini valdostani, impegnando il Governo a porre in essere, per quanto di competenza, tutte le iniziative volte a promuovere un confronto con la regione Valle d'Aosta, al fine di verificare le modalità ed i criteri per modificare il predetto articolo 4, che attribuisce le funzioni prefettizie al Presidente della regione, eliminando una situazione che, a suo avviso, si pone altresì in contrasto con i richiamati articoli 5 e 97, secondo comma, della Costituzione.

Stefano CECCANTI (PD), ritiene che la risoluzione in titolo ponga un tema delicato meritevole della massima attenzione, riguardando la concentrazione in un'unica figura di vertice di una Regione di funzioni spettanti nel medesimo territorio al Prefetto.

Evidenzia quindi l'opportunità di ragionare su soluzioni normative che, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, pongano rimedio a quella che appare una anomala sovrapposizione di ruoli.

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma « Sapienza »; Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari; Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre » (*Svolgimento e conclusione*) 27

COMITATO DEI NOVE:

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A 28

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma « Sapienza »; Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari; Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre ».

(Svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Giorgio SPANGHER, *professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma « Sapienza »*; Stefano PREZIOSI, *professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari*; Massimiliano MASUCCI, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre »*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Franco VAZIO (PD) e Catello VITIELLO (IV).

Giorgio SPANGHER, *professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma Sapienza*, Stefano PREZIOSI, *professore di diritto penale presso l'Università*

Lum « Jean Monnet » di Bari, Massimiliano MASUCCI, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre » forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 ottobre 2020.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313-A 29

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) 29

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo (Esame e rinvio) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo (Esame e rinvio) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo (Esame e rinvio) 34

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) 35

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 ottobre 2020.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

C. 2313-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene

il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso *EU Pilot*.

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 2670, segnala che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Più specificamente, precisa che potranno ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto sia riconducibile alle materie di competenza specifica della Commissione; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Evidenzia che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. I pareri delle Commissioni di settore avranno effetti so-

stanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda, infine, che, sulla base di quanto stabilito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della III Commissione, è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che la legge europea è – unitamente alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. A tal fine, la legge europea introduce le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 5, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.

Segnala che vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, come ricordato dal Presidente Fassino, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso *EU Pilot*: precisa che si tratta di un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE, concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione *ex art.* 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Al riguardo, segnala che le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 93 (69 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive): si tratta di un *trend* in crescita rispetto ai dati di inizio 2019, quando il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia si era attestato a 70, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 Capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale nell'ambito dei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo IX, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Limitando l'esposizione alle norme che riguardano le competenze della III Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 8, che novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. In particolare, il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 2

novembre 2017, n. 1929, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero: con la modifica in esame, gli eventuali subappalti possono complessivamente superare il limite, previsto dalla normativa vigente, del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Evidenzia, inoltre, l'articolo 9, che individua nel Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto « regolamento di blocco »). Tale nuova competenza viene attribuita al MAECI in ragione del fatto che il decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2019, ha disposto il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo economico al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Al riguardo, ricorda che la protezione prevista dal citato regolamento (CE) n. 2271/96 copre gli scambi internazionali, i movimenti di capitali e le attività commerciali connesse tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Le leggi coperte dal regolamento sono specificate nel suo Allegato. In base alla disciplina europea, nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna all'Unione europea che, direttamente o indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell'Allegato (come ad esempio l'« *Iran and Libya Sanctions Act* » del 1996 approvato dalle autorità USA) è accettata o eseguita in alcun modo. Inoltre, nessuna delle persone cui si riferisce il regolamento deve rispettare richieste o divieti basati o derivanti dagli atti normativi indicati nell'Allegato. Tuttavia, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, tali norme o divieti se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli dell'UE. Tale autorizzazione viene concessa dalla Commissione, con l'as-

sistenza di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Sottolinea, quindi, il contenuto dell'articolo 10, che riguarda le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso. In particolare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017, attribuendo al MAECI il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di attività disciplinate dal regolamento (CE) n. 428/2009, che mira a garantire la conformità delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE, in particolare in materia di non proliferazione (cioè la prevenzione della diffusione delle armi nucleari). Al riguardo, segnala che il commercio di prodotti a duplice uso rappresenta una parte considerevole del commercio estero dell'UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume delle esportazioni dall'UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro.

Più specificamente, osserva che le funzioni di controllo previste dalla norma in esame vengono esercitate da un comitato consultivo, di cui fanno parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Segnala, altresì, due ulteriori disposizioni, che riguardano marginalmente, le competenze della III Commissione: l'articolo 14, che provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che la disposizione consentirà di accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri, aiutando a superare talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini.

Infine, illustra l'articolo 30, che novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE): ricorda che a tale organo spetta concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea. Sottolinea che la relazione illustrativa del disegno di legge motiva l'incremento di organico con la necessità di «garantire una più efficace gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valutazione».

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice*, ricorda che l'intesa in esame è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka), nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) – ICAN 2017.

Segnala che il testo, redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda; rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due parti.

Rileva che, come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate (*memorandum* d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Venendo sinteticamente ai contenuti normativi dell'articolato, osserva che esso disciplina i seguenti: disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di designazione e di revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; diritti di sorvolo e di traffico; servizi concordati; disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; tabella delle rotte; accordi di cooperazione.

Segnala, altresì, che il disegno di legge, all'articolo 3, prevede una clausola d'invarianza finanziaria, e che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà

fronte con apposito provvedimento legislativo.

Sottolinea che a più di un quarto di secolo dalla guerra e dal genocidio, il Ruanda, guidato ininterrottamente da Paul Kagame, sta vivendo una fase di grandi cambiamenti: le sue ottime prestazioni a livello economico (negli ultimi anni infatti i tassi di crescita sono stati dell'8 per cento circa), la diffusione di un ramificato sistema d'istruzione e di assistenza, il processo di democratizzazione continuo, il suo peso regionale, fanno dello Stato della regione dei Grandi laghi un attore regionale rilevante.

Evidenzia che non mancano ombre nel processo di ricostruzione e democratizzazione, che si accompagnano dal permanere di difficili condizioni di vita soprattutto per le popolazioni rurali, in un paese dove, secondo l'ultimo rapporto del *Global Multidimensional Poverty Index*, il 55,5 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà stabilita a livello mondiale dalle agenzie delle Nazioni Unite.

Conclusivamente, ricorda che il nostro Paese può vantare buone relazioni diplomatiche con Kigali, rafforzate dalla conclusione di una serie d'incontri di livello ministeriale e di iniziative tecniche che riflettono l'attivismo del Ruanda nello scacchiere regionale e multilaterale, soprattutto nel settore delle iniziative di *peace-keeping* promosse dalle Nazioni Unite e dall'Unione africana, che il presidente Kagame ha presieduto nel 2018.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, ricorda che l'accordo in esame delinea, nel pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia, il quadro giuridico generale nel cui ambito si svolgeranno le relazioni aeronautiche tra il nostro Paese e le Filippine. Come da prassi internazionale, l'Accordo viene integrato da ulteriori intese semplificate (*memorandum d'intesa*) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Segnala che, anche in questo caso, come già ricordato dalla collega Ehm per l'intesa con il Ruanda, l'Accordo – che consta di venticinque articoli – mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti i diversi profili dei servizi aerei, definendo ed illustrando le terminologie e i concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

Osserva che, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia e che, nel caso di oneri, del tutto eventuali, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Evidenzia che i rapporti tra l'Italia e le Filippine sono caratterizzati da tradizionale amicizia e cordialità, favorita sia da affinità storiche, culturali e religiose sia, più recentemente, per la presenza in Italia di una nutrita comunità di filippini.

Rileva che le Filippine sono un interlocutore cruciale nella lotta all'estremismo armato, e, parimenti, un referente primario per le politiche atte ad eliminare le condizioni di coltura del fenomeno del terrorismo islamico. Tra queste, non ultima, la promozione del dialogo interreligioso, ove

l'Italia – per ragioni storiche, culturali e geografiche – necessariamente gioca un ruolo primario.

Sottolinea che la rapida approvazione di questa intesa concorrerà a rafforzare ulteriormente le relazioni tra Roma e Manila, agevolando soprattutto il consolidamento del quadro di cooperazione produttiva e commerciale tra i due Paesi: ad una presenza ancora marginale delle imprese italiane in questa grande nazione dell'Estremo oriente, fa infatti riscontro un crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale, come testimoniato da alcune recenti missioni imprenditoriali italiane.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Simone BILLI (LEGA) sottolinea la rilevanza dell'Accordo in esame che, prevenendo l'intensificazione di voli tra i due Paesi, contribuirà a rafforzare le già solide relazioni tra Italia e Filippine.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, ricorda che l'Accordo s'inserisce in un contesto normativo bilaterale regolato da un *memorandum d'intesa* di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aereo-

nautiche dei due Stati nel mese di febbraio 2015.

Tale *Memorandum* è stato sottoscritto dalle Parti proprio in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei.

Segnala che il testo dell'Accordo è stato negoziato dalle delegazioni dei due Stati e parafato da rappresentanti delle rispettive autorità aeronautiche nell'ambito di un incontro negoziale tenuto a Victoria, nelle Seychelles, il 25 e 26 febbraio 2015.

Sottolinea che anche in questo caso, l'intesa – che consta di venticinque articoli – configura il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Stati, disciplinando i diversi profili operativi nel settore dei servizi aerei.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento – da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – evidenzia i vantaggi economici che esso potrà apportare al sistema dei vettori aerei, al funzionamento delle strutture aeroportuali, all'industria del turismo e, in generale, all'economia del nostro Paese e delle Seychelles.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Simone BILLI (LEGA) sottolinea che, anche in questo caso, l'intesa in esame persegue l'obiettivo, assai condivisibile, di promuovere un maggiore scambio tra il nostro Paese e l'arcipelago delle Seychelles grazie all'attivazione di voli diretti.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie im-

posizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

C. 2580 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame costituisce un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra il nostro Paese e la Cina popolare, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali – in particolare, assumendo a modello prevalente la convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Rileva che il testo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Stati europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.

Più nel dettaglio, l'Accordo si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazio-

nale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Segnala che gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale – dividendi, interessi, canoni –, stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

Sottolinea, altresì, che l'Accordo pone una regola di carattere generale secondo cui un reddito non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). Evidenzia che l'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Rileva che il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di sei paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chia-

rimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Segnala che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,3 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia, a nome del Gruppo Lega, la richiesta di avviare un ciclo di audizioni sull'accordo in esame, sottolineando che si tratta del primo – e finora unico – accordo bilaterale tra Italia e Cina riconducibile alla cosiddetta «Nuova via della seta» che il Parlamento viene messo nelle condizioni di esaminare. In tale contesto, ribadisce, altresì, la richiesta – più volte avanzata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di audire il Ministro Di Maio sulle relazioni italo-cinesi.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Rinvio dell'esame)	37
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il relatore Losacco, impossibilitato a prendere parte ai lavori della seduta odierna, ha

chiesto di rinviare alla giornata di domani l'esame del provvedimento. Avverte, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea 2019-2020, è conseguentemente posticipato alle ore 18 di domani, mercoledì 28 ottobre.

La Commissione prende atto.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813 e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI (M5S), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 1813, adottata come testo base dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 6 ottobre scorso, è stata approvata in prima lettura dal Senato il 30 aprile 2019. Osserva, quindi, che l'iniziativa legislativa interviene in materia di divieto di finanziamento relativamente alla

produzione e all'impiego di mine anti-persona e di messa al bando di munizioni a grappolo, vietando, altresì, al riguardo, di svolgere attività di ricerca tecnologica. Ricorda che un'analoga proposta di legge era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cosiddetta « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Essa, infatti, prevedeva per la medesima condotta dolosa due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – secondo l'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore.

Passando ai contenuti di dettaglio del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, vieta il finanziamento di imprese, in qualsiasi forma costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona e di munizioni e submunizioni a grappolo, cosiddette *cluster*, di qualunque natura o composizione, o anche di parti di esse. Ricorda, al riguardo, che la legge n. 374 del 1997 già sanziona penalmente chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa e detiene mine anti-persona. Non punisce, invece, il finanziamento di imprese che svolgano tali attività, nonostante la convenzione di Ottawa obblighi gli Stati membri a « non aiutare, incoraggiare o indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi delle attività vietate ». Viene, altresì, vietato di svolgere attività di ricerca tecnologica oltre al già previsto divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, nonché di esportazione, importazione e detenzione delle munizioni o di parti di esse. Sul punto la Convenzione di Oslo, adottata il 30 maggio 2008, vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo. Anche in tal caso gli Stati membri si sono impegnati

a non aiutare chiunque svolga le attività vietate. Sottolinea, inoltre, che la legge n. 95 del 2011 ha sanzionato penalmente tali condotte, punendo anche il finanziamento. La portata innovativa del provvedimento in esame risiede quindi nell'introduzione del divieto di svolgere ricerca tecnologica. Fa, poi, presente che mentre il comma 1 fa riferimento alle attività vietate senza specificare i soggetti responsabili dell'illecito, il comma 4 specifica che i divieti valgono per tutti gli intermediari abilitati come individuati dall'articolo 2, quasi a voler individuare un ambito soggettivo diverso dalla generalità.

Il comma 2 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni *cluster* (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Il comma 3 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni a grappolo di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2, al comma 1, reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera *c*) precisa che per « mina antipersona » si intende ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione; la lettera *d*) definisce « mina » una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo; la lettera *e*) reca la definizione di « munizioni e submunizioni a grappolo », che comprende ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive

ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi. Anche per tale sistema d'arma la proposta di legge rinvia al diritto pattizio internazionale e, segnatamente, alle definizioni codificate dall'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

La proposta di legge definisce, poi, i compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), i compiti per gli intermediari (articolo 4), le verifiche del rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5) nonché le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto previsti e ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati, per i quali ultimi, viene prevista la clausola « salvo

che il fatto non costituisca reato » (articolo 6).

La disciplina del quadro sanzionatorio integra quindi quanto già previsto a legislazione vigente, dove, come ho già accennato, sono già punite penalmente la produzione di mine antipersona e di munizioni a grappolo, incluso, in questo secondo caso, anche il relativo finanziamento.

Tutto ciò considerato preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	40
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	64
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	78
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	53
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	60
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al <i>bonus vacanze</i> e al contributo a fondo perduto. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 13.40.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

C. 107 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero della giustizia, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze riferita alla citata relazione, nonché una nota trasmessa dall'INAIL (*vedi allegato 1*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, preso atto dei contenuti della documentazione

testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 107 e abb.-A, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

rilevato che:

L'articolo 4, che introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, prevedendo, tra l'altro, che a fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione, il lavoro di pubblica utilità possa essere applicato sia prima della condanna – qualora l'imputato chieda la sospensione del procedimento con messa alla prova – sia dopo la condanna stessa, per evitare, con l'istituto della sospensione condizionale, l'applicazione della pena (comma 1-ter dell'articolo 1 del predetto decreto-legge), sia, infine, a titolo di sanzione accessoria (comma 1-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge), sarà attuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

infatti, il Fondo per il pagamento dei premi obbligatori per gli infortuni e le malattie per i detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su cui graveranno gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle predette modifiche legislative, dovrebbe presentare le occorrenti disponibilità, come si evince sia dal fatto che nell'anno 2019, ultimo anno rendicontato, a fronte di una dotazione di 3 milioni di euro sono stati utilizzati soltanto 659.627,81 euro, sia dal

fatto che nell'anno in corso la dotazione annua di 3 milioni di euro, confermata anche per gli altri due anni del triennio, risulta ancora totalmente inutilizzata;

appare comunque necessario, a fini prudenziali, da un lato, inserire all'articolo 4, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, dall'altro, prevedere al successivo comma 2 che le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 4, sono determinate dal regolamento ivi previsto, adottato con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto della citata clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 6, appare necessario formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, precisando che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'organizzazione delle cerimonie, degli incontri e di ogni altra iniziativa utile prevista in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, appare necessario specificare che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario sostituire l'articolo 8, che prevede l'istituzione di un pro-

gramma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per coordinarlo con la disciplina introdotta di recente dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostanzialmente riprodotto del contenuto dello stesso articolo 8, al fine di precisare che i centri garantiscono adeguata assistenza alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, come modificato dall'articolo 2 del presente provvedimento;

appare altresì necessario sopprimere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, giacché la copertura degli oneri derivanti dai centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-*bis* nonché dall'articolo 105-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020;

l'articolo 9, che demanda all'ISTAT, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), lo svolgimento di una rilevazione statistica, con cadenza triennale, volta a rilevare le discriminazioni e le violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché le opinioni e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, da un lato, la citata rilevazione dovrà essere realizzata secondo i quesiti già contenuti nell'indagine sulle di-

scriminazioni condotta dall'ISTAT a decorrere dal 2011, a seguito di una convenzione stipulata dall'ISTAT stesso con il Dipartimento per le pari opportunità, dall'altro, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), già operante presso il Ministero dell'interno, svolge, ai sensi del predetto articolo 9, un'attività meramente consultiva nei confronti dell'ISTAT, realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 2, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis,

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sopprimere il comma 4

All'articolo 7, al comma 1, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente,

al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8. (Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). 1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Roberto OCCHIUTO (FI), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritiene che tale proposta, così come il testo del provvedimento in esame, abbia un valore meramente ideologico, poiché, a suo avviso, non è possibile svolgere le attività previste senza stanziare le necessarie risorse finanziarie. In proposito, cita ad esempio l'articolo 6, che, stante la condizione proposta dalla relatrice, prevede che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provdano ad organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento

sessuale e dall'identità di genere compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A suo avviso, infatti, l'organizzazione di cerimonie, incontri e iniziative da parte delle scuole e delle altre amministrazioni pubbliche, anche nelle intenzioni dei proponenti la disposizione, non può avvenire ad invarianza finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene inevitabile che l'attuazione dell'articolo 6, in base al quale in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia le scuole e le altre amministrazioni pubbliche sono obbligate a realizzare le attività previste dal provvedimento, comporti nuovi oneri per la finanza pubblica. Rammenta che in precedenti analoghe situazioni la Commissione bilancio aveva approvato pareri volti a rendere facoltative le attività che erano suscettibili di determinare effetti finanziari. A suo avviso, infatti, se una disposizione di legge prevede che una determinata attività sia obbligatoria è necessario che essa stanzia anche le risorse adeguate a farvi fronte. In proposito, segnala che nel dossier predisposto dagli uffici della Camera si osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative previste dall'articolo 6 possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria. Esprime, infine, perplessità sul fatto che le risorse destinate alla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere siano sufficienti a perseguire tale obiettivo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in aggiunta a quanto osservato dall'onorevole Comaroli, ritiene che l'articolo 4, ampliando il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità, comporta inevitabilmente maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, inoltre, perplessità in riferimento alla condizione proposta dalla relatrice re-

lativa alla soppressione dell'articolo 10, recante la copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'articolo 8. In merito all'articolo 9 non comprende come le nuove funzioni attribuite all'ISTAT possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come esprime perplessità sul fatto che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti possano provvedere all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, rammenta che in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682), la Commissione bilancio adottò un approccio decisamente più rigoroso in merito alle implicazioni finanziarie del provvedimento stesso. Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI, replicando all'onorevole Comaroli, chiarisce che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implica che, qualora le risorse necessarie non siano disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche non realizzeranno le attività previste dal provvedimento. Replicando all'onorevole Garavaglia, chiarisce che la soppressione dell'articolo 10 si rende necessaria per ragioni di coordinamento normativo, poiché la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-*bis*

del decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-*bis* nonché dall'articolo 105-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) insiste sulla necessità che lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6 del provvedimento sia facoltativo, altrimenti dovrebbero essere previste adeguate risorse finanziarie.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che dalla formulazione della disposizione emerge che la volontà del legislatore è volta ad escludere l'ipotesi in cui, anche nel caso in cui le necessarie risorse finanziarie fossero disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche decidano di non realizzare le attività previste dall'articolo 6 del provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implichi che solamente le scuole e le altre amministrazioni pubbliche che dispongono di adeguate risorse finanziarie potranno svolgere le attività previste dal medesimo articolo 6. A suo avviso, pertanto, un provvedimento che si pone l'obiettivo di superare ogni tipo di discriminazione, come quello in esame, rischia di creare discriminazione tra i soggetti che potranno attuare quanto disposto dall'articolo 6 e quelli che, per carenza di risorse finanziarie, dovranno rinunciarvi.

Vanessa CATTOI (LEGA) richiama l'attenzione del Governo e della relatrice sulle criticità insite nella formulazione attuale dell'articolo 6 del provvedimento, posto che l'obbligatorietà delle iniziative previste in occasione della istituzione Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia costringerà le istituzioni scolastiche interessate che non dispongano di bilanci particolarmente consistenti a destinare una parte delle risorse ad esse attribuite allo svolgimento delle predette iniziative, sottraendole in tal modo

alla realizzazione di fondamentali attività di istituto.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce la necessità di adottare, nell'esame dei provvedimenti sottoposti all'attenzione della Commissione bilancio per i profili di carattere finanziario, un approccio quanto più possibile coerente e lineare, esigendo pertanto che – qualora i testi sottoposti alla sua attenzione prevedano lo svolgimento di attività o compiti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti a legislazione vigente – sia contestualmente previsto lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che la condizione proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 6 risulta essenzialmente volta a favorire l'effettivo svolgimento delle attività connesse alla istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, coniugando tale obiettivo con il rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli istituti scolastici coinvolti, dei vincoli di bilancio, in ciò scongiurando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro ed apprezzando il serio ed attento dibattito svolto nella presente sede su un provvedimento di cui non sfugge la particolare delicatezza e rilevanza, ritiene che la Commissione bilancio sia ora nelle condizioni di poter deliberare il parere di propria competenza.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, giacché appare evidente, da un lato, che gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento dal legislatore si riducono di fatto a mere petizioni di principio, se non addirittura a norme manifestamente di bandiera e dunque prive di alcun contenuto effettivo, dal

momento che non risultano stanziati le risorse finanziarie occorrenti alla loro attuazione, dall'altro, che mancano allo stato tutti gli elementi di informazione richiesti al Governo con riferimento alla puntuale quantificazione degli oneri sottostanti a talune delle norme in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) preannunzia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando come la rilevanza del provvedimento in discussione avrebbe meritato un maggiore approfondimento, scervro da condizionamenti di carattere ideologico, e come le perplessità espresse da taluni di coloro che sono in precedenza intervenuti in merito alle conseguenze di carattere finanziario del testo in esame debbano costituire a suo avviso oggetto di una seria ed attenta valutazione da parte della Commissione bilancio.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rinviare alle considerazioni in precedenza espresse, preannunzia la propria personale astensione sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che il provvedimento in titolo appaia il frutto di norme prive di un effettivo contenuto, che come tali risulteranno di fatto non applicabili.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Turri 6.407, che, sostituendo integralmente l'articolo 6, prevede, tra l'altro, che in occasione della Giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione siano organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione non-

ché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza. In tale quadro, la proposta emendativa, prevedendo attività di carattere obbligatorio, pur in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

Maschio 6.210, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6;

Tomasi 8.402, che prevede, tra l'altro, che il programma di cui al comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 sia finalizzato alla realizzazione in tutto il territorio nazionale di attività di coordinamento dei progetti concernenti misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 del 2018, in luogo della realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Magi 8.13 e Varchi 8.7, che sono volte a incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, rispettivamente, di 8 milioni di euro e di 6 milioni di euro, anziché di 4 milioni di euro come previsto nel testo, a decorrere dal 2020, modificando analogamente la relativa copertura finanziaria prevista dall'articolo 10. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 8.15, 8.14, che sono volte ad aumentare l'importo dell'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si ma-

nifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 8.25, che è volta a destinare unicamente una quota, pari a 2 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, alla realizzazione in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 9.9, che sopprimendo la previsione secondo cui la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, elimina la clausola di neutralità finanziaria che assiste l'articolo 9;

gli identici Palmieri 10.400, Lupi 10.401 e Turri 10.402, che sono volti esclusivamente a sopprimere l'articolo 10, che reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, senza introdurre ulteriori modifiche al testo. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Potenti 10.403, che riduce le risorse previste a copertura del presente provvedimento, lasciando invariata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Potenti 10.404, che, nel modificare la clausola di copertura finanziaria, introduce detrazioni fiscali privi di quantificazione e

copertura finanziaria. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Turri 4.291, che sostituisce integralmente l'articolo 4 relativo, tra l'altro, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche alla luce della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, testé approvato;

Magi 4.03, che estende il gratuito patrocinio, in deroga ai limiti reddituali, alle vittime dei reati di cui al nuovo articolo 604-*bis* del codice penale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Varchi 6.194 e 6.195, che prevedono che la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia non costituisca giorno di vacanza o comporti la riduzione di orario esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

gli identici Varchi 6.179 e Lupi 6.472, che sono volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, secondo cui l'istituzione della Giornata nazionale non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Turri 7.403 e Lupi 7.471, che estendono a vario titolo l'ambito delle forme di discriminazione rispetto alle quali si prevede che l'UNAR elabori una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni medesime. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Alessandro Pagano 7.480, Varchi 7.30, 7.29 e 7.28, che sono volti a prevedere che la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni sia elaborata con una cadenza più ravvicinata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Lupi 7.0404, che è volto ad incrementare il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Bartolozzi 8.0400, che incrementa di un milione di euro l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, provvedendo al relativo onere modificando l'articolo 10 del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma

200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Maschio 9.12, 9.13, che sono volti a prevedere che la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT con cadenza più ravvicinata di quella prevista dall'articolo 9. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.291, 6.179, 6.194, 6.195, 6.210, 6.407, 6.472, 7.28, 7.29, 7.30, 7.403, 7.471, 7.480, 8.7, 8.13, 8.14, 8.15, 8.25, 8.402, 9.9, 9.12, 9.13, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403 e 10.404 e sugli articoli aggiuntivi 4.03, 7.0404 e 8.0400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2020.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che verifica negativamente la predetta relazione (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, tenuto conto della documentazione testé depositata dal Governo, dalla quale emergono numerosi profili di criticità sul piano finanziario del testo del provvedimento in esame, formula quindi la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che:

all'articolo 2, recante disposizioni in materia di istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico, appare necessario sopprimere sia il comma 1 – giacché l'adozione di nuovi percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla ricerca delle tematiche am-

bientali comporta oneri aggiuntivi privi di quantificazione e copertura finanziaria, – sia il comma 2, poiché la previsione di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o da una Regione determina oneri aggiuntivi privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario precisare che i concorsi di idee per le aziende e i giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e l'istituzione di premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane sono effettuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali compatibilmente con il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista per il Piano nazionale per il settore florovivaistico dall'articolo 9, comma 5;

appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che le detrazioni per sistemazioni a verde, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, si applichino fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno, giacché esso comporta oneri pari a 147,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 84,2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 e a 63,2 milioni di euro per l'anno 2032, privi di copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate per la finanza pubblica, che l'attività agricola florovivaistica è costituita dall'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti;

dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 che, nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rin-

via la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giacché tale previsione, essendo introdotta con norma di rango primario, appare suscettibile di irrigidire la struttura organizzativa complessiva del predetto Ministero;

all'articolo 8, comma 1, appare necessario precisare che l'organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

al medesimo articolo 8 appare altresì necessario, al fine di escludere che possano verificarsi nuovi o maggiori oneri, aggiungere dopo il comma 1 un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 9, recante la disciplina del Piano nazionale del settore florovivaistico, appare necessario inserire, dopo il comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui per un triennio – decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, in considerazione del tempo ancora necessario per la conclusione dell'*iter* legislativo – per provvedere al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal predetto Piano nazionale;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all'articolo 18, comma

2, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziato in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

all'articolo 10 appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere che l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, riguardante il Piano di comunicazione e promozione, appare necessario inserire, dopo il comma 1, – per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6 – un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, non limitata nel tempo, in considerazione del carattere permanente del predetto Piano, e decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, visto il tempo ancora occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 e la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziato in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

appare necessario sopprimere l'articolo 12 poiché lo stesso, equiparando i

centri di giardinaggio, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo, alle aziende agricole, anche nel caso in cui gli stessi presentino un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, potrebbe comportare un ampliamento del novero delle aziende agricole con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica, per effetto del regime fiscale più favorevole ad esse applicabile, nonostante la specificazione secondo la quale continuano ad applicarsi non meglio precisate «regole fiscali vigenti»;

all'articolo 14, in primo luogo, appare necessario precisare, al comma 3, che gli oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono di carattere eventuale – non potendosi infatti escludere *a priori* che tale contratto risulti privo di oneri – e che, comunque, qualora essi si verificino, gli stessi dovranno essere sostenuti direttamente, anche mediante contratti di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, sia da parte di terzi privati; in secondo luogo, appare altresì necessario inserire, dopo il comma 3, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo 14 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sempre all'articolo 14, appare infine necessario sopprimere il comma 4, giacché il fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145 del 2018, di cui si prevede l'utilizzo per lo sviluppo del verde urbano e per il miglioramento delle aree verdi urbane esistenti, non presenta alcuna disponibilità finanziaria,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, *aggiungere le seguenti:* compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale *con le seguenti:* l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti:* , presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al comma 5, dopo le parole: del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione del comma 4-bis,.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.

All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

Sopprimere l'articolo 12.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti *con le seguenti:* Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 14, sopprimere il comma 4.

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

Roberto OCCHIUTO (FI) richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 14, del quale nella proposta di parere del relatore si richiede la soppressione, evidenziando come tale norma rivesta un particolare

interesse, giacché consente ai comuni di utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti. Nel prendere atto della contrarietà espressa su tale specifica disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato in ragione della indisponibilità di risorse sul predetto Fondo, invita il relatore e il Governo a svolgere un supplemento di istruttoria al fine di individuare eventuali forme alternative di copertura, evidenziando altresì come anche altre disposizioni del provvedimento in esame a vario titolo censurate dalla Ragioneria generale dello Stato potrebbero forse ricevere una diversa valutazione da parte di quest'ultima qualora riformulate in maniera adeguata in sede di Comitato dei nove della Commissione di merito.

Martina LOSS (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Occhiuto, ritiene anzitutto immotivata ed irragionevole la proposta di soppressione dell'articolo 12, recante la disciplina dei centri per il giardinaggio, contenuta nel parere formulato dal relatore, giacché tale disposizione non determina un ampliamento del novero delle aziende agricole destinatarie del regime fiscale di favore a queste ultime riconosciuto, bensì riveste carattere prevalentemente definitorio. Altrettanto poco convincente appare, a suo avviso, la proposta di soppressione dell'articolo 7, riguardante l'Ufficio per la filiera del florovivaismo, nonché quella di soppressione del comma 4 dell'articolo 14, in precedenza richiamato dall'onorevole Occhiuto, corrispondenti, rispettivamente, a un'osservazione e a una condizione contenute nel parere formulato dal relatore.

Maria Chiara GADDA (IV) richiama l'attenzione sulla proposta di soppressione dell'articolo 12, di cui non condivide la *ratio*, giacché la disposizione in parola a suo avviso non può in alcun modo determinare un'estensione del regime fiscale di vantaggio riconosciuto dalla normativa vigente alle aziende agricole, dal momento che essa si limita piuttosto a precisare i requisiti in

presenza dei quali anche i centri per il giardinaggio risulterebbero equiparati alle aziende agricole.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che da parte della Commissione bilancio vi è la piena disponibilità ad approfondire le questioni a vario titolo richiamate dai deputati intervenuti, ferma restando chiaramente la necessità di recepire i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili di quantificazione o di copertura di talune delle norme contenute nel testo in esame. Tanto premesso, nel prendere atto di una disponibilità in tal senso manifestata da parte dei diversi gruppi parlamentari, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sia pure compatibilmente con la tempistica prevista per l'esame del provvedimento in Assemblea, in modo tale da consentire eventualmente al Comitato dei nove di verificare la possibilità di addivenire a proposte di formulazione alternativa di talune delle disposizioni oggetto di censura da parte della Ragioneria generale dello Stato, onde superare le criticità dianzi evidenziate dal relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Con riferimento all'articolo 2, recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del richiamo espresso alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – che rinvia la quantificazione e la copertura degli oneri all'adozione dei decreti legislativi, e prevede per ciascun decreto una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura – non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante politiche sociali nel settore della pesca professionale, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per un periodo sperimentale di tre anni ed entro un limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, siano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli. Per dette finalità, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) è istituito il « Fondo Pesca CISOA », con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA », che risultino eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Al riguardo, osserva in primo luogo che l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli, di cui alla legge n. 457 del 1972, sembrerebbe comportare per i lavoratori in questione anche il versamento degli specifici contributi finalizzati ad alimentare l'e-

rogazione dei trattamenti sostitutivi del reddito. Ciò premesso e pur considerando che le norme prevedono l'applicazione del meccanismo di sostegno al reddito nell'ambito di uno specifico limite di spesa, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'equilibrio finanziario della sperimentazione in esame, anche considerando che la norma non prevede meccanismi intesi a modulare le erogazioni al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa, che le contribuzioni e le prestazioni dovrebbero passare da una gestione ad un'altra e che gli eventuali risparmi fatti registrare alla fine di ogni singolo esercizio non resterebbero nelle disponibilità del Fondo, ma verrebbero finalizzati al finanziamento di altre misure.

Per quanto riguarda tale finanziamento, inoltre, osserva che, stante il principio dell'annualità del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito, a suo avviso, se si intenda prevedere l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse che residuino in un anno: in tal caso peraltro la norma sarebbe suscettibile di determinare effetti sui saldi rispetto ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento alle modalità di copertura, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, considera necessario acquisire conferma, anche alla luce degli specifici vincoli europei, dell'effettiva disponibilità di dette risorse senza incidere su interventi già adottati o programmati, nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal « Fondo Pesca CISOA » – istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del

decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, rileva preliminarmente che l'istituzione del « Fondo Pesca CISOA » appare funzionale all'erogazione sperimentale delle prestazioni, prevista per un triennio decorrente dal 1° luglio 2020, dal comma 1 del medesimo articolo 3. Sotto tale profilo rileva pertanto un disallineamento tra gli oneri indicati e la relativa copertura, posto che i primi potrebbero manifestarsi fino all'anno 2023, mentre la seconda predispone le risorse per farvi fronte fino all'anno 2022. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle predette aste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi.

Ritiene altresì utile acquisire l'avviso del Governo in ordine al meccanismo configurato dalla norma in esame, nella parte relativa, da un lato, alle modalità di affluenza delle risorse del nuovo Fondo alla istituenda sezione per i lavoratori della pesca nell'ambito della CISOA, dall'altro, alla previsione secondo cui i decreti di ripartizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 disporranno, per gli esercizi successivi a quello interessato, gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni di spettanza ivi indicate nonché del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE.

Il comma 3, inoltre, introducendo una deroga al principio di annualità di bilancio, prevede che le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che, per ciascuno degli anni considerati, risultino eccedenti siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali ricom-

prese nel Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010. In merito alla citata deroga al principio di annualità del bilancio, appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di inquadramento previdenziale marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori a 10 tonnellate, rileva che le disposizioni consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie, con riconoscimento quindi degli assegni familiari, o per il regime di cui alla legge n. 413 del 1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS. Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opteranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Segnala, peraltro, che le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, ai commi da 1 a 3, riproducono testualmente quanto disposto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, approvato in via definitiva dalla Camera. Su tali disposizioni non formula dunque osservazioni in quanto le stesse non sono innovative della disciplina vigente.

Con riferimento al comma 4, che estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne la fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, di cui ai commi 515 e 516 all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, già previsti per i lavoratori dipendenti da im-

prese adibite alla pesca nelle acque marittime, si prende atto che l'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa. Ciò premesso, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità di detti limiti alla luce delle nuove finalizzazioni, anche considerando che le disposizioni in esame non sembrano prevedere esplicitamente meccanismi di salvaguardia. Infine, per quanto attiene al comma 5, che esonera dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, considera utile acquisire conferma che dalla semplificazione documentale in esame non discendano effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 6, recante il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in quanto la misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa. Quanto al comma 2-*bis*, pur tenendo conto del carattere ordinamentale della disposizione, andrebbe comunque acquisita conferma della sua compatibilità con la disciplina europea sull'affidamento di contratti pubblici.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 8, recante esenzione dall'imposta di bollo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che, con riferimento ad un'analogha disposizione contenuta nella proposta C. 338 della XVII legislatura, la relazione tecnica affermava che dagli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato e della formulazione dell'onere come limite massimo di spesa, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi i dati e gli elementi forniti in occasione della precedente relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante semplificazione in

materia di licenza di pesca, rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Tenuto conto di quanto evidenziato, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se, come in precedenza argomentato, la norma possa considerarsi neutrale, posto che la stessa prevede invece una copertura in misura pari a 1 milione di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, ritiene che andrebbero acquisiti dati aggiornati riguardo al gettito delle tasse che si intende sopprimere al fine di poter verificare gli effetti finanziari della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di *catering*, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma, comunque attinente ad attività svolta da privati.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 14, in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

Con riferimento all'articolo 15, in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura: canoni, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame interviene sui canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Più in dettaglio, il comma 1 estende, dal 2021, l'applicabilità dei canoni meramente ricognitori, di carattere agevolativo, alle imprese non cooperative, che attualmente pagano canoni maggiori, e il comma 2 fissa i canoni per gli specchi acquei non occupati da strutture

produttive nella misura di un decimo di quelli per manufatti ed impianti. Il comma 3 autorizza una spesa pari a 3 milioni annui dal 2021. Tenuto conto che la disposizione del comma 1 ha carattere oneroso, in quanto estende una misura di carattere agevolativo, e che quella del comma 2 andrebbe valutata mediante confronto con quanto previsto a normativa vigente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi idonei a verificare la quantificazione dell'onere proposta dalla norma; andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità di configurare in termini di limite di spesa, piuttosto che di spesa valutata, un onere per riduzione di gettito extratributario dovuta ad una misura applicabile automaticamente a tutti i soggetti rientranti nelle fattispecie delineata dalla norma.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 16, recante Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe verificato se la Commissione in questione possa effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti, di cui al comma 2. Inoltre, i risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui ai commi 3 e

4. Al riguardo, non formula osservazioni sul comma 1, dal momento che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente.

Circa il comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'avvalimento di istituti esterni possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai commi da 3 a 6, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di invarianza riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, ciò tenuto conto che il Comitato vede la partecipazione non solo di componenti ministeriali ma anche di esperti esterni e che la norma, pur disponendo che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non prevede espressamente la consueta clausola riferita ai compensi ed emolumenti dei componenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, all'articolo 17, comma 1, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 9, comma 6, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, concernente le commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura, tenuto conto che le Commissioni sono attualmente disciplinate dalla normativa regionale, segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la nuova disciplina uniforme di fonte statale recata dalla norma in esame e sostitutiva di quelle ora vigenti sia effettivamente compatibile con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 9; ciò sia con riferimento agli emo-

lumententi dei componenti che agli oneri di funzionamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 10, comma 9, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura, da istituire presso ogni capitaneria di porto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riferimento all'articolo 19, in materia di pesca del tonno rosso, in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2. Il comma 3, invece, pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso: poiché la norma non prevede alcuno specifico stanziamento, andrebbe chiarito a quali attività di sostegno e rilancio, che la norma configura come obbligatorie e non come facoltative, si faccia riferimento e se le stesse possano effettivamente essere attuate ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa: sotto tale profilo non formula pertanto osservazioni sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, posto che la disposizione prevede un onere di 30 milioni per l'anno 2020, andrebbe indicata la relativa

copertura, tenuto conto che la disposizione finanziaria non richiama la norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 21 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la concessione di garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole per investimenti diretti allo sviluppo di tecnologie innovative, all'uopo autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in qualità di ente preposto alla gestione della misura. Ricorda che detto onere trova corrispondente copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto-legge, che non risulta modificato dalla norma in commento. Ciò premesso, la novella in esame intende ora estendere la portata applicativa della disposizione dianzi descritta anche alle imprese della pesca, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, in ciò determinando un onere che non risulta tuttavia assistito da una apposita clausola di copertura finanziaria, posto che l'articolo 21 non rientra tra le disposizioni onerose indicate all'articolo 26, comma 1. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia inoltre che la norma in esame, nel sostituire integralmente la disciplina vigente, comporta almeno formalmente il venir meno dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019, a fronte della quale potrebbero comunque già avere avuto luogo – od essere allo stato in via di perfezionamento – specifici impegni di spesa. Anche su tale punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di utilizzo delle *royalty* degli idrocarburi, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma interviene sulle *royalty* dei giacimenti di idrocarburi ubicati in terraferma nelle regioni a statuto ordinario, individuando le finalità cui le stesse debbono essere destinate: le nuove finalità sono formulate come specificazioni di quelle già previste a legislazione vigente per le

medesime risorse, e il 30 per cento delle *royalty* viene destinato all'indennizzo di imprese marittime. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti, possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. Inoltre, la norma prevede un'apposita rendicontazione da parte dei comuni: tenuto conto che i comuni anche attualmente devono poter dimostrare che l'utilizzo delle *royalty* avvenga in osservanza della legge, la norma parrebbe confermativa di adempimenti già previsti a legislazione vigente e, in quanto tale, finanziariamente neutrale: in proposito ritiene tuttavia opportuna una conferma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante modifiche al decreto-legge n. 102 del 2005: intese di filiera, rileva che l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal decreto legislativo n. 102 del 2015: su tale profilo, pertanto, non formula osservazioni. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, pur rammentando che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari, evidenzia che per lo stesso non è prevista la consueta clausola volta ad escludere compensi per i componenti: ciò posto, ritiene che andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la possibilità di includere un nuovo componente ad invarianza di risorse.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di fatturazione elettronica piccola pesca, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che alla disciplina che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica sono stati ascritti rilevanti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in relazione all'emersione di base imponibile. Segnala che l'esclusione dall'ambito applicativo della predetta disciplina appare quindi suscettibile di incidere su tali effetti di gettito. Andrebbero pertanto, a suo avviso,

forniti gli elementi necessari a definire gli oneri recati dall'esclusione prevista dalla norma in esame. Segnala, inoltre, come andrebbe esplicitato il periodo d'imposta a decorrere dal quale la disposizione si rende applicabile. Ciò al fine di verificare se gli effetti di cassa riferiti al 2021 (comprensivi del saldo imposte 2020 e dell'acconto 2021) possano risultare maggiori dell'onere annuo scontato a regime.

Per quanto concerne l'articolo 26, recante copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, i quali sono qualificati in parte – nella misura di 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri « valutati », ossia espressi in termini di previsione di spesa, e in parte – nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri « autorizzati », vale a dire espressi in termini di limite massimo di spesa.

Segnala, in particolare, che oggetto di copertura sono le seguenti disposizioni onerose: l'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 3, commi 1 e 2); l'applicazione ai marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate dei benefici previdenziali assicurati dalla legge n. 250 del 1958 o, in alternativa, del regime stabilito dalla legge n. 413 del 1984, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 4, comma 2; l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 6, comma 1; l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di domande, atti e relativa documentazione volte alla concessione di

aiuti comunitari e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura, corredata di una apposita autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 8, comma 2; le modifiche alla disciplina sulla tassa di concessione governativa concernente la licenza per la pesca professionale marittima, di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, anch'essa assistita da una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 9; le modifiche in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, corredate da una apposita autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 15, comma 3; l'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per i soggetti passivi operanti nel settore della piccola pesca, di cui all'articolo 25.

Ciò posto, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, rileva che essi appaiono impropriamente inseriti nella clausola di copertura finanziaria in esame considerato che gli stessi sono oggetto dell'autonoma copertura prevista dell'articolo 3, comma 2, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento, invece, agli oneri di cui ai numeri 4), 5) e 6) segnala che, in luogo delle relative autorizzazioni di spesa, le pertinenti disposizioni andrebbero riformulate in maniera da configurare i predetti oneri in termini di minori entrate, consistendo essi in un mancato gettito erariale, in linea peraltro con la qualificazione degli oneri medesimi in termini di previsione di spesa quale risultante dall'articolo 26, comma 1.

Con riferimento, infine, agli oneri derivanti dall'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica, rileva che essi non risultano esplicitati nel testo provvedimento, sebbene tale indicazione risulti necessaria ai fini di una corretta verifica della congruità dell'ammontare complessivo degli oneri indicati all'articolo 26, comma 1.

Venendo quindi ai mezzi di copertura degli oneri dianzi illustrati, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 26 della presente proposta di legge indica le seguenti modalità:

quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [lettera a)];

quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [lettera b)].

Per quanto concerne la prima modalità di copertura, fermo restando che allo stato attuale il citato accantonamento presenta le necessarie disponibilità, sul piano formale fa presente che occorre tuttavia precisare che, in ragione della decorrenza dell'onere, oggetto di riduzione sono le proiezioni del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, in considerazione della natura permanente dell'onere sottostante, appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo un chiarimento sia in merito all'effettiva disponibilità delle risorse sia in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il successivo comma 2, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in discussione, che risulta per altro già calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la richiesta della relattrice.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

C. 2313-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 29 settembre 2020, deliberando in tale occasione un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri. Avverte, altresì, che in data 13 ottobre scorso la predetta Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al testo, sul quale resta pertanto fermo il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1, contenente due sole proposte emendative che non sembrano tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sulle medesime proposte emendative un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al *bonus vacanze* e al contributo a fondo perduto.

Atto n. 198.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in esame (A.G. 198) è adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge. La disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli

esiti del monitoraggio, si definisce una procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Ricorda che gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure. Per lo schema di decreto in esame, il parere della Commissione bilancio dovrà essere espresso entro il 28 ottobre prossimo.

Sottolinea che il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate all'articolo 25 e all'articolo 176. L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore

minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, invece, il cosiddetto *tax credit* vacanze. Si tratta di un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Rileva che il provvedimento evidenzia che la spesa correlata al contributo a fondo perduto, stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica; mentre la spesa correlata al cosiddetto *tax credit* vacanze, stimata in 1.677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dispone l'assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia al contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA.

Ricorda che allo schema di decreto è allegata una relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni. Sono altresì riportate le rela-

zioni tecniche, relative alle due misure, allegata al citato decreto-legge. A questo riguardo, per quanto riguarda la sottostima degli oneri derivanti dal contributo a fondo perduto, si ritiene condivisibile la necessità di incrementare, nella misura prevista di 500 milioni di euro, la dotazione del capitolo di spesa inerente al contributo medesimo, atteso che tale somma consente di colmare interamente la mancanza di risorse emersa rispetto allo stanziamento iniziale (pari al 7,5 per cento delle esigenze effettive). In ordine all'indicazione fornita dalla relazione sulle cause che hanno determinato gli scostamenti, sarebbe da chiarire se la sottostima sia da attribuire ad un sensibile peggioramento del fatturato nella successiva metà del mese di aprile – rispetto ai primi quindici giorni dello stesso mese considerati ai fini della stima dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione ai dati della fatturazione elettronica – o piuttosto al differente calo di fatturato dei soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.

Riguardo invece al *tax credit* vacanze, si sottolinea che occorrerebbe verificare la prudenzialità della sovrastima del beneficio evidenziata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame rispetto alla stima originaria, anche alla luce del presumibile andamento del beneficio stesso nei prossimi mesi, posto che quest'ultimo sarà ancora fruibile fino al 31 dicembre 2020, anche se è verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari.

Inoltre rammenta che l'andamento finanziario del beneficio in esame, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi di finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro ed un recupero di entrate per l'anno 2022, pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del bonus che i soggetti beneficiari, persone fisiche, potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. In considerazione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione, occorrerebbe pertanto, in via prudenziale, rivedere le stime del maggior

gettito per l'anno 2022 in quanto, se è verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021 connesso con il minor tiraggio della disposizione, risulterà conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto.

Evidenzia che su tali aspetti appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 207496 del 21/10/2020 - U

Roma,



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e p.c.

ufficiocoordinamentolegislativo@pec
.mef.gov.it

legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

Prot. n. /2020
Entrata prot. n. 205270/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

OGGETTO: AC 107 e abb. – Modifiche agli art. 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4 (*Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122*). La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

Nel confermare la disponibilità di risorse pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si chiedono ulteriori elementi, da parte del menzionato Ministero, che permettano di valutare che il rifinanziamento del Fondo per il pagamento dei premi obbligatori per gli infortuni e le malattie per i detenuti e gli internati impegnati in lavori di pubblica utilità sia sufficiente a coprire gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame. In particolare, tenuto che con la norma si amplia la platea dei possibili beneficiari, la relazione tecnica dovrebbe fornire indicazioni sull'attuale utilizzo

aS

delle risorse al fine di dimostrare la sufficiente capienza del predetto fondo.

Articolo 6 (*Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia*). La disposizione istituisce la “Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, e la transfobia”, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione.

Preliminarmente si chiede di riportare “Ministero dell'istruzione” in luogo di “Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”. Inoltre, si rappresenta che la relazione tecnica appare poco esaustiva in ordine all'indicazione delle risorse che il predetto Ministero utilizzerà per far fronte alle iniziative di cui al comma 3, il quale non prevede una mera facoltà delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzare le ivi indicate iniziative.

La nuova relazione tecnica esaminata, nell'articolo in esame, segnala l'opportunità di inserire specifica clausola di invarianza finanziaria attraverso la quale confermare che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività connesse ed ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Al riguardo, nel rappresentare che quanto sopra rappresenta una considerazione che andrebbe stralciata dalla relazione tecnica, si segnala in ogni caso che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica va integrata, ai sensi della vigente normativa contabile, con i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, in assenza della quale si esprime parere contrario.

Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere*). La norma reca modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. In particolare, aggiunge all'articolo 7 del decreto il comma 2 bis.

In ordine alla previsione secondo cui l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio elabori una strategia nazionale che definisca obiettivi e individui, tra le altre, misure relative all'educazione e all'istruzione nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni, si ritengono necessarie le valutazioni del Ministero dell'istruzione al quale, pertanto, si rinvia, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che tali

Le misure potranno essere attuate dall'UNAR di concerto con i Ministeri competenti laddove il testo del provvedimento in oggetto non prevede tale possibilità.

Il Ragioniere generale dello Stato



La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

All'Ufficio legislativo

*Al Servizio Rapporti con il Parlamento
del Gabinetto del Ministro*

OGGETTO: A.C. 107 e abb. - A Testo Unificato recante: "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere".

Si trasmette la relazione tecnica aggiornata al testo unificato per i profili di competenza di questa Amministrazione e corredata dai contributi forniti dalle altre Amministrazioni interessate, cui si rinvia per eventuali ulteriori osservazioni al fine dell'acquisizione degli opportuni elementi integrativi.

In particolare si segnala la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/I.N.A.I.L. in ordine all'attuale utilizzo e alla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato alla copertura assicurativa dei soggetti impiegati nei lavori di pubblica utilità a fini sociali.

Il Dirigente
Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 107 e abb. - Testo Unificato recante: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di legge rappresenta il frutto di una condivisione di una serie di iniziative parlamentari attraverso la realizzazione di un testo unificato recante modifiche ai delitti contro l’uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale per aggiungere forme di tutela penale oltre che per le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionale e religiosi anche per gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere ed estendere anche alle persone offese da reati commessi con odio fondato su le predette caratteristiche la “condizione di particolare vulnerabilità” prevista dall’articolo 90-quater del codice di procedura penale che viene in tal senso integrato e modificato. Sono, inoltre, previste delle disposizioni che ribadiscono la piena libertà di espressione del proprio pensiero a conferma dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuna persona come costituzionalmente garantite nonché disposizioni che completano il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, prevedendo ulteriori sanzioni sia principali che accessorie in caso di condanna per discriminazione ovvero l’applicazione dei benefici di legge in caso di affidamento del condannato ad un lavoro di pubblica utilità o di sospensione del procedimento a seguito di richiesta da parte dell’imputato di messa alla prova per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Si analizzano qui di seguito gli articoli che compongono il testo unificato al fine di valutare i possibili riflessi sulla finanza pubblica.

In relazione **all’articolo 1 (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)** si interviene con modifiche relative alla rubrica ed ai primi due commi prevedendo di aggiungere come fattispecie di reato anche alcune condotte collegate a motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. In relazione **all’articolo 2 (Modifiche all’articolo 604-ter del codice penale)** la disposizione integra la già prevista circostanza aggravante



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

speciale della discriminazione con l'inserimento dei su riportati motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. *Trattasi di norme di natura precettiva che sono inserite per uguagliare le situazioni discriminatorie emergenti nella realtà sociale a quelle che sono previste dalla normativa vigente. Le stesse, pertanto, allargando la previsione sanzionatoria e le aggravanti anche a nuove condotte socialmente riprovevoli non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.*

Infatti, per quanto concerne *l'articolo 3 (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)*, si rappresenta che la disposizione riafferma quanto già sancito nell'articolo 21 della Costituzione riguardo alla libertà di espressione di pensiero e manifestazione di convincimenti ed opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nel senso di ricondurre tale libertà a condotte legittime che non istighino all'odio ed alla discriminazione, riaffermando i principi ed i diritti fondamentali della persona: *la disposizione ha, pertanto, natura precettiva e non presenta riflessi di carattere finanziario. L'articolo 5 (Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)* si segnala anche per tale disposizione la sua natura ordinamentale e procedurale, atteso che la norma è diretta ad inserire tra i soggetti di particolare vulnerabilità anche le persone offese dai reati commessi per ragioni di odio basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. *La questione è di rilevanza per quanto riguarda l'adozione di specifiche cautele soprattutto per l'assunzione delle prove e rileva sotto il profilo procedurale, senza che vi siano riflessi dal punto di vista economico-finanziario.*

In relazione *all'articolo 4 (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)*, si rappresenta che le modifiche al decreto in esame riguardano oltre che la rubrica, integrata con i motivi di discriminazione più volte citati (odio basato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere), l'inserimento di ulteriori sanzioni accessorie sempre collegate a tali motivi nonché la previsione di condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per detti reati o la richiesta di messa alla prova per imputazioni che riguardano le medesime casistiche. In entrambi i casi, il condannato o l'imputato possono accedere ai benefici se viene loro concesso, previo il consenso dei medesimi, di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività (lavori di pubblica utilità).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si rappresenta che l'intervento in esame pur ampliando il novero delle fattispecie di coloro che possono essere ammessi al lavoro di pubblica utilità non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in quanto nel D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie anche per i detenuti e gli internati, in continuità alla previsione della legge di stabilità per il 2016 - art. 1, comma 312 ss., l. n. 208 del 2015 -, confermata anche per il 2018 ed il 2019 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 180). Il predetto Fondo è stato integrato a decorrere dall'anno 2020, delle necessarie risorse destinate alla copertura INAIL in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'importo pari a 3 milioni di euro, mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, si assicura che la disposizione normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) prevede che il 17 maggio sia riconosciuta come giornata nazionale contro discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, al fine di rimuovere i pregiudizi e di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione (comma 1). Tale giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici o un giorno di vacanza qualora cada in un giorno feriale o riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (comma 2). In occasione di tale giornata vengono organizzate cerimonie ed incontri anche da parte delle pubbliche amministrazioni e nelle scuole (comma 3). A tale riguardo, si evidenzia che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assicurato che le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere svolte dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si segnala l'opportunità



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

di inserire specifica clausola di invarianza finanziaria attraverso la quale confermare che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività connesse ed ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere) interviene a modificare il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, art. 7, assegnando all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), il compito di elaborare con cadenza triennale una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, avviando un processo di consultazione dei diversi soggetti, istituzionali e della società civile, coinvolti per competenza. La definizione e l'attuazione della Strategia richiede un sistema di governance multilivello, che deve coinvolgere tutti gli attori a vario titolo interessati alle politiche in materia, secondo un modello articolato e integrato che prevede l'azione sinergica delle istituzioni, della società civile, delle associazioni di categoria e di altri soggetti coinvolti. La collaborazione tra le istituzioni e i diversi stakeholder è di fondamentale importanza in quanto contribuisce a rendere l'azione pubblica più rispondente alle priorità e ai bisogni dei cittadini. La strategia nazionale prevede, quindi, un processo di consultazione permanente dei diversi soggetti, promosso e coordinato dall'UNAR, attraverso l'attivazione di appositi Tavoli di dialogo e confronto, finalizzati all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi e delle azioni concretamente realizzabili negli ambiti dell'educazione e dell'istruzione, del lavoro, della sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, della comunicazione e dei media. All'esito del processo di consultazione, l'UNAR elabora la strategia nazionale triennale volta a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Tale processo di consultazione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si rappresenta, inoltre, che le misure relative a educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e situazione carceraria, comunicazione e media, nonché specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, *potranno essere attuate dall'UNAR di concerto con i Ministeri competenti, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dedicati alle persone LGBT, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Si fa presente che precedentemente, in adesione al Programma del Consiglio d'Europa per l'attuazione e l'implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'UNAR, in qualità di Equality Body nazionale, è stato individuato come focal point per la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015, adottata con D.M. del 19 aprile 2013 dando avvio a un piano di azioni integrate e multidisciplinari.

L'articolo 8 (Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime) reca misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali risorse, come si evince dalla norma, sono destinate all'istituzione di un programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. In particolare, il provvedimento prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento; i centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Al riguardo, si segnala che lo stesso Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie, disposizioni che sono state elaborate tenendo conto dei dati raccolti sulle denunce del fenomeno, evidenziando, però, che spesso le vittime di omotransfobia evitano di denunciare il reato a causa della mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni preposte al rispetto dei propri diritti e che, pertanto, i dati rilevati possono risultare sottostimati rispetto alla dimensione reale del fenomeno stesso come da anni riportato dalle indagini realizzate dagli organismi preposti della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa e segnalato dalle associazioni LGBT, dall'UNAR e dall'OSCAD.

Con riferimento a tale disposizione si segnala che durante l'iter di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, oggi legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato introdotto l'articolo 105 quater che prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Il citato articolo 105 quater è stato di recente modificato, in sede di conversione, dall'articolo 38 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che riproduce nella sostanza la disposizione contenuta nell'articolo 8 del presente disegno di legge.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La modifica intervenuta dispone un finanziamento di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in sostituzione della disposizione contenuta nell'articolo 105 quater che lo prevede solo per il 2020, e destina tale finanziamento, nei limiti delle risorse ivi stabilite, all'istituzione di "un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 1-bis"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

In conclusione, la disposizione contenuta nell'articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellata



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dal recente decreto legge 104/2020, riproduce quasi integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, eccetto sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, nell'articolo 8, si fa rinvio ai reati previsti dagli articoli 604 bis e ter del codice penale, come modificati dalla stessa legge (rinvio che non poteva essere previsto nel nuovo articolo 105 quater); ed inoltre, mentre nell'articolo 8 si prevede che il programma sia definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, la novella introdotta prevede che lo stesso programma sia adottato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trattandosi di materia di competenza concorrente delle regioni.

Al riguardo si evidenzia la necessità di introdurre i necessari interventi di coordinamento normativo al testo in esame alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia.

In merito all'articolo 9 (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) si rappresenta che è demandato all'ISTAT lo svolgimento di indagini con cadenza almeno triennale che rilevino discriminazioni e violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, di rilevare le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti delle categorie oggetto di interesse e stimare il numero di persone che hanno subito esperienze discriminatorie, con particolare riferimento alle discriminazioni subite nel contesto scolastico e in quello lavorativo. La predetta indagine è realizzata secondo i quesiti già contenuti nell'indagine sulle discriminazioni condotta dall'ISTAT a decorrere dal 2011, a seguito di una Convenzione stipulata dall'istituto con il Dipartimento delle pari opportunità e rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese. Si rappresenta altresì che l'attività svolta dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) incardinato presso il Ministero dell'interno, in materia di discriminazioni, è un'attività istituzionale e di mera consultazione da parte dell'ISTAT, espletabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'articolo 10 (Copertura finanziaria) prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Al riguardo si evidenzia la necessità di introdurre i necessari interventi di coordinamento normativo, anche per gli aspetti finanziari legati alla copertura del provvedimento contenuti nell'articolo 10, in coerenza con le recenti innovazioni intervenute in materia, che prevedono lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie a regime per garantire lo svolgimento delle attività previste in attuazione dell'articolo 8 del testo in esame.

DIRETTORE GENERALE

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all'art. 4 dell'Atto Camera 107 e Abb. Testo Unico misure prevenzione contrasto discriminazione e violenza.

Con riferimento alla mail n. 10727 del 26 ottobre 2020, con la quale si richiedono chiarimenti sull'art. 4 dell'Atto Camera in oggetto, si rappresenta, per i profili di competenza, quanto segue.

L'articolo 4, comma 2, sostituisce il comma 1-ter del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, prevedendo, per alcuni delitti, in caso di condanna che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.


In merito si precisa che, a fronte di una dotazione annua di 3 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ultimo anno rendicontato relativo al 2019, sono stati utilizzati 659.627,81 euro.

A carico del suddetto Fondo è stata posta la copertura assicurativa Inail dei seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

Si rimette ai competenti Ministeri la valutazione dell'incidenza sul Fondo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per gli ulteriori soggetti, derivanti dalla disposizione in oggetto.

Giuseppe Lucibello



ALLEGATO 2

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle
attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

5687



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 6 OTT. 2020

Prot. n. 204784 / 2020

Rif. prot. entrata n. 0198214/2020

Allegati: 1

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Coordinamento legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 1824 A - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle
attività del settore florovivaistico – **Testo e relazione tecnica.**

Si fa riferimento al testo della proposta di legge in oggetto e alla relativa relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuti per le vie brevi il 30 settembre 2020.

Al riguardo, premesso che questo Dipartimento ha espresso il parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Agricoltura in sede referente con la nota n. 193839 del 21 settembre 2020, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente** per le motivazioni di seguito rappresentate.

Articolo 2 (Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

Il **comma 1** prevede di istituire un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.

Come riporta la relazione tecnica, detto Programma si svolge attraverso la rimodulazione di percorsi esistenti da effettuare nell'orario curriculare con personale già in organico e potendosi

RG

avvalere di eventuali collaborazioni esterne fornite senza oneri per l'amministrazione da studiosi o esperti di enti di studio o di ricerca del settore florovivaistico anche sulla base di protocolli senza oneri aggiuntivi.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** in quanto l'adozione di nuovi percorsi didattici comporta oneri aggiuntivi determinati dalla necessità di formare i docenti già presenti nella nuova disciplina o inserirne di nuovi. Peraltro, tali oneri non vengono quantificati, né vengono indicati i mezzi di copertura finanziaria.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'Istruzione.

Il **comma 2**, prevede, tra i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività *"il possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla regione"*.

La norma, così come redatta, sembra introdurre un nuovo diploma in materia orto-floro-vivaistica in aggiunta al diploma di perito agrario o equipollente, già esistente, determinando **oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti** connessi all'attivazione di nuovi corsi o discipline.

In merito, non appaiono sufficienti le rassicurazioni presenti nella relazione tecnica predisposta dal MIPAAF, che peraltro richiama la competenza per materia del Ministero dell'Istruzione.

Al **comma 3** si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisca concorsi di idee per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili.

La relazione tecnica evidenzia che già attualmente sono banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e che tali bandi sono finanziati nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 e pertanto la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che **la relazione tecnica non appare positivamente verificabile** in quanto non esaustiva: infatti le attività di cui al comma 3 dell'art 2 del provvedimento in esame non sembrerebbero rientrare tra quelle previste dall'art 4 della legge 499/1999. La relazione tecnica va quindi integrata con ulteriori dettagli e specifiche in merito.

Articolo 3 (Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

Al **comma 3** si estendono i benefici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

La relazione tecnica specifica che la norma richiamata prevede per il 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Nella relazione tecnica inoltre vengono stimati oneri per la detrazione pari a 0,5 milioni nel 2020, a 5,8 nel 2021 e a 3,6 milioni annui dal 2022 al 2030 ed effetti correlati alla spesa indotta (maggiore IVA, IRPEF, IRES e IRAP). Viene specificato che la previsione non modifica in ogni caso il tetto dei 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo previsto dalla suddetta norma agevolativa ed il relativo periodo dalla stessa previsto (anno 2020) e può comportare degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo.

Al riguardo nel rappresentare perplessità in ordine a quanto indicato nella relazione tecnica in quanto appare difficile l'applicazione pratica della norma solo fino al 2020 considerati i tempi tecnici dell'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi, si riporta di seguito la relazione tecnica trasmessa dal Dipartimento delle finanze con mail del 15 settembre 2020 e si esprime **parere contrario** per oneri privi di copertura finanziaria.

*“Il **comma 3** prevede che le detrazioni di cui all'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per sistemazione a verde) si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.*

In particolare, la proposta in esame introduce una detrazione del 36 per cento, da suddividere in 10 quote annuali, per l'acquisto di fiori e piante da interno, per una spesa massima detraibile di 500 euro a famiglia.

Al riguardo, si osserva che la previsione di un tetto di spesa per nucleo familiare mal si adatta alla detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF che, invece, prescinde dal reddito del nucleo familiare essendo l'IRPEF un'imposta di tipo personale. Si suggerisce, pertanto, di eliminare dalla proposta emendativa le parole “per nucleo familiare”.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che sulla base dei dati del modello IVA 2020, relativi all'anno d'imposta 2019, risulta che la spesa delle famiglie per piante e fiori è di circa 2,34 miliardi di euro.

Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -84,2 milioni di euro.

Nonostante la proposta faccia riferimento alla norma relativa alla detrazione delle spese per la sistemazione al verde (all'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) prorogata solo fino al 2020, si ipotizza che l'agevolazione in esame sia valida per l'anno d'imposta 2021.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2021	2022	Dal 2023 al 2031	2032	2033
IRPEF	0,0	-147,4	-84,2	63,2	0,0

- In milioni di euro”

Articolo 4 (Attività agricola florovivaistica)

Il comma 1 intende definire l'attività agricola florovivaistica quale quella attività esercitata dall'imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall'imprenditore agricolo professionale, come individuato dal d.lgs. n. 99 del 2004.

Il comma 2 definisce l'attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale.

La relazione tecnica fa presente che la previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell'alveo generale dell'attività agricola e che pertanto non si amplia la categoria degli imprenditori agricoli e quindi la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la RT espone i dati elaborati dal CREA e dall'ISTAT inerenti i seguenti codici ATECO: 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria) 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) 01.3 (riproduzione delle piante).

Al riguardo, si rappresenta che i codici ATECO citati attengono alla coltivazione e riproduzione di piante, mentre nel testo del provvedimento si cita anche la “commercializzazione del vegetale. A tal fine, si fa presente che dalle circolari 44/E del 2002-44/E del 2004, oltretutto dalla risoluzione 11/E/2018, il reddito agrario derivante dalla cessione di fiori e piante può essere considerato tale solo se questi vegetali sono stati oggetto di attività di manipolazione, trasformazione o di un processo di coltivazione o ricoltivazione. Solo in presenza di tali lavorazioni, quali attività agricole connesse, il reddito derivante dalla cessione di fiori e piante può essere considerato agrario, ai sensi dell'art. 32 TUIR. In caso contrario, se si tratta di puro commercio di fiori e piante, il reddito viene considerato di impresa, ai sensi dell'art. 56 TUIR.

Pertanto, si reputa necessario che, al fine di escludere **minori entrate per la finanza pubblica**, il testo del provvedimento, unitamente alla relativa relazione tecnica, specifichi che la cessione di vegetali deve essere connessa e successiva ad attività di manipolazione, trasformazione o di processo di coltivazione o ricoltivazione. In ogni caso, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 8 (Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

L'articolo prevede l'istituzione di un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

La disposizione e la relativa relazione tecnica definiscono "organo" l'istituendo coordinamento permanente, senza chiarirne la natura giuridica. Pertanto, considerata anche l'assenza di una clausola di invarianza, non appare possibile escludere l'insorgenza di **oneri non quantificati e non coperti** scaturenti dall'eventuale corresponsione, ai componenti del richiamato coordinamento, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In tal senso, non appare sufficiente che la relazione tecnica asserisce che la disposizione in esame non comporta oneri in quanto l'organo di coordinamento funzionerà con le risorse interne dei Ministeri interessati e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza fornire, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis legge 196/2009, puntuali elementi di quantificazione volti a dare dimostrazione dell'asserita invarianza finanziaria.

Articolo 9 (Piano nazionale del settore florovivaistico)

Prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il piano, di carattere strategico, sarà elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza, **si reputa necessaria un'integrazione della relazione tecnica** con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo. Inoltre va chiarito il rapporto con la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 18, che sembra prevedere al comma 2 una finalizzazione di risorse del Fondo di cui alla legge 499/1999 per uno dei possibili interventi da inserire nel Piano (attività di ricerca).

Articolo 10 (Qualità delle produzioni e marchi)

Prevede la possibilità per le Regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di istituire marchi in grado di fornire una riconoscibilità da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche, che garantisca le caratteristiche di qualità al consumatore.

Inoltre, prevede che il citato Ministero promuova i marchi nazionali che possono essere adottati dalle aziende florovivaistiche, promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore florovivaistico e l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

La relazione tecnica sostiene che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si reputano necessari **l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria ed una integrazione della relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo.

Articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione)

Si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga il Piano di Comunicazione e promozione, in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore.

La relazione tecnica sostiene che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi provvederà, a mezzo dell'Ufficio PQAI II – “Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo”, previsto all'articolo 7, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza, **si reputa necessaria un'integrazione della relazione tecnica** con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo. Inoltre va chiarito il rapporto con l'articolo 18 (al cui commento specifico si rinvia), che sembra prevedere al comma 1 la destinazione per tale finalità di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Articolo 12 (Centri per il giardinaggio)

La disposizione intende individuare i centri per il giardinaggio, che, possedendo i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, siano da considerarsi aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Ad essi si applicano le regole fiscali vigenti.

La relazione tecnica del MIPAAF esplicita che la norma non comporta un ampliamento del numero delle aziende agricole, ma riconosce piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano; in tal senso, la disposizione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di disciplina fiscale, al fine di escludere **minori entrate per la finanza pubblica**, è necessario acquisire la relazione tecnica del competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 14 (Contratti di coltivazione)

Il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Al **comma 2** si prevede che tali contratti di coltivazione possano essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito degli accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al **comma 3** si prevede che gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possano essere sostenuti anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. La relazione tecnica riporta che *“poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio”*.

Alla luce della relazione tecnica, **si rappresenta la necessità di inserire un comma 3-bis con una clausola di invarianza finanziaria.**

Al **comma 4** si prevede che, al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti, i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Premesso che la relazione tecnica risulta disallineata con il nuovo testo del provvedimento, si esprime **parere contrario** in quanto il fondo di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non presenta alcuna disponibilità finanziaria, in quanto utilizzato a copertura di vari interventi in fase di formazione del bilancio 2019-2021 e con la prima e seconda nota di variazione di bilancio 2019-2021. Si rinvia a valutazioni politiche ed al Ministero dell'interno l'opportunità di riformulare la disposizione nei termini di integrazione delle finalità del fondo enti locali di cui all'articolo 1, commi da 44 a 46, della legge n. 160 del 2019.

Articolo 18 (Copertura finanziaria)

Si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destini una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico e che una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, sia destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico.

La relazione tecnica fa presente che il Piano nazionale di settore stabilisce obiettivi e priorità tecniche che gli esperti del Tavolo tecnico elaborano per il Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché per le Regioni, che possono adottarli attraverso i PSR (Piano di sviluppo rurali). Inoltre per quanto attiene alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", la stessa prevede tra le proprie finalità la ricerca e lo sviluppo in campo agricolo e la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli compatibili con il settore florovivaistico. Pertanto, le disposizioni trovano copertura sulla base del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093868 del 04.09.2020, che ha individuato le finalità e le relative quote di riparto per il triennio 2020-2022.

Al riguardo, nel premettere che le disposizioni sono in contrasto con le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 9 e 11, si ritiene necessaria una relazione tecnica maggiormente dettagliata che dia dimostrazione della congruità degli oneri, benché qualificati come limite massimo di spesa. Per quanto attiene al citato decreto n. 9093868 /2020 del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, si fa presente che lo stesso attiene al riparto, per il triennio 2020-2022, delle risorse di cui alla legge 499/1999 tra varie finalità e iscritte sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che, ad oggi, è in corso di predisposizione il relativo decreto di variazione di bilancio ex art. 13, comma 5, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di attuazione del predetto decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base ad una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Pertanto, poiché il provvedimento in esame non ha concluso l'iter parlamentare mentre il decreto di attuazione del decreto 9093868/2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è di prossima predisposizione, appare non attuabile, in particolar modo per l'anno 2020, l'applicazione della disposizione del provvedimento in esame. Si fa inoltre presente che quanto rappresentato nella RT trasmessa non sembra corrispondere al dispositivo riportato nel precedente decreto n. 9093868/2020 nonché su quanto riportato nella nota a firma del Ministro di attuazione del suddetto decreto.. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

Con l'occasione, si formulano di seguito ulteriori osservazioni sul provvedimento in esame.

Articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

Si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, nel cui ambito vengono istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

Nella relazione tecnica si fa presente che presso il MIPAAF è già operante ed attivo analogo Tavolo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14.12.2012 e che presso uno specifico ufficio del Ministero sussistono le risorse umane impiegabili per funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo che si intende istituire, in quanto sono le stesse che operano nel tavolo istituito con il predetto decreto del 2012.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rammenta che, al comma 1, dopo le parole "settore florovivaistico" è opportuno inserire "con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".

Articolo 7 (Ufficio per il settore florovivaistico)

Si prevede che l'Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "PQAI II – Sviluppo e cooperazione", di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, venga ridenominato in "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo", le cui funzioni e compiti sono da individuarsi con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

Tenuto conto che la denominazione, le funzioni e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400/88, **si ribadisce la contrarietà già espressa** in quanto la disposizione in esame, oltre ad essere ultronea ed asistemica, appare non funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la previsione di individuare la specifica denominazione e le funzioni di un ufficio dirigenziale di livello non generale in una norma di rango primario finirebbe per irrigidire la struttura organizzativa complessiva del Ministero interessato. Ciò posto, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (A.C. 1824-A).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, commi 3 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'articolo 1 (Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica) intende recare disposizioni per disciplinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico. L'articolo 1, che indica come ricompresi in tale settore la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali suddivisi in 5 macro-comparti produttivi, definisce altresì la "filiera florovivaistica" che comprende oltre alle attività di tipo agricolo di cui al comma 1, le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio specificamente indicate alle lettere a) e b) del comma e al comma successivo. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico*) intende prevedere al comma 1 l'istituzione di un Programma finalizzato all'adozione di percorsi didattici tesi alla sensibilizzazione dei giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e sull'importanza della presenza del verde. Riguardo il predetto programma, che viene adottato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prevede che deve essere compreso nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo e pertanto l'adozione di tali percorsi potrà essere effettuata attraverso la rimodulazione di percorsi esistenti da effettuare nell'orario curricolare con personale già in organico e

potendosi avvalere inoltre di eventuali collaborazioni esterne fornite senza oneri per l'amministrazione da studiosi o esperti di enti di studio o di ricerca del settore florovivaistico anche sulla base di protocolli senza oneri aggiuntivi. Il comma 2 prevede che i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in Conferenza Unificata. Tali requisiti, tra i quali il possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione, vengono previsti per consentire agli operatori del settore florovivaistico l'esercizio dell'attività. In alternativa, si stabilisce che la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli: a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti; b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti. Premesso che la norma afferisce materia di competenza del Ministero dell'istruzione, si rappresenta che la proposta normativa non intende introdurre un nuovo diploma in materia orto-floro-vivaistica in aggiunta al diploma di perito agrario o equipollente, già esistente, ma intende invece esplicitare la necessità di adeguata formazione ed istruzione per poter esercitare professionalmente l'attività oggetto della presente disciplina generale che per la prima volta il legislatore intende fornire in maniera sistematica al settore florovivaistico. Al comma 3 si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisca concorsi di idee per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili. Al riguardo si evidenzia che già attualmente sono banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo; tali bandi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono finanziati nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 e pertanto la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (*Interventi per il settore distributivo florovivaistico*) intende prevedere al comma 1 la possibilità di individuare per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico, i siti regionali per le diverse zone del Paese idonei per piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico. Tale attività sarà svolta nell'ambito del Piano Nazionale per il settore florovivaistico e pertanto rientra nelle competenze istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il "Piano Nazionale per il settore florovivaistico" potrà pertanto attingere alle risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 ovvero nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 di carattere

ordinamentale fa riferimento a competenze amministrative, esercitate ordinariamente, in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di poter introdurre norme semplificate per il mutamento delle destinazioni e pertanto se ne evidenzia il carattere non oneroso. Il comma 3 infine estende i benefici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno; la norma richiamata prevede per il 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La proposta fa riferimento alla suddetta norma relativa alla detrazione delle spese per la sistemazione al verde prorogata solo fino al 2020. Si stimano oneri per la detrazione pari a 0,5 milioni nel 2020, a 5,8 nel 2021 e a 3,6 milioni annui dal 2022 al 2030 ed effetti correlati alla spesa indotta (maggiore IVA, IRPEF, IRES e IRAP). La previsione di cui al comma 3 non modifica in ogni caso il tetto dei 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo previsto dalla suddetta norma agevolativa ed il relativo periodo dalla stessa previsto (anno 2020) e può comportare degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo.

L'articolo 4 (*Attività agricola florovivaistica*) intende definire l'attività agricola florovivaistica quale quella attività esercitata dall'imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall'imprenditore agricolo professionale come individuato dal d.lgs. n. 99 del 2004. Al comma 2 si definisce l'attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale. La previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell'alveo generale dell'attività agricola. La disposizione non amplia la categoria degli imprenditori agricoli e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che l'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", prevede che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, "è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedicati alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività

medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". Per poter valutare in parte la portata finanziaria del settore legato all'attività agricola florovivaistica esercitata nella propria azienda dall'imprenditore agricolo, come per gli altri settori agricoli, si può far riferimento ai dati elaborati dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e dall'ISTAT. Dall'analisi dei suddetti dati è possibile dedurre che le imprese agricole iscritte nel registro imprese al 31.12.2019 risultano essere 13.633 (tabella 1), di cui 7.942 afferiscono al codice ATECO 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria); 1.948 al codice ATECO 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) e 3.772 al codice ATECO 01.3 (riproduzione delle piante). Quasi il 55% di queste imprese si concentra in quattro Regioni: Liguria (2.604 az.), Toscana (1.895 az.); Lombardia (1.546 az.) e Campania (1.270 az.). Con riferimento alle tipologie di produzione, la Liguria ha il primato delle aziende coltivazione di fiori in piena aria con 2.309 aziende, la Campania nella coltivazione di fiori in colture protette con 260 aziende e la Toscana con 1.132 per le aziende vivaistiche.


Questa ripartizione rispetta la vocazione delle aree di produzione (figura 1).

Tabella 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritte presso i registri delle imprese (2019)

Regione	01.19.1 coltivazione di fiori in piena aria	01.19.2 coltivazione di fiori in colture protette	01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	TOTALE
ABRUZZO	93	34	47	174
BASILICATA	17	3	22	42
CALABRIA	92	31	62	185
CAMPANIA	835	260	175	1.270
EMILIA ROMAGNA	274	53	220	547
Friuli VG	96	37	50	183
LAZIO	470	142	190	802
LIGURIA	2.309	199	96	2.604
LOMBARDIA	901	190	455	1.546
MARCHE	189	37	105	331
MOLISE	9	3	6	18
PIEMONTE	487	135	183	805
PUGLIA	327	193	159	679
SARDEGNA	145	58	79	282
SICILIA	580	165	340	1.085
TOSCANA	583	180	1.132	1.895
TRENTINO - ALTO ADIGE	63	31	68	162
UMBRIA	60	29	54	143
VALLE D'AOSTA	7	4	1	12
VENETO	405	164	329	898
TOTALE	7.942	1.948	3.773	13.663

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere sul Registro delle imprese attive


Figura 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritte presso i registri delle imprese per tipologia di coltivazione (%; 2019)



Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere

I dati prodotti dall'Istat nell'ambito di apposita indagine sono riferiti al 2016, ultimo anno disponibile (figura 2), hanno stimato la presenza di 5.482 aziende floricole che ricoprono una superficie di 7.443 ha dei quali 3.046, il 41% sono destinati a fiori in piena aria, 3.610 ha, cioè 49%, a fiori in serra e il restante 11% per un totale di 787 ha, a fiori in tunnel o campane. Con riferimento alla suddetta indagine le aziende risultavano distribuite in quasi tutte le regioni italiane: le principali regioni coinvolte nella produzione sono Liguria, Lazio, Campania, Sicilia, Toscana, Lombardia. Il maggior numero di aziende è localizzato in Liguria (1.151 aziende) dove è presente il 15% della superficie – si tratta infatti di aziende di piccole dimensioni- seguita dal Lazio, dove si trova il 25% della superficie destinata alle floricole; al terzo posto troviamo la Sicilia con 638 aziende e 1.295 ha. La superficie media aziendale italiana è di 1,36 ha e varia da 0,03 ha della Provincia Autonoma di Trento al 3,8 ha dell'Abruzzo.

Figura 2 Numero di aziende e superfici con fiori e superfici floricole



Fonte: SPA 2016 dati riportati all'universo (ISTAT)

In valore la produzione (PPB) del settore florovivaistico è stata stimata per il 2018 in 2,5 miliardi di euro, che rappresenta il 4,7% della produzione di base dell'agricoltura italiana (tabella 2). Il 2018 conferma l'andamento positivo del settore già iniziato nel 2017: la produzione è aumentata dell'1% trainata dalle produzioni vivaistiche (+1,7%) e da fiori e piante ornamentali (+0,3%), mentre per canne e vimini continua un andamento negativo (-4,8%).

Tabella 2 Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso per zone e tipologia di prodotto (migliaia di euro)

	2017	2018	Var. % 2018/17	Quota % 1
Fiori e piante ornamentali				
Nord-ovest	438.336,14	442.243,58	0,9	3,7
Nord-est	132.305,43	134.757,86	1,9	0,9
Centro	172.261,16	171.904,39	-0,2	2,2
Sud	419.652,31	416.722,94	-0,7	2,1
Italia	1.162.555	1.165.629	0,3	2,1
Vivai				
Nord-ovest	201.469,40	203.291,98	0,9	1,7
Nord-est	157.902,24	160.638,72	1,7	1,0
Centro	817.927,42	833.611,60	1,9	10,6
Sud	198.307,18	201.292,49	1,5	1,0
Italia	1.375.606	1.398.835	1,7	2,5
Canne e vimini				
Nord-ovest	224,25	211,76	-5,6	0,0
Nord-est	165,84	153,69	-7,3	0,0
Centro	854,82	818,06	-4,3	0,0
Sud	1.014,54	966,51	-4,7	0,0
Italia	2.259,45	2.150,02	-4,8	0,0

Fonte: elaborazioni dati ISTAT

Analizzando i dati regionali si osserva che il valore della produzione di fiori e piante ornamentali è localizzata per il 29% in Liguria, che si conferma quindi al primo posto tra le regioni produttrici italiane seguita da Sicilia, Campania, Lazio e Puglia. In tutte queste sono presenti importanti distretti produttivi di fiori e fronde recise come il Distretto Agricolo florovivaistico del Ponente Ligure e quello Campano. Per quanto riguarda il vivaismo ornamentale arbustivo e forestale la produzione proviene principalmente da Toscana, Veneto e Lombardia, dove, insieme al Piemonte risulta importante anche la produzione di piante acidofile (Camelia, Azalee, Rododendri etc.) localizzata nel distretto sorto lungo la sponda piemontese del Lago Maggiore (tabella 3). La produzione di canne e vimini è residuale per l'Italia.

Tabella 3 Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso per Regione (2018, migliaia di euro)

	Fiori e piante	Vivai	Canne e vimini	Totale
Piemonte	15.757	55.582	68	71.407
Aosta	-	23	-	23
Lombardia	83.130	141.628	143	224.901
Liguria	343.356	6.059	-	349.415
Trentino	3.281	2.153	-	5.434
Veneto	57.172	42.487	80	99.739
Friuli	11.818	52.864	73	64.755
Emilia	62.487	63.135	-	125.622
Toscana	44.685	765.365	611	810.661
Umbria	2.087	4.033	-	6.120
Marche	9.028	23.734	107	32.869
Lazio	116.105	40.480	100	156.685
Abruzzo	8.472	8.003	-	16.475
Molise	-	978	-	978
Campania	144.978	20.894	114	165.986
Puglia	92.757	57.041	-	149.798
Basilicata	591	3.033	-	3.624
Calabria	4.015	9.513	190	13.718
Sicilia	161.505	80.365	424	242.294
Sardegna	4.405	21.466	238	26.109
Italia	1.165.629	1.398.835	2.148	2.566.613

L'articolo 5 (*Distretti florovivaistici*) intende prevedere la possibilità, per le Regioni e le province autonome, di individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in

funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico) intende istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Tavolo tecnico del settore florovivaistico ove è già operante ed attivo analogo Tavolo. A tal riguardo il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14.12.2012 prevede il Tavolo tecnico del settore florovivaistico. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto individua il coordinatore del tavolo nel Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le funzioni del segretario sono svolte da Dirigente dell'ufficio competente per il settore florovivaistico, inserito nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica che si avvale quindi del personale del medesimo ufficio per i compiti di segreteria. Pertanto, sia per emolumenti sia per funzionamento, l'istituzione del Tavolo non comporta oneri finanziari in quanto la logistica, le strutture utilizzate e il personale sono individuati nell'ambito dell'amministrazione referente e non sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti di qualsiasi natura per i componenti, la maggior parte dei quali già in servizio presso le sedi pubbliche centrali. Pertanto, a legislazione vigente è già costituito, in condizioni di neutralità finanziaria, un analogo tavolo con un numero di componenti maggiore. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. In definitiva, l'istituzione del Tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il funzionamento sarà assicurato con le risorse disponibili presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito del Tavolo vengono inoltre istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Al comma 14 si prevede infatti che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente. Al riguardo presso l'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica (DIQPAI) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono presenti le risorse umane impiegabili per le finalità indicate dalla norma che ne rendono effettiva la sostenibilità nel quadro delle risorse esistenti.

L'articolo 7 (*Ufficio per la filiera del florovivaismo*) Nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione assume la denominazione di PQAI II – “Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo”. Si attribuisce ad un ufficio ministeriale già costituito sia la competenza sul monitoraggio della normativa sia gli ulteriori compiti relativi alla filiera del florovivaismo sulla base del previsto decreto ministeriale di cui al comma 2; l'ufficio potrà svolgere gli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenuto conto che l'attuale ufficio già esercita compiti e funzioni a favore del settore del florovivaismo; la previsione conferisce pertanto espressamente, attraverso l'integrazione nominale, alla struttura amministrativa deputata alla cura del settore florovivaismo, maggiore rilievo e specificità, riconoscendo la circostanza che il settore in parola rappresenta oltre il 5% del PIL agricolo. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy*) intende istituire, mediante decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con gli altri ministeri interessati, un organo di “coordinamento permanente” di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. Il predetto organo è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo ordinamentale e comunque i rappresentanti dei vari ministeri opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La previsione non comporta oneri in quanto l'organo di coordinamento funzionerà con le risorse interne dei Ministeri interessati. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Piano nazionale del settore florovivaistico*) intende prevedere che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Attraverso il predetto Piano saranno forniti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, tra le quali le tematiche per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, quelle legate alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale ed ad elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a

livello europeo. Il Piano ha una durata triennale. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane. Il Piano nazionale del settore florovivaistico mira a rappresentare, in sintesi, uno strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Al comma 3 si prevede che il Piano individui le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore. Al comma 4 si prevede che il Piano possa altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi. Al comma 5 è previsto che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il piano, di carattere strategico, sarà elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Qualità delle produzioni e marchi*) intende prevedere che le Regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici allo scopo di garantire il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità. Al comma 2, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico e si prevede, al comma 3, che lo stesso Ministero promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile e promuova l'adesione, come previsto al comma 4, a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti. Poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione) intende prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponesse un «Piano di comunicazione e promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto avvalendosi

dell'Ufficio PQAI II – “Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo”, previsto all'articolo 7. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi provvederà, a mezzo del suddetto ufficio, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La previsione non comporta oneri e non ha pertanto necessità di relativa copertura finanziaria.

L'articolo 12 (*Centri per il giardinaggio*) intende individuare i centri per il giardinaggio ovvero centri che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punto vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti. La disposizione identifica i centri per il giardinaggio quali luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1. In sintesi, i centri di giardinaggio, previsti dalla disposizione, sono aziende agricole che operano nel settore specifico del giardinaggio e del florovivaismo. Si evidenzia che la relativa qualifica è attribuita sulla base del possesso e del rispetto dei requisiti previsti dal Codice civile non configurandosi, pertanto, un ampliamento del numero delle aziende agricole ma riconoscendo piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (*Esercizio dell'attività di manutentore del verde*) intende prevedere l'adozione di un regolamento per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 154 del 2016 ed inerente alla figura professionale del manutentore del verde. Tale norma prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori e da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. In particolare, al comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 154 del 2016 si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del previsto attestato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 (Contratti di coltivazione) intende prevedere al comma 1 che al fine di favorire la stipulazione di contratti di coltivazione, le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la durata massima di sette anni. Il contratto di coltivazione può essere stipulato con aziende florovivaistiche che attuino direttamente la coltivazione, la preparazione della pianta, la fornitura, la sistemazione del sito d'impianto, la messa a dimora della pianta e la cura della stessa fino al momento dell'attecchimento. Il comma 2, prevede che il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche sia tramite la partecipazione di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili. Si prevede che le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale. Poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. Il comma 4 prevede allo scopo di favorire lo sviluppo del verde urbano che i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145/2018. La norma richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Il successivo comma 123 precisa che il fondo è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556 (programmi di edilizia sanitaria), 826 (semplificazione delle regole di finanza pubblica), 843 (concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario), e 890 (manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali. La norma ha l'effetto di consentire un'ulteriore finalizzazione (peraltro coerente con quelle già individuate a legislazione vigente) nel quadro di risorse configurate entro un tetto di spesa annuo, pertanto sfuggendo la relativa verifica alla diretta competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rinvia alla conferma che alla sua attuazione si potrà provvedere in sede di programmazione e di riparto del Fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incidere su programmi o interventi già avviati.

L'articolo 15 (Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori) intende prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce

iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in particolare dell'articolo 152 e seguenti, è già in atto secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 387/2016 come modificato o dal D.M. del 31 gennaio 2019 (G.U. S.G. n 67 del 20.03.2019) recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori". Le iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale sono attuate, senza ulteriori oneri, secondo quanto indicato nei predetti Decreti nonché nell'ambito del Tavolo di filiera costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I suddetti decreti ministeriali già contemplano una propria clausola di invarianza finanziaria in quanto si deve provvedere all'attuazione di quanto previsto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Criteri di premialità nell'ambito dei PSR) intende prevedere al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano nazionale del settore florovivaistico previsto all'articolo 9 dal provvedimento, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale. Al comma 2 si prevede che le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR (Piani di sviluppo rurali) annuali e pluriennali. I "criteri di premialità" hanno natura programmatica e ordinamentale, la disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Clausola di salvaguardia) intende prevedere che le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 (Copertura finanziaria) La disposizione prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere

sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo. Il comma 2 prevede che una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano. Riguardo il Piano nazionale di settore si evidenzia che lo stesso stabilisce obiettivi e priorità tecniche (armonizzate e condivise a livello nazionale) che gli esperti del Tavolo tecnico elaborano per il Ministero delle politiche agricole e forestali ma anche per le Regioni che possono adottarli attraverso i PSR (Piano di sviluppo rurali). Il Piano di settore viene approvato con specifica intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui alla autorizzazione di spesa relativa alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", sono destinate alla finalità della ricerca e sviluppo in campo agricolo ed alla tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e pertanto compatibili con le proposte relative al settore florovivaistico del Tavolo e previsti dal Piano. Pertanto, le previsioni dei commi 1 e 2 trovano copertura sulla base del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093868 del 04.09.2020 che ha individuato le finalità e le relative quote di riparto per il triennio 2020-2022.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Filippo M. TRUJANO

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria ANCMA) 102

Audizione di rappresentanti dell'Associazione trasporti (ASSTRA) 102

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 108

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria ANCMA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione trasporti (ASSTRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva – ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Il Regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale del testo.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Tali emendamenti saranno successivamente trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno invece essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Rammenta infine che è consentita la presentazione di relazioni di minoranza, che saranno trasmesse alla XIV Commissione, dove potranno essere illustrate da uno dei proponenti.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, evidenzia che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670, recante « *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020* ».

Ricorda che la legge europea – ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge n. 234 del 2012 – è presentata annualmente dal Governo alle Camere al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, con particolare riferimento alla prevenzione, o alla chiusura, di procedure di infrazione, nonché all'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

L'articolato del disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli 1-10);

spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15);

fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18);

affari economici e monetari (capo IV, articolo 19-21);

sanità (capo V, articoli 22-24);

protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27);

ambiente (capo VII, articolo 28);

energia (capo VIII, articolo 29).

Il capo IX (articoli 30-33) reca ulteriori disposizioni, mentre l'articolo 34, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, avverte che si limiterà in questa sede a richiamare il contenuto degli articoli 16 e 18, rientranti nel capo III, avente ad oggetto la materia della fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni e gli articoli 19 e 20, rientranti nel capo IV, affari economici e monetari, di competenza della Commissione Finanze.

L'articolo 16 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cosiddetta *call-off stock*, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme comunitarie, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato Membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

La direttiva (UE) 2018/1910 avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva stessa. La citata procedura di infrazione 2020/0070 richiama l'attenzione del Governo sulla circostanza che il predetto termine è scaduto senza che siano state comunicate alla Commissione le misure per il recepimento completo.

L'articolo 16 apporta quindi modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, al capo II del titolo II, rubricato «Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto», i nuovi articoli 38-*bis*, 41-*bis* e 41-*ter* e modificando gli articoli 41 e 50.

In particolare i nuovi articoli 38-*bis* e 41-*bis* disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato, secondo il regime semplificato e armonizzato del cosiddetto *call off-stock*, previsto dall'articolo 17-*bis* della direttiva IVA.

Si tratta di una semplificazione tesa ad evitare che il cedente effettui:

una cessione presunta nello Stato di partenza (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato Membro per esigenze della sua impresa);

un conseguente acquisto presunto nello Stato di arrivo (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa);

una successiva cessione «interna», con obbligo di identificazione ai fini IVA nello Stato Membro di arrivo dei beni.

Ricorda che tale semplificazione trova già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del *call-off stock* delineato dalla direttiva. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1910 consente di disciplinare in via normativa l'istituto e di introdurre nell'ordinamento anche le più dettagliate e articolate disposizioni unionali.

Si prevede poi l'introduzione del nuovo comma 2-*ter* all'articolo 41 del citato de-

creto-legge n. 331 del 1993, volto a chiarire che requisito sostanziale della cessione intracomunitaria non imponibile è la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato Membro, e la compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

Il nuovo articolo 41-ter recepisce l'articolo 36-bis della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, relativo alle già menzionate operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri.

In proposito ricorda che, per evitare l'applicazione di criteri diversi tra gli Stati Membri che determini una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni, l'articolo 36-bis della direttiva IVA individua quale cessione, tra quelle della « catena », deve considerarsi come cessione intracomunitaria non imponibile, offrendo così certezza agli operatori. In attuazione di tale disposizione, l'articolo 41-ter del decreto-legge n. 331 del 1993 definisce la nozione di cessioni a catena e di operatore intermedio; disciplina l'ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto delle cessioni a catena ha inizio in Italia e la diversa ipotesi in cui l'Italia è lo Stato di arrivo dei beni e il trasporto è effettuato da un operatore intermedio. Sono infine escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 41-ter le vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che assumono la veste di rivenditori dei beni stessi, secondo l'articolo 14-bis della direttiva IVA.

Sono infine apportate modifiche di coordinamento all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari. In particolare:

si abroga il comma 1, il cui contenuto è ora trasfuso nell'articolo 41, comma 2-ter, precedentemente illustrato;

si introduce un nuovo comma 5-bis, che, recependo l'articolo 243, comma 3, della direttiva IVA, istituisce un apposito registro, il quale dovrà riportare specifiche

informazioni sui beni in regime di *call-off stock*, sul loro trasporto e sui destinatari;

si integra il comma 6 al fine di prevedere l'obbligo di inserire nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie anche il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di *call-off stock*, nonché le eventuali modifiche del contratto.

L'articolo 18 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di « passaporto europeo » degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica. L'intervento è finalizzato a completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

La citata direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo n. 72 del 2016, che ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e al decreto legislativo n. 141 del 2010, con il quale era stata data attuazione alla previgente normativa europea (direttiva 2008/48/CE) in merito, tra l'altro, alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo in particolare che:

la Banca d'Italia è designata quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori;

l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Sono inoltre previsti obblighi di informativa e di notifica, nonché attività di vigilanza nei settori nei quali non vi sia piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione;

l'autorità competente dello Stato membro di origine, in relazione ai soggetti da questa autorizzati e operanti in Italia, può effettuare ispezioni presso le relative succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

Sono quindi disciplinate la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – OAM e le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea.

È inoltre attribuita all'OAM l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali, attribuendo di conseguenza al medesimo Organismo specifici poteri, da esercitare nelle forme e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'OAM collabora con la Banca d'Italia anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'OAM stesso l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Il comma 3 dell'articolo 18 modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, con il quale era stata data attuazione alla previgente normativa europea (direttiva 2008/48/CE) in merito, tra l'altro, alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in at-

tività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le modifiche riguardano:

l'inclusione dei soggetti autorizzati in un altro Stato membro, operanti in Italia in regime di « passaporto europeo », fra quelli in relazione ai quali l'OAM determina e riscuote i contributi;

l'obbligo per l'OAM di eseguire la comunicazione relativa al ritiro dell'abilitazione di un intermediario del credito da parte dello Stato membro di origine alle autorità competenti degli altri Stati membri, da effettuare entro quattordici giorni dalla cancellazione dai relativi elenchi;

le informazioni che devono essere inserite nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 139 del 2015 per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il comma 1 dell'articolo 19, che novella le disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, obbliga le società in nome collettivo o in accomandita semplice a redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, come disciplinato dall'articolo 26, relativo alle imprese controllate, del decreto legislativo n. 127 del 1991. Inoltre, in presenza dei presupposti ivi previsti, il suddetto obbligo si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 2 dell'articolo 19 apporta una serie di modificazioni al Codice Civile. In particolare:

si prevede che, nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge, debbano essere indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione e le medesime informazioni devono essere indicate nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata;

agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni riguardanti:

1. il bilancio delle micro-imprese;
2. la facoltà di iscrivere, nel bilancio in forma abbreviata, i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;
3. la facoltà di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo);

l'informazione circa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata, riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio, deve essere corredata dell'indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Il comma 3 dell'articolo 19 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 127 del 1991, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati. In particolare si prevede che:

al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'im-

presa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese;

le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite;

ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati sono da considerarsi su base consolidata. A tal fine la verifica del superamento dei limiti numerici in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati può essere effettuata su base aggregata, senza effettuare le operazioni di consolidamento;

l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, contenuto nella nota integrativa, deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 19 si applicano per la prima volta ai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

La norma stabilisce che gli amministratori dell'emittente sono responsabili del-

l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento, con particolare riferimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, alle attività di taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

È inoltre introdotto l'obbligo per i revisori degli emittenti di esprimersi sulla conformità al citato regolamento dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria.

La Consob stabilisce con regolamento le eventuali disposizioni attuative.

Ritiene inoltre opportuno segnalare che l'articolo 17, che dà attuazione al regolamento (UE) n. 608/2013, introduce nell'ordinamento una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base alla quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE e individua, quale organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto.

Evidenzia infine che l'articolo 21, al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998).

In particolare, la disposizione:

modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate;

introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider secondari*);

innalza da tre a quattro anni il periodo massimo di reclusione per reati con-

nessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari;

limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto che nessuno intende intervenire, propone – ove i colleghi concordino di considerare concluso con la seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento – di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di giovedì 29 ottobre 2020.

La Commissione concorda.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Atto n. 197.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, segnala che l'Atto del Governo n. 197 in esame contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio

2018, n. 68, col quale è stata attuata nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), direttiva che ridisegna le regole di comportamento sia delle imprese di assicurazione sia degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Rileva che fine ultimo della normativa è la tutela della clientela che si esplica in una serie di presidi *ex ante* ed *ex post* di cui le imprese e gli intermediari assicurativi si dovranno munire. Inoltre i distributori dovranno agire sempre in modo onesto, imparziale e professionale per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

Ricorda che la normativa IDD è parte di un articolato progetto legislativo dell'UE, comprendente la normativa MiFID II e PRIIPS, finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei risparmiatori e alla ricostruzione della fiducia nei mercati finanziari.

Nello specifico, attraverso la direttiva IDD si introduce un nuovo termine, quello del « distributore di prodotti assicurativi » che comprende sia le imprese assicurative che distribuiscono i prodotti direttamente senza intermediari, sia gli stessi intermediari assicurativi.

In attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, legge n. 163 del 2017, sono modificati il Codice delle Assicurazioni Private, CAP, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (articolo 1), lo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018 e il decreto-legge n. 132 del 2014 sulla definizione dell'arretrato in materia di processo civile (articolo 2). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Le modifiche attengono alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro Unico Intermediari), all'attività prodromica alla conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.

Si sofferma quindi sul comma 16 dell'articolo 1, che novella l'articolo 134, comma 4-*bis* del CAP, il quale disciplina l'RC auto familiare.

Con le modifiche in esame si chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.

Rileva quindi che la modifica proposta appare incidere direttamente sulla disciplina sostanziale dell'RC auto familiare ed esula pertanto dai criteri di delega di cui al citato articolo 5 della legge n. 163 del 2017, riguardanti la disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi.

Si riserva pertanto – in conclusione – di formulare una proposta di parere sullo schema in esame nella prossima seduta, già convocata per la giornata di domani.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 110

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 111

ALLEGATO (*Parere approvato*) 119

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 112

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (*Esame e rinvio*) . 113

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, alla luce di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, comunica di aver predisposto – ai sensi dell'articolo 25 del regolamento – il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre ottobre-dicembre:

OTTOBRE 2020

Discussione delle risoluzioni 7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti,

7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Su beni culturali e tecnologia digitale.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 2372 Lupi e altri, recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

NOVEMBRE 2020

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2214 Gallo e altri in materia di sicu-

rezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 544 Gelmini e Aprea e C. 2387 Invidia, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola).

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1735 Lattanzio, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e per la liberalizzazione del settore.

DICEMBRE 2020

Discussione di risoluzioni da individuare, su proposta di deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 835 Ascani, in materia di imprese culturali e creative.

Ricorda che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinare, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia.

Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al

di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso che la III Commissione sta attendendo il parere per concludere l'esame in sede referente, ricorda che il relatore, deputato Fusacchia, ha svolto la relazione introduttiva il 13 ottobre e che nella stessa seduta ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione. È poi intervenuto il deputato Mollicone, tra l'altro per chiedere al relatore di valutare per il parere alcune

possibili osservazioni o condizioni che si riservava di fargli avere. Chiede quindi al relatore se intende presentare una nuova proposta di parere

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), *relatore*, conferma la proposta di parere formulata nella seduta del 13 ottobre (*vedi allegato*), chiarendo che il deputato Mollicone, con il quale si è confrontato, si è riservato di presentare le sue proposte di modifica del testo nella fase di esame successiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea avviene ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, il quale prevede che ciascuna Commissione esamini le parti di propria competenza e approvi, a conclusione, una relazione per la XIV Commissione, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che possono essere presentate relazioni di minoranza. È anche possibile la presentazione di emendamenti, che, se approvati, sono acclusi alla relazione per la XIV Commissione, che può respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata – insieme alle altre Commissioni di settore – a esprimere alla XIV Commis-

sione il parere sui profili di competenza del disegno di legge europea 2019-2020, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea.

Ricorda altresì che la legge europea è uno dei due provvedimenti annuali previsti dalla legge n. 234 del 2012 per recepire nell'ordinamento italiano gli atti normativi dell'Unione europea. La legge n. 234 ha integralmente riformato il processo di recepimento della normativa europea, prevenendo, in particolare, lo sdoppiamento del precedente strumento – la legge comunitaria – in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene solo le deleghe legislative al Governo necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie; e la legge europea – come quella in esame – che è un provvedimento immediatamente efficace e che reca essenzialmente disposizioni di modifica o abrogazione di leggi italiane che siano contrastanti con il diritto dell'Unione europea, o siano oggetto di procedure di infrazione o che siano comunque necessarie per dare diretta attuazione al diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

Riferisce che il disegno di legge C. 2670 è stato presentato alla Camera dei deputati il 21 settembre 2020. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul testo, senza osservazioni.

Precisa che il disegno di legge contiene 34 articoli, raggruppati in 9 capi, che intervengono in numerosi ambiti, ma toccano solo da lontano le competenze della Commissione. Gli ambiti sono spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo IX, riguardano il Comitato interministeriale

riale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché l'ambito di competenza della VII Commissione non è investito direttamente dalle disposizioni del disegno di legge, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per una disamina dettagliata del testo. Si limita a richiamare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori e modifica il decreto legislativo n. 206 del 2007, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare l'articolo inserisce l'attività professionale di ostetrica tra quelle che hanno la possibilità di beneficiare del cosiddetto « regime dei diritti acquisiti »: il regime in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni. In secondo luogo, l'articolo modifica il decreto citato per specificare che la formazione medica specialistica comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione per tutte le specializzazioni indicate nell'allegato del medesimo decreto legislativo n. 206. Inoltre, si recepisce la disposizione europea che specifica che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti.

Alessandro MELICCHIO (M5S), ricordato che la proposta di legge C. 395 Gallo, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, discussa dalla VII Commissione in sede referente, è stata approvata dalla Camera dei deputati nel mese di marzo dello scorso anno, auspica che essa

concluda rapidamente il proprio *iter* al Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372 Lupi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno prevede l'inizio dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2372 Lupi, recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito la proposta di legge nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Paolo LATTANZIO (MISTO), *relatore*, premette che la proposta di legge C. 2372, di cui oggi si avvia l'esame, reca come prima firma quella del deputato Lupi, ma è sottoscritta trasversalmente da colleghi di più gruppi, anche di opposizione, tra cui tre componenti della VII Commissione: oltre a lui, i deputati Toccafondi e Frassinetti.

Precisa che il testo si compone di 10 articoli e prevede che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sia introdotto nel metodo didattico, in maniera sperimentale e su base volontaria, l'utilizzo

delle *soft skills*, *non cognitive skills*, o *life skills*. Si tratta di quella sfera personale che attiene al temperamento, agli atteggiamenti, alla motivazione, all'approccio ai rapporti interpersonali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita, del lavoro, dell'apprendimento, delle relazioni.

Sottolinea che tale aspetto risulta senza dubbio centrale in questa fase storica, in cui le capacità personali di reazione, di resilienza, di rispetto ed etica, la stabilità emotiva di fronte a forti stress devono essere fortemente alimentate e sostenute, sia dal punto di vista individuale, sia da quello comunitario.

Proprio in merito ai forti cambiamenti imposti a tutti a causa della diffusione del virus, ritiene importante rileggere politicamente la proposta in esame alla luce della trasformazione della quotidianità di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi: la sfera emotiva e quella relazionale hanno acquisito un valore crescente, laddove la socialità, il gioco, il contatto fisico sono venuti meno. Inoltre le restrizioni allo svolgimento « normale » delle proprie attività quotidiane per i più giovani – ma ciò vale ovviamente anche per gli adulti – diventa un fattore di forte stress: dunque diventano importanti tutte quelle componenti personali come la resilienza, la capacità di adattamento e reazione.

Ricorda che James Heckman, premio Nobel per l'economia nel 2000, ha spesso proposto nei suoi studi l'importanza di investire sul capitale umano delle giovani generazioni. Tale capitale umano prende forma durante tutto l'arco della vita ed è influenzato principalmente dal contesto familiare, in seguito da quello scolastico e poi da quello lavorativo: questo comprende sia le abilità cognitive, ma si sostanzia anche su tutte quelle capacità non cognitive, socio-emotive e relazionali – oltre che la loro interazione dinamica nella persona. Riferisce che, in un suo studio del 2001, Heckman evidenzia come molto spesso i sistemi di valutazione scolastici ed accademici falliscano perché tengono in conside-

razione meramente le capacità di tipo cognitivo, che non esauriscono il ventaglio di caratteristiche propedeutiche ad una buona riuscita nel mondo del lavoro. Il sistema educativo, al fine di arrivare ad una valutazione « reale » delle capacità della persona, dovrebbe senza dubbio includere le capacità non cognitive. A conclusione del suo studio, Heckman evidenzia che non vi sia una definizione ben inquadrata e precisa delle *non cognitive skills*, tratto, questo, comune alla letteratura internazionale sul tema, che si riferisce alle competenze non cognitive in maniera molto eterogenea: in esse possono essere ricomprese ad esempio tutte quelle qualità personali come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, intelligenza emotiva oppure – secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità – ci si può riferire alle *life skills*: ossia consapevolezza di sé; gestione delle emozioni; gestione dello stress; comunicazione efficace; relazioni efficaci; empatia; pensiero creativo; pensiero critico; prendere decisioni; risolvere problemi.

Appare dunque chiaro che il panorama delle *non cognitive skills* è estremamente variegato: ritiene quindi importante tracciare un profilo chiaro nel testo per identificare quali componenti siano essenziali in questo contesto, onde evitare di lasciare una definizione troppo vaga. Ed è altrettanto chiaro, ma su questo reputa indispensabile un confronto approfondito in Commissione, che non si tratti di una « materia o disciplina », bensì di un insieme di capacità e attitudini da far emergere, da sviluppare, con funzione quasi maieutica, come anche di sensibilità trasversali, come infatti la proposta di legge specifica.

In merito all'articolo 1, suggerisce di fare riferimento ad una « sperimentazione di un metodo didattico che consenta lo sviluppo di competenze non cognitive negli studenti » piuttosto che « all'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico ».

Successivamente, evidenzia che lo stesso articolo 1 contiene alcuni esempi di competenze non cognitive come l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva, l'aper-

tura mentale. Come evidenziato poco prima, a tale elenco, sicuramente non esaustivo, si potrebbero aggiungere la motivazione, i tratti personali, la capacità di autocontrollo, di concentrazione, la perseveranza, la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione di problemi, come indicato nel successivo articolo 3, con il cui contenuto andrebbe operata un'armonizzazione, al fine di descrivere un *corpus* di competenze più organico ed inquadrato. Si tratta di considerare competenze che non siano solo finalizzate ai risultati scolastici ma – in un'ottica più vicina al metodo montessoriano – ad approcciarsi anche in maniera diversa all'apprendimento, considerandolo come un processo che fa parte della vita nel suo complesso quotidiano nonché nelle sue diverse fasi e che avviene in maniera più spontanea e meno vincolata. Ricorda che, secondo il metodo Montessori, infatti, ogni bambino ha una innata creatività, che viene spesso imbrigliata e repressa da regole e limiti educativi stringenti. Permettere una maggiore libertà in tal senso porta automaticamente ad uno sviluppo innato di responsabilità e ad una più solida disciplina, funzionale all'apprendimento in sé, nozionistico e non.

Ritiene fondamentale specificare che l'introduzione, o meglio il riconoscimento del valore delle competenze non cognitive nella scuola secondaria di primo e secondo grado, può rappresentare anche uno strumento a sostegno di una strategia educativa mirata alla prevenzione della povertà educativa e della dispersione scolastica. Sulla questione – e dunque sulla necessità di azione – ricorda che la Raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 invitava l'Italia ad adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, per quanto qui interessa, di migliorare le competenze, comprese quelle digitali. Più nello specifico, il Considerando n. 19 evidenziava che il conseguimento delle competenze di base varia notevolmente tra le regioni e il tasso di abbandono scolastico è ben al di sopra della media dell'Unione (nel 2019, 13,5 per cento contro 10,3 per cento), in particolare

per gli studenti che non sono nati nell'Unione (33 per cento).

Evidenzia come tali considerazioni assumano particolare rilevanza in questo momento storico: la pandemia ha infatti portato a galla la persistenza di un profondo *gap* educativo e di una alta percentuale di dispersione scolastica, alimentate entrambe dalla presenza di sempre maggiori disuguaglianze nel tessuto economico e sociale del Paese. Inoltre tutte le analisi indicano come, a seguito dell'uscita dalla pandemia, il tema delle disuguaglianze, e di conseguenza dell'abbandono scolastico, risulterà ulteriormente accentuato. La possibilità di sostenere lo sviluppo di tutte quelle competenze specifiche e personali di ogni singola alunna o singolo alunno promuove senza dubbio una forma di uguaglianza effettiva in linea con un'idea progressista e sostenibile di educazione, che permetta a tutte e a tutti di concludere il ciclo scolastico e di accrescere il proprio livello di istruzione. Sottolinea che nel nostro Paese, ad uscire precocemente dal diritto all'istruzione e ad ottenere i peggiori risultati in termini di apprendimento, è quasi sempre un ragazzo/a di una famiglia povera che, così, conoscerà, con ogni probabilità, un condizionamento negativo precoce delle possibilità di sviluppo personale.

In base all'articolo 2, le scuole possono partecipare alla sperimentazione attraverso gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali, ovvero reti di scuole già costituite o da costituire che presentano un progetto al Ministero dell'istruzione, ai fini della sua valutazione e approvazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 7.

L'articolo 3 prevede l'interdisciplinarietà della sperimentazione, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione. Evidenzia che, anche in questo caso, lasciare autonomia alle istituzioni scolastiche implica una più ampia possibilità di adattamento alle reali attitudini dei singoli discenti o – in senso allargato – delle classi in cui viene attuata la sperimentazione, nonché alla quota di autonomia relativa ai piani di offerta formativa trien-

nali. Si dispone, quindi, che l'innovativa pratica didattica deve essere orientata a far sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione di problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione, la capacità di interazione. Sono esclusi incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 4 stabilisce che la sperimentazione ha inizio nell'a.s. 2021/2022 e ha una durata di tre anni, di cui il primo dedicato alla formazione dei docenti, e il secondo e il terzo dedicati propriamente all'introduzione del nuovo metodo didattico. In relazione al processo effettivo di sperimentazione, rileva due punti specifici: il primo è relativo a chiarire in maniera precisa se la sperimentazione impatterà in maniera trasversale tutte le discipline o soltanto alcune; in secondo luogo, ritiene che nell'implementazione della sperimentazione sia necessario il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici competenti per il coordinamento didattico.

L'articolo 5 destina alla formazione dei docenti sul nuovo metodo didattico – che sarà svolta da enti accreditati per la formazione, scelti dalle stesse istituzioni scolastiche interessate – una quota pari a 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107 del 2015, che ha autorizzato per l'attuazione di detto Piano la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 6 dispone che la medesima commissione incaricata di valutare e approvare il progetto di sperimentazione ha anche il compito di effettuare la valutazione della sperimentazione al termine del secondo e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché – novità che non compare negli articoli precedenti – al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. Poiché le *non cognitive skill* rappresentano capacità che si sviluppano lungo tutto il percorso di crescita, ritiene importante pen-

sare ad un monitoraggio anche nella scuola primaria, non previsto dalle disposizioni nell'articolo.

L'articolo 7 dispone che la commissione incaricata di valutare e approvare il progetto di sperimentazione, nonché di procedere al monitoraggio e alla valutazione della stessa sperimentazione, è costituita da 8 componenti, di cui 4 docenti universitari e 4 dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione. Auspica che la composizione della commissione possa essere aperta anche ad altre figure esperte, ma non organiche al mondo accademico e scolastico.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione, che abbia anche la capacità di affrontare in maniera strutturata una programmazione che guardi approfonditamente anche a tutti gli aspetti di natura pedagogica e relazionale, profondamente trascurati in questa fase emergenziale e che abbiamo la possibilità di rendere più rilevanti proprio attraverso il risalto delle *non cognitive skills*.

L'articolo 9 stabilisce che, al fine di incentivare l'introduzione del nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti capacità non cognitive, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti. Invita a non considerare tale articolo come una disposizione residuale, poiché la famiglia è la prima alleata della scuola nel quadro di quella comunità educante di cui tanto si è discusso negli ultimi mesi, in cui si sono cercate soluzioni alternative per un ripensamento della scuola in ottica di prossimità. Dunque non solo uno sviluppo di competenze più allineate con le predisposizioni personali di ogni alunna o alunno, ma anche un pieno coinvolgimento della realtà che li circonda, a partire proprio dal contesto familiare. Ciò si riconnette anche alla definizione dei Patti Educativi territoriali che, ampliando il cerchio tracciato attorno al mondo della scuola, includono anche tutti quegli attori – come le orga-

nizzazioni del terzo settore – che diventano componente fondamentale nell'erogazione di servizi educativi, anche nella sfera delle competenze non cognitive.

L'articolo 10 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione dei criteri per la partecipazione alla sperimentazione.

Concludendo, sottolinea che, in generale, la proposta di legge concede finalmente risalto a tutte quelle competenze – considerate fino ad ora residuali – ma che invece partecipano in maniera decisa al percorso educativo delle studentesse e degli studenti. Ritiene che sia necessario riorganizzare in maniera più precisa – dettagliando e armonizzando – le componenti del testo, in modo da rendere la proposta uno strumento efficace di valorizzazione delle competenze non cognitive anche alla luce, come esplicitato in premessa, dei violenti cambiamenti che investono tutti e tutte in questa fase caratterizzata dalla pandemia e inevitabilmente dalla necessità di ripensare l'intero sistema, partendo proprio dalla scuola o, meglio, dagli studenti e dalle studentesse.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente disamina che ha dato della proposta di legge in esame, esprime apprezzamento per l'opportunità che essa offre alla Commissione per riflettere e portare avanti un lavoro su un tema importante. Ritiene che la proposta sia una utile base di partenza, anche se il testo dovrà essere meditato e migliorato per tenere conto sia dei cambiamenti intervenuti nella scuola, sia dei possibili effetti futuri della pandemia sul sistema della scuola italiana.

Marco BELLA (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge del suo gruppo sulla stessa materia.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), intervenendo a titolo personale, esprime perplessità in merito alla proposta in esame, che prevede iniziative per stimolare, per di più in via solo sperimentale, una sensibilità

che, a quanto le risulta, è già viva all'interno delle scuole. Ritenendo che l'attenzione alle competenze non cognitive sia ormai ben radicata e consolidata nella scuola italiana e nei corsi di formazione per i docenti, non ravvisa la necessità di intervenire con legge per stimolarne la diffusione. Pur apprezzando pertanto le buone intenzioni dei presentatori della proposta di legge e rispettando il lavoro che è stato fatto ai fini della sua presentazione, ritiene di dover sollevare più di un dubbio sulla necessità del provvedimento in esame. A suo avviso, considerato che non si tratta di introdurre una novità sconosciuta al mondo della scuola, per promuovere la diffusione di un metodo didattico attento alle competenze non cognitive non occorre una legge, potendosi intervenire con provvedimenti ministeriali, né occorre una sperimentazione. Non occorre neanche prevedere con legge che uno specifico finanziamento sia destinato a questo tipo di formazione dei docenti, che può ben essere coltivata nell'ambito della più generale formazione dei docenti. Ribadisce che le sensibilità di cui la proposta di legge si preoccupa sono sviluppate in Italia già da dieci o vent'anni e non necessitano di sperimentazioni, ma semmai di un indirizzamento, che può realizzarsi con atti ministeriali, senza nuove leggi, anche perché sono già troppe le norme di legge che governano la didattica.

Angela COLMELLERE (LEGA) osserva che l'educazione alle competenze non cognitive non è una novità, essendo già prevista sia a livello europeo sia dalla normativa nazionale. Ciò che però deve essere sviluppato, a suo avviso, sono le competenze degli insegnanti, affinché diventino capaci di far emergere nei ragazzi le *skill* di cui si parla. Fa presente che il problema non è creare la sensibilità tra i docenti, ma renderli capaci di educare i giovani alle competenze non cognitive: compito non facile, anche perché l'acquisizione di queste competenze è difficile da verificare e da valutare. Ritiene quindi importante intervenire sulla formazione degli insegnanti.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritiene importante ricondurre il dibattito alla cor-

retta prospettiva. Non c'è dubbio che l'utilità delle competenze non cognitive sia riconosciuta da tutti, e da molto tempo: lo stesso relatore ha citato il metodo Montessori. Il problema però è che ad oggi sembra mancare in Italia la formazione degli insegnanti a un metodo didattico pensato per sviluppare queste competenze: il compito è affidato alla buona volontà, all'inventiva e alla sensibilità dei singoli docenti. A suo avviso, potrebbe essere utile per la Commissione svolgere un rapido ciclo di audizioni, teso ad appurare quanto i docenti italiani siano formati per saper educare alle competenze non cognitive: si riferisce sia alla formazione iniziale sia a quella permanente.

Paolo LATTANZIO (MISTO), *relatore*, premesso di comprendere il punto di vista della deputata Di Giorgi, la invita a tenere presente che un intervento normativo consentirebbe di porre le premesse per codificare e porre su basi solide e condivisibili un percorso di metodo che, altrimenti, rischierebbe di restare affidato solo alla buona volontà dei singoli insegnanti. Tutto ciò che non è codificato e strutturato, resta infatti

affidato alle metodologie individuali. La sperimentazione garantirebbe la diffusione di metodi didattici strutturati e condivisibili.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di condividere la finalità della proposta di legge, ritiene che la sua impostazione dovrebbe essere rivista, innanzitutto con un ampliamento del raggio d'azione dell'intervento, che non dovrebbe limitarsi alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma dovrebbe estendersi anche ai bambini fin dalla scuola dell'infanzia. È dell'avviso, inoltre, che andrebbe previsto un monitoraggio di quanto già viene fatto nel mondo della scuola per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Apprezza ad ogni modo l'opportunità che la proposta di legge offre al dibattito per approfondire un tema che certamente necessita di essere ripensato anche alla luce dei cambiamenti imposti dall'emergenza del Covid-19.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (testo unificato C. 802 Longo e abb.)**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 802 e abbinate, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo », come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari esteri nell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alle attività della Commissione parlamentare istituenda, di cui

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione Affari esteri se inserire, dopo la lettera g), la seguente lettera aggiuntiva:

« g-bis) presta speciale attenzione, anche formulando specifiche proposte per la valorizzazione della loro attività, agli italiani nati in Italia ed emigrati all'estero come prima generazione, anche solo temporaneamente, per svolgere attività di docenza universitaria o di ricerca scientifica o attività artistiche o culturali o anche imprenditoriali, nel settore dell'industria culturale e creativa, o comunque di promozione del patrimonio culturale italiano; parimenti formula proposte per sostenere la nuova produzione artistica e culturale italiana nel mondo ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Istituto Autonomo Case Polari (IACP) di Messina e di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) SICILIA 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, sulle attività della struttura commissariale 120

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Istituto Autonomo Case Polari (IACP) di Messina e di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) SICILIA.

Le audizioni si sono svolte dalle 13.15 alle 14.10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, sulle attività della struttura commissariale.

L'audizione si è svolta dalle 14.15 alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti) 121

Audizione di rappresentanti di CNA Fita 121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi 122

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 131

5-04833 Bergamini: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.

5-04835 Tasso: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.

5-04838 Maccanti: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale 122

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132

5-04836 De Lorenzis: Velocizzazione della tratta ferroviaria Termoli-Lesina 123

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 134

5-04834 Gariglio: Gestione dei servizi assicurativi da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato . 123

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 135

5-04837 Rotelli: Controllo sulle risorse trasferite alle Regioni per il trasporto pubblico locale 123

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

Audizione di rappresentanti di CNA Fita.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.15.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.

Maria Chiara GADDA (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (IV), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo. Ribadisce quindi l'urgenza di un intervento normativo che riguardi le norme del codice della strada ovvero la previsione di specifiche deroghe che consentano agli automezzi utilizzati dalla protezione civile di poter circolare, in considerazione dei delicati compiti che sono chiamati a svolgere. Auspica quindi che tali soluzioni siano adottate tempestivamente, superando le differenti interpretazioni della disciplina vigente da parte dei diversi uffici della Motorizzazione civile.

5-04833 Bergamini: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.

5-04835 Tasso: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.

5-04838 Maccanti: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Deborah BERGAMINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo, che si è limitato in questa sede a fornire elementi conoscitivi già noti sia riguardo alle risorse finanziarie disponibili sia rispetto ai tavoli di confronto attualmente in corso tra le amministrazioni coinvolte.

Ritiene assai grave che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia abdicato al ruolo di autorità di controllo rispetto agli adempimenti posti in essere dalle amministrazioni locali. Al riguardo ricorda come il Governo abbia prorogato lo stato di emergenza anche allo scopo di poter disporre di poteri straordinari che allo stato non sembra siano stati esercitati. In conclusione ritiene che non basti una dichiarazione di buona volontà, ma che occorranza interventi urgenti e non più rinviabili a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti, principali utenti a rischio del trasporto pubblico locale. Giudica anche la seduta di oggi un'occasione persa da parte del governo.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica del tutto inadeguata rispetto alla realtà della situazione del trasporto pubblico locale. Ritiene prioritario che gli operatori del settore ed i rappresentanti delle regioni siano ascoltati e che vengano stanziati adeguate risorse da destinare al Fondo per il trasporto pubblico locale. Al riguardo ritiene che vadano raddoppiate le corse in tutte le fasce più critiche, al fine di evitare la diffusione dei contagi; ciò a prescindere dalle recenti affermazioni della ministra De Micheli, che ha ripetutamente offerto rassicurazioni circa l'assenza di rischi nei servizi di trasporto pubblico. Ri-

tiene pertanto che le regioni siano chiamate certamente a svolgere il proprio ruolo, ma anche che il Governo debba assumere iniziative tempestive a favore del trasporto pubblico, sia in termini di risorse che in termini di organizzazione ed efficienza del servizio.

Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, nel rivolgere le sue scuse per il ritardo, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e dello sforzo che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta compiendo. Ciò nonostante, giudica urgenti misure tempestive ed adeguate che affrontino gravi criticità e disfunzioni, citando ad esempio quelle verificatesi nella provincia di Foggia, magari ricorrendo all'utilizzo dei mezzi delle aziende di trasporto private in un contesto di parità di condizioni.

5-04836 De Lorenzis: Velocizzazione della tratta ferroviaria Termoli-Lesina.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando una rivalutazione dell'impatto ambientale di un'opera così rilevante per lo sviluppo economico delle regioni adriatiche. Al riguardo segnala che la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale molto raramente fornisce pareri negativi, come invece è successo in questo caso, pronunciandosi quasi sempre con un parere positivo accompagnato dalla previsione di una serie di prescrizioni che riguardano la realizzazione dell'opera. Auspica pertanto che il Governo possa svolgere un ruolo determinante nell'individuare una rapida soluzione al fine di consentire il completamento di uno snodo ferroviario strategico.

5-04834 Gariglio: Gestione dei servizi assicurativi da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che riferisce di importanti risparmi registrati negli ultimi anni circa i contratti assicurativi del gruppo Ferrovie dello Stato. Ribadisce peraltro che dai dati riferiti si evince un importante incremento dei premi assicurativi corrisposti, sottolineando come il tasso di sinistrosità sia notevolmente cresciuto. Auspica che il Parlamento possa approfondire le vicende riportate nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione e che si faccia luce sulla copertura assicurativa dell'azienda FS controllata e vigilata dallo Stato. Osserva al riguardo come vi siano stati numerosi infortuni di carattere personale di numerosi dirigenti di FS che, a suo giudizio, richiederebbero polizze e compensi certamente adeguati agli incarichi ricoperti ma anche in linea con quanto avviene in tutti gli ambiti lavorativi. Invita quindi ad una riflessione sulla necessità di un'assoluta sobrietà dei comportamenti delle aziende pubbliche, così come viene richiesto ai rappresentanti del Parlamento, al fine di garantire appieno gli interessi della collettività.

5-04837 Rotelli: Controllo sulle risorse trasferite alle Regioni per il trasporto pubblico locale.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che riferisce come

circa il 75 per cento delle risorse destinate alle regioni per il trasporto pubblico locale, ivi compreso quello ferroviario, sia di provenienza statale. Al riguardo si chiede se non sia possibile valutare l'utilizzo di strumenti analoghi a quanto avviene per il ministero della giustizia e per il ministero della salute, prevedendo l'invio di ispettori anche da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di poter accertare le attività poste in essere dalle regioni coinvolte nella gestione di importi così rilevanti di risorse finanziarie, il cui utilizzo è evidentemente dirimente per garantire anche ai pendolari un sistema di trasporto pubblico efficiente.

Paolo FICARA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare l'atto del Governo 101-bis in titolo, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che si tratta del secondo esame del testo in oggetto, dopo il parere espresso dalla Commissione il 27 maggio 2020 (parere favorevole con condizioni e osservazioni) e dalla 8^a Commissione del Senato il 12 maggio 2020 (parere favorevole con osservazioni).

Richiama in proposito l'ampio e proficuo lavoro svolto nel corso del primo esame del provvedimento, che aveva portato all'espressione di un parere condiviso da tutti i gruppi della Commissione.

Segnala altresì che sul provvedimento in esame la V Commissione Bilancio della Camera ha inoltre espresso un parere favorevole con condizioni il 14 maggio 2020 e la XIV Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con un'osservazione nella stessa data.

Sul piano procedurale ricorda che come previsto dalla legge delega (art. 1, comma 4, legge n. 167 del 2015) infatti, il Governo, esaminati i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette alle Camere il testo, con le sue osservazioni ed eventuali modificazioni, per il parere definitivo. Lo schema di decreto A.G. 101-bis all'attenzione della Commissione è stato approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 ottobre 2020.

Ricorda che con riferimento al termine per l'emanazione dei decreti correttivi del Codice della nautica da diporto è intervenuta la legge 6 agosto 2019, n. 84, che ha prorogato a trenta mesi – dai diciotto mesi previsti – il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi dei decreti attuativi della delega, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega stessa. Dunque, la possibilità di esercitare la delega era stata differita al 13 agosto 2020.

Successivamente, la legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del DL 18/2020), all'art. 1, comma 3, in relazione all'emergenza da COVID-19, ha differito di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non fossero scaduti alla data di entrata in vi-

gore della legge. In base a tale disposizione pertanto, il termine di adozione del decreto legislativo in esame è stato differito al 13 novembre 2020.

Dopo avere rilevato la scadenza molto ravvicinata del termine di delega, evidenzia che la relazione darà essenzialmente conto delle modifiche apportate al testo già esaminato dalla Commissione con riguardo al recepimento dei pareri, delle ulteriori modifiche apportate al testo e verranno indicate le disposizioni che invece non hanno formato oggetto di modifiche rispetto al testo già esaminato.

Lo schema di decreto in esame, correttivo del decreto legislativo n. 229/2017, consta ora di 34 articoli (anziché dei 29 articoli previsti nel testo originariamente esaminato per il primo parere sull'atto del Governo 101), che modificano norme del Codice della nautica da diporto, incidendo principalmente sulle seguenti discipline: le attività delle scuole nautiche (art. 49-*septies* del Codice, introdotto dall'art. 23 dello schema) e dei centri di istruzione per la nautica (art. 49-*octies* del Codice, introdotto dall'art. 24 dello schema); la figura professionale dell'istruttore di vela (art. 49-*quinquies* e 49-*sexies* del Codice, introdotti dagli articoli 21 e 22 dello schema); le fattispecie di utilizzo commerciale delle attività da diporto, come la somministrazione di cibo e bevande e le attività di commercio al dettaglio svolta con unità da diporto, nonché la disciplina del « noleggio delle unità da diporto » (nuovo articolo 17 dello schema) con i casi di « noleggio a cabina » (nuovo articolo 19 dello schema); la sicurezza della navigazione e le relative dotazioni; le definizioni delle unità da diporto a controllo remoto (droni), per i quali viene introdotto nel Codice, dall'articolo 12 dello schema, il nuovo articolo 27-*bis*; la disciplina della nautica sociale (nuovo articolo 2-*bis*, introdotto nel Codice dall'art. 3 dello schema); gli interventi a sostegno delle persone con disabilità per il conseguimento delle patenti nautiche; i progetti formativi in materia di cultura del mare.

Le principali modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, connesse

all'espressione di pareri parlamentari riguardano in sintesi le seguenti disposizioni.

L'articolo 3 dello schema introduce un nuovo articolo 2-*bis* nel Codice, che prevede la nozione di « nautica sociale », in accoglimento di un'osservazione della 8^a Commissione del Senato e della Conferenza Unificata: si tratta della navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, con natanti fino a sei metri (anziché fino a 10 metri, come chiedeva l'osservazione della Commissione), nonché comprende le connesse attività di diffusione della conoscenza e della pratica del diporto nautico verso gli studenti ovvero a favore delle persone con disabilità; la disciplina di dettaglio viene rinviata al regolamento di attuazione del Codice.

L'articolo 6 dello schema modifica l'articolo 19-*bis* del Codice, per recepire una condizione posta dalla nostra Commissione: si prevede infatti che il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità che intende iscrivere nell'archivio telematico, presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale autocertifica tali circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. Si prevede inoltre che resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie.

L'articolo 11 dello schema modifica l'articolo 27 del Codice, che contiene la disciplina dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, recependo un'osservazione della 8^a Commissione del Senato che chiedeva di valutare l'opportunità di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando in modo puntuale l'eventuale contenuto residuale riservato alle ordinanze della competente autorità marittima. Tale previsione è stata spostata al comma 9, precisando che l'ordinanza dell'autorità marittima competente può disciplinare « eventuali esi-

genze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto». Si estende poi tale disciplina alla navigazione interna.

L'articolo 12 dello schema introduce nel Codice il nuovo articolo 27-*bis*, che definisce e disciplina le unità da diporto a controllo remoto, come richiesto dal Consiglio di Stato, prevedendo che tali unità siano dotate di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo e, recependo un'osservazione della nostra Commissione, che il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

L'articolo 13 dello schema, che modifica l'articolo 29 del Codice, avente ad oggetto la disciplina degli apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza – recependo un'osservazione del Senato che chiedeva di valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa – ha previsto la possibilità di utilizzare apparati equivalenti oltre a quelli satellitari, mantenendo però, a differenza del testo precedentemente esaminato dalla Commissione, la menzione degli apparati satellitari nella norma.

L'articolo 15 dello schema modifica l'articolo 39 del Codice, recependo una condizione della nostra Commissione e l'analoga osservazione della 8^a Commissione del Senato, sopprimendo la lettera a) del comma 1, relativa all'obbligo di patente nautica per le unità di cilindrata superiore a 750 cc a carburazione a due tempi e superiori a 900 cc se a iniezione, in quanto tale obbligo è stato già introdotto dal decreto-legge n. 162/2019. Inoltre, accogliendo un'osservazione della nostra Commissione, si reintroduce il rinvio al regolamento di attuazione del Codice per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D e per stabilire i requisiti psico-fisici per il

rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale; inoltre viene specificato che le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal competente Dipartimento del Ministero, recependo un'osservazione in tal senso del Garante della *privacy*, il quale ricorda altresì di avere competenza per il parere sulle modifiche a tale normativa secondaria.

L'articolo 16 dello schema modifica l'articolo 39-*bis*, comma 5-*bis* del Codice, in accoglimento di una condizione posta dalla nostra Commissione e di un'osservazione della 8^a Commissione del Senato, rinviando ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi, l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche (che l'articolo 39-*bis* disciplina), i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le relative misure di tutela per gli interessati, anche in accoglimento di una specifica osservazione del Garante della *privacy*; vengono inoltre esplicitate le finalità dell'istituzione dell'anagrafe: la sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, la prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, l'ottimizzazione dell'azione amministrativa e quella di disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni; non viene invece accolta l'osservazione della nostra Commissione che chiedeva di valutare l'opportunità di prevedere programmi semplificati di apprendimento per le patenti nautiche D (moto d'acqua) in relazione a specifici *deficit* dei soggetti richiedenti, in quanto, secondo la relazione illustrativa, non risulta possibile stabilire a priori una casistica per le singole patologie; viene inoltre previsto che le limitazioni e le prescrizioni sulle patenti nautiche (disciplinate dal comma 6-*bis* dell'art. 39) siano indicate nell'anagrafe nazionale della patenti e che, per l'aggiornamento della residenza sulla patente nautica, sia il Ministero dell'interno a rendere disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale

della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero. Viene infine precisato che, con riferimento al popolamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i dati che devono essere trasmessi dalle compagnie di assicurazioni concernono esclusivamente i certificati di assicurazione da esse rilasciati, anche in questo caso recependo un'osservazione del Garante.

L'articolo 17 dello schema riformula l'articolo 47-*bis* del Codice, che disciplina il noleggio delle unità da diporto, come richiesto da una condizione della nostra Commissione. Nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione era invece prevista solo una modifica testuale dell'articolo 47 volta a consentire il noleggio di « parte » dell'unità da diporto. Il contratto di noleggio è in forma scritta e può essere fatto nei confronti di un singolo noleggiatore ovvero di più noleggiatori a cabina, potendosi stipulare singoli contratti per ciascuna cabina; il contratto non può avere ad oggetto collegamenti di linea ad orari pre stabiliti; vengono conseguentemente coordinate, dagli articoli 18 e 19 dello schema (introducendo disposizioni non presenti nello schema precedentemente esaminato dalla Commissione), le disposizioni del Codice (articoli 48 e 49) che riguardano la relativa polizza assicurativa del noleggiante, che nel caso di più noleggiatori a cabina deve essere estesa a questi, nonché l'obbligo di contribuire alle spese correnti dell'unità noleggiata, estesa anch'essa al caso del noleggio a cabina.

L'articolo 20 dello schema modifica l'art. 49-*bis* del Codice, come richiesto dall'osservazione formulata dalla XIV Commissione della Camera e dall'analoga Commissione del Senato, prevedendo che in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorra possedere la patente nautica da almeno tre anni, anziché da cinque.

L'articolo 21 dello schema modifica l'articolo 49-*quinquies* del Codice, riformulando la nozione di istruttore professionale di vela, accogliendo l'osservazione della 8^a Commissione del Senato di prevedere una

più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse; rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione viene soppresso il riferimento all'esclusione del fatto che tale insegnamento si svolga « al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ». Non viene recepita invece l'osservazione della IX Commissione della Camera (né l'osservazione simile della XIV Commissione del Senato) che chiedeva di valutare l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire. Oltre alle modifiche conseguenti ai pareri delle Commissioni parlamentari, al medesimo articolo viene eliminata la sanzione accessoria della interdizione dallo svolgimento dell'attività per chi svolga l'attività senza l'iscrizione all'elenco nazionale, rimanendo solo la sanzione amministrativa pecuniaria. Vengono riscritte alcune delle ipotesi di sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela, introducendo espressamente (comma 6, lett. f), tra le ipotesi di sospensione, l'esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione e precisando che in quest'ultima ipotesi la sospensione cessi di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio (comma 7). Sono inoltre introdotte alcune precisazioni in merito alla disciplina da introdurre in via regolamentare per disciplinare l'attività degli istruttori di vela e l'elenco nazionale degli istruttori di vela, con particolare riguardo alla tutela dei dati personali, in ottemperanza al parere del Garante per la *privacy* (comma 10).

L'articolo 23 dello schema sostituisce l'articolo 49-*septies* del Codice in materia di scuole nautiche. Le Commissioni parlamen-

tari hanno espresso al riguardo osservazioni nei loro pareri, delle quali viene recepita solo quella che ha chiesto il ripristino della disposizione che consente alle scuole nautiche di richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. In questo caso si prevede che le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame siano a carico dei richiedenti.

Viene poi introdotta una modifica del comma 2, che recepisce il parere del Consiglio di Stato, in base alla quale i controlli periodici che devono essere disposti da province e città metropolitane devono avere cadenza almeno triennale ed a questi si aggiungono i controlli che devono comunque essere disposti a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Viene inoltre modificato il comma 3, specificando che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica può essere richiesta anche da consorzi di imprese. Viene eliminata la preclusione a presentare la richiesta per l'esercizio della scuola nautica per coloro che abbiano riportato condanne per esercizio dell'attività di scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica per un periodo non inferiore a tre anni. Su indicazione del Consiglio di Stato, il nuovo comma 7 prevede che per le persone giuridiche, le previsioni preclusive del comma 6 si riferiscano al legale rappresentante. Sempre in accoglimento di indicazioni del Consiglio di Stato, al comma 8 è stato ridotto da tre a due il numero delle ulteriori sedi alle quali può essere preposto il responsabile didattico, oltre alla sede principale. I commi 16 e 17, in materia di sanzioni amministrative, rinviano all'articolo 123, comma 11, del Codice della strada, atteso che la disciplina delle scuole nautiche è stata assimilata per molti profili a quella delle scuole guida. Nel

comma 21 viene infine introdotta la previsione che con il decreto interministeriale previsto sia dettata anche la disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica. Le osservazioni parlamentari relative a questa disposizione che non vengono recepite sono le seguenti: l'osservazione della 8^a Commissione del Senato che chiedeva, in riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una progressiva esperienza nella docenza, nonché quella che per l'attività di insegnamento teorico richiedeva che il possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire; l'osservazione della Camera dei deputati che chiedeva di valutare la soppressione della lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica; l'osservazione del Senato con riferimento alla soppressione del collaboratore familiare; l'osservazione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-*septies*, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-*septies* del codice della nautica da dipartimento vigente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.

All'articolo 24, che introduce l'articolo 49-*octies* del Codice relativo alla disciplina dei Centri di istruzione per la nautica, recependo una condizione della nostra Commissione, sono state meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto, sulle articolazioni e affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, affidandole alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate (comma 3). Su indicazione del Consiglio di Stato viene inoltre eliminato l'inciso che prevedeva l'incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i

controlli, atteso che ai sensi del comma 2 il Ministero già svolge la vigilanza su tali Centri. Per quanto riguarda le sanzioni, viene anche qui introdotto (comma 11) come per l'articolo sulle scuole nautiche, il rinvio alle sanzioni amministrative del Codice della strada. Inoltre, sempre analogamente a quanto previsto per le scuole nautiche, anche per i centri di istruzione nautica viene introdotto, dal comma 15, il rinvio ad un decreto del MIT, di concerto con il MEF, il MISE ed il Ministro dell'istruzione, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività, prevista dal comma 12 e precisando alcuni elementi a tutela dei titolari dei dati forniti.

All'articolo 28, che introduce alcuni nuovi commi all'articolo 60 del Codice, in materia di denuncia di eventi straordinari, al fine di istituire l'Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, sono state recepite le condizioni della V Commissione della Camera e della omologa del Senato, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni relative all'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente è stata modificata la rubrica dell'articolo 34. È stata inoltre precisata, recependo un'osservazione del Garante della *privacy*, la natura dei dati ivi archiviati (dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati) e chiarito che in nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

L'articolo 30 reca modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relativo al regolamento di attuazione del Codice. Tra queste la modifica della lettera *i*), che, recependo un'osservazione della nostra Commissione, prevede la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità anche presso gabinetti medici, allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite

siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida. Si dispone inoltre che nel regolamento, con riferimento alle disposizioni riguardanti il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, oltre alle misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dovranno essere indicate anche « quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-*sexies* e 2-*octies* del medesimo Codice », in ottemperanza a una richiesta del Garante della *privacy*.

Segnala quindi che accanto alle descritte modifiche riconducibili a pareri resi dalle Commissioni parlamentari, ulteriori modifiche introdotte con riferimento al testo originario concernono ulteriori disposizioni di seguito descritte.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 22 del Codice, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, per chiarire che resta ferma per le navi destinate al noleggio turistico, la relativa disciplina speciale per il rilascio della licenza di navigazione.

L'articolo 22 dello schema modifica l'art. 49-*sexies* del Codice, che contiene le disposizioni relative all'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. Rispetto al testo iniziale dell'A.G. 101, viene richiesto come titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come richiesto dal Consiglio di Stato, e la conoscenza linguistica almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), anziché B1, per i cittadini stranieri che intendano iscriversi all'elenco nazionale, in modo da omogeneizzare tale norma con quella del successivo articolo 49-*septies* che richiede il livello B2 per i cittadini stranieri per l'insegnamento nautico. Si specifica infine che su richiesta dell'interessato, l'iscrizione all'elenco è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto stabilito dal MIT, come previsto dal comma 4: tali modifiche recepiscono una richiesta di chiarimento del Consiglio di Stato. Si è poi

specificato che il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.

All'articolo 27, che modifica la disciplina della vendita e somministrazione di cibi e bevande, intervenendo sull'articolo 57-*bis* del Codice, viene introdotto un richiamo al rispetto delle previsioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

All'articolo 33 (Disposizioni transitorie), viene infine aggiunta la previsione che le disposizioni dell'articolo 20 abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022: si tratta del requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica per il comando delle unità da diporto noleggiate occasionalmente. La modifica, secondo la Relazione al decreto, recepisce un'osservazione del Consiglio di Stato che sottolineava l'opportunità di una norma transitoria rispetto all'introduzione di un nuovo requisito, attualmente non previsto per il noleggio occasionale.

Conclude evidenziando come il testo in esame abbia sostanzialmente recepito tutte le condizioni e alcune delle principali osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Trasporti sul testo iniziale dell'atto del Governo n. 101.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA), nel ringraziare il relatore per lo spirito costruttivo con cui ha portato avanti l'esame di questo importante provvedimento, anticipa l'orientamento favorevole del gruppo della Lega.

Mauro ROTELLI (FDI) si associa alla considerazioni testé svolte, ricordando il confronto svoltosi nel corso del primo esame del provvedimento, che aveva portato all'espressione di un parere della Commissione che teneva conto delle posizioni espresse da tutti i gruppi.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla richiesta di riesaminare la normativa nazionale in materia di circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, occorre premettere che le prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1 – definiti quali veicoli progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci – non prevedono la possibilità di traino di rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.

In ambito nazionale, al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e TATS - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), ne è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente.

Si tratta, in sostanza, di un regime derogatorio alle specifiche norme di settore introdotto dalle seguenti disposizioni nazionali:

decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), con il quale al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico è prevista la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero TATS) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);

circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, che ha consentito anche agli autoveicoli di categoria N1 di poter trainare un caravan o TATS a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari.

Tale regime di deroga è limitato allo specifico contesto del traino della particolare tipologia di rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale e limita, per coerenza di compatibilità dei predetti usi con le destinazioni dei veicoli, il traino da parte dei veicoli della categoria N1, destinati questi ultimi per definizione al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Tra i veicoli autorizzati al traino di rimorchi di larghezza superiore non sono ricompresi i veicoli denominati commercialmente pick-up che, nati come mezzi da lavoro, hanno assunto nel tempo diverse caratteristiche grazie alla loro versatilità, in ragione dei quali si rende necessaria una modifica del Codice della strada.

A tale fine, unitamente al confronto già in corso in questa Commissione sulle modifiche al Codice della strada, si segnala che è stato anche attivato uno specifico tavolo di confronto con le altre Amministrazioni interessate, *in primis* il Ministero dell'interno, al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da una siffatta iniziativa.

ALLEGATO 2

5-04833 Bergamini: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.**5-04835 Tasso: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.****5-04838 Maccanti: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti degli onorevoli Bergamini, Tasso e Maccanti in quanto vertono su analogo argomento.

L'esigenza di adottare efficaci misure di contenimento del contagio da Covid-19 e, al contempo, la necessità di garantire la mobilità delle persone hanno imposto l'adozione di apposite linee guida in materia di trasporto pubblico locale, il cui contenuto è stato definito sulla base dell'analisi dei flussi della domanda di trasporto elaborata dall'INAIL e oggetto di specifica condivisione sia con il Comitato tecnico scientifico, sia, come da loro richiesta, con i titolari dei servizi di trasporto pubblico locale e con i responsabili dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico dedicato: Regioni ed Enti locali.

L'intesa del 31 agosto 2020 relativa al TPL e al trasporto scolastico dedicato di titolarità di Regioni ed enti locali, raggiunta in sede di Conferenza Unificata, prevede un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale non superiore all'80 per cento dei posti consentiti e un coefficiente di riempimento degli scuolabus pari al 100 per cento dei posti consentiti limitatamente agli ultimi 15 minuti del tragitto casa - scuola e scuola - casa, nonché lo stanziamento di 300 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e di 150 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto scolastico dedicato.

In attuazione di detto accordo, è stato adottato il decreto-legge n. 111 del 2020.

In data 14, 18 e 21 ottobre, il Ministro De Micheli ha incontrato le associazioni delle aziende del trasporto pubblico locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi, per verificare gli esiti del monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di contenimento indicate nelle linee guida e l'individuazione delle modalità attraverso cui assicurarne il pieno rispetto.

Nel corso degli incontri di coordinamento, è stata confermata la volontà del Governo di costituire tavoli operativi permanenti finalizzati alla risoluzione delle situazioni di maggiori criticità.

Il Ministro ha inoltre rappresentato di essere già intervenuto, a seguito delle segnalazioni pervenute, per evidenziare la necessità di garantire il rispetto delle misure di contenimento, il rafforzamento dei controlli, il costante monitoraggio dell'andamento della domanda, anche collegata agli orari di apertura delle scuole e dei luoghi di lavoro, il conseguente incremento, in caso di necessità, del numero di corse.

Al contempo, il Ministro ha illustrato i risultati di studi internazionali che confermano l'impossibilità di rilevare una correlazione tra la capacità di riempimento dei mezzi di trasporto consentita dalle vigenti linee guida e l'incremento del numero dei contagi.

Ciò sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili ed in considerazione dei tempi di permanenza media dei passeggeri, come affermato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 26 ago-

sto 2020 in sede di approvazione delle linee guida in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico dedicato.

In quelle medesime sedi, le Regioni, le Province e i Comuni hanno confermato di aver già provveduto ad incrementare i mezzi per le tratte con maggiore domanda, utilizzando 120 dei 300 milioni di euro a disposizione, che hanno consentito alla data del 23 ottobre l'utilizzo di 1780 mezzi di trasporto privati aggiuntivi, potenziando i controlli da parte del personale sulle banchine e nelle aree di sosta dei mezzi e garantendo l'intervento a seguito di segnalazioni di criticità.

Quanto alla possibilità di un intervento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della regolazione e programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, secondo modalità tali da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, evidenzio che, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni di cui al Titolo V e in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, tale potere è rimesso esclusivamente ai Presidenti delle Regioni.

Per contro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riservato il potere di disporre – di concerto con il Ministro della salute e al fine di contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 – riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle

acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Trattasi di settori nei quali, allo stato, non si registrano criticità per quanto concerne l'osservanza delle linee guida adottate.

Con i cosiddetti decreti-legge rilancio e semplificazione è stata prevista la possibilità di ricorrere ai taxi e ai servizi ncc per potenziare i servizi di trasporto pubblico, l'istituzione di buoni viaggio da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi o ncc, e sono state introdotte procedure semplificate per l'affidamento dei servizi aggiuntivi.

Come già ricordato, le risorse del decreto-legge n. 111 del 2020 hanno consentito, fino ad ora, l'impiego di 1.780 bus privati che hanno garantito il potenziamento di 4.000 tratte.

A dette risorse si aggiungono inoltre quelle finalizzate alla compensazione dei minori ricavi (900 milioni), quelle destinate al finanziamento dell'acquisto di nuovi mezzi di trasporto e i trasferimenti ordinari effettuati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Nella prossima legge di bilancio, verranno stanziati ulteriori risorse finalizzate anche a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico secondo le modalità definite dalle predette Linee guida anti-Covid-19.

ALLEGATO 3

5-04836 De Lorenzis: Velocizzazione della tratta ferroviaria Termoli-Lesina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emergenza sanitaria in atto ha reso ancora più evidente la necessità di disporre di infrastrutture utili, moderne, efficienti e sicure, nonché di migliorare i collegamenti con le regioni del Mezzogiorno, al fine di consentire, utilizzando le risorse stanziato dal Governo e quelle rese disponibili dall'Europa, un effettivo ed agevole esercizio del diritto alla mobilità.

Anche sulla base di tale considerazione, è stato elaborato il Piano Italia Veloce che individua 130 grandi opere, molte delle quali localizzate al Sud.

In particolare, la dorsale ferroviaria adriatica – linea già interamente elettrificata – è stata interessata, anche negli ultimi anni, da importanti investimenti per il suo potenziamento.

Con specifico riguardo al raddoppio del tratto ferroviario Termoli - Lesina, che interessa le regioni Molise e Puglia, l'intervento, inserito nel Piano Italia Veloce, ha un costo di 700 milioni di euro ed è interamente finanziato.

Ne ripercorro brevemente *l'iter*.

Il progetto preliminare di raddoppio è stato approvato con delibera CIPE n. 2 del 28 gennaio 2015, con la prescrizione di effettuare una variante di tracciato progettuale (denominata soluzione Molise) per arretrare il tracciato ferroviario rispetto alla costa nei pressi della località di Campomarino.

Successivamente, il progetto è stato suddiviso in lotti funzionali:

il primo lotto, interamente in territorio pugliese, consiste nel raddoppio in affiancamento (circa 7 km) lato monte della

tratta Ripalta - Lesina ed ha un costo a vita intera di circa 106 milioni di euro; il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con delibera n. 89/2017. Il 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il bando di gara per appalto integrato. Le attività negoziali, tuttora in corso, si sono protratte anche a causa di un contenzioso avverso l'aggiudicazione della gara; una volta definito il giudizio pendente, sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto e all'avvio dei lavori;

il secondo lotto, consistente nel raddoppio della tratta Termoli – Campomarino – Ripalta (circa 25 km), è stato oggetto di una variante del tracciato, che ha reso necessario richiedere, in data 1° agosto 2019, l'avvio di una nuova procedura di VIA. Il 26 maggio u.s. è stato pubblicato il parere negativo reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS. Considerato che le motivazioni alla base del diniego risiedono prevalentemente nella necessità di approfondire le potenziali interazioni tra la linea in questione, così come modificata nel tratto in esame, e la componente biodiversità, il successivo 6 luglio RFI ha chiesto al Ministero dell'ambiente il riesame di tale parere. Il 24 settembre u.s. il gruppo istruttore della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA/VAS ha richiesto integrazioni documentali che la società RFI ha provveduto a inviare lo scorso 23 ottobre.

Si è, quindi, in attesa del riesame del parere della Commissione VIA.

ALLEGATO 4

5-04834 Gariglio: Gestione dei servizi assicurativi da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo sulla base degli elementi che sono stati forniti dal Gruppo FS.

In particolare, il Gruppo FS riferisce che, dal 1996 e fino al giugno 2013, i servizi assicurativi erano affidati con unica gara.

Conseguentemente, veniva stipulato un atto convenzionale unico, cui erano allegati i vari contratti di polizza, con l'aggiudicatario che, fino al 2013, è risultato essere la società Generali.

Il Gruppo FS riferisce che, a partire dal 2013, l'affidamento di servizi assicurativi è stato effettuato mediante procedure competitive avente ad oggetto singoli lotti.

Tali procedure hanno consentito, secondo quanto rappresentato dal Gruppo FS, un consistente risparmio in relazione ai premi assicurativi versati (il volume del premio annuale è passato da 73 milioni di euro del 2013 a 64,9 milioni di euro del 2014, per poi ridursi ulteriormente a 61,6 milioni nel 2016 e risalire parzialmente nel 2017 a quota 63,6 milioni), nonché di individuare diversi fornitori di servizi assicurativi, che sono passati da 1 a 7, di cui quattro di livello internazionale.

Sulla base degli approfondimenti effettuati anche avvalendosi di società di consulenza esterna (nello specifico, la società Marsh), il Gruppo FS riferisce che, nella gara del 2017, si è provveduto ad incrementare l'entità della ritenzione del rischio di verifica dei sinistri a carico del Gruppo medesimo che ha determinato migliori condizioni contrattuali, nonché ad aumentare da 15 a 29 il numero di lotti affidati, mediante procedura concorrenziale.

Per effetto di tale nuova impostazione, unita alla riduzione del numero dei sinistri

di periodo, il Gruppo FS evidenzia che si è registrato un incremento del numero dei partecipanti alle procedure e una riduzione dei premi assicurativi che sono passati dai 63,6 milioni dell'anno 2017 a 40,7 milioni di euro nell'anno 2018, a fronte di una base d'asta di 58,6 milioni di euro.

Il Gruppo FS precisa che, nell'ottobre 2019, si è conclusa la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 1° novembre 2019- 31 ottobre 2020 con polizze e lotti invariati rispetto alla gara precedente, ma con una base d'asta più elevata in considerazione dell'aumento del numero di sinistri verificatesi nell'anno 2018 e degli importi liquidati, passati da 17 milioni di euro (periodo contrattuale 1/7/2016-31/10/2017) a 46 milioni di euro (periodo contrattuale 1/11/2017-31/12/2018).

Il Gruppo FS ha altresì precisato che, ai fini della determinazione dei premi, si tiene conto dell'andamento della polizza responsabilità civile verso terzi (polizza RCT) e della polizza «incendio e danni», che hanno un'incidenza pari al 59,8 per cento, cui si aggiunge la polizza infortuni dirigenti (obbligatoria in base al vigente contratto collettivo nazionale), che ha un'incidenza pari al 2,8 per cento.

In merito alle vicende giudiziarie richiamate dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che tra le funzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Autorità concedente, non rientrano quelle relative alla verifica della correttezza delle procedure amministrative e gestionali utilizzate dalle società del Gruppo FS per l'affidamento dei servizi assicurativi a beneficio delle medesime società e del proprio personale.

ALLEGATO 5

5-04837 Rotelli: Controllo sulle risorse trasferite alle Regioni per il trasporto pubblico locale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario è pari a 5 miliardi di euro/anno, corrispondente al 75 per cento del fabbisogno di spesa corrente del settore.

La ripartizione delle risorse - di cui al Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario - si realizza mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto alla possibilità di avviare procedure di verifica sulle modalità di impiego di dette risorse, ricordo che con l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono stati definiti appositi criteri finalizzati, in particolare, a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al TPL da parte di Regioni ed enti locali.

Sulla base di detti criteri, il Ministero ha effettuato una serie di verifiche che hanno condotto anche ad applicare verso gli enti inadempienti delle specifiche sanzioni consistenti nella riduzione del contributo statale, che è stato ripartito a favore delle altre Regioni che avevano raggiunto l'obiettivo dell'efficientamento.

Ciò con l'intento di evitare la programmazione di servizi sovradimensionati rispetto alla domanda e l'effettuazione di servizi di trasporto con vettori non idonei.

L'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha modificato i criteri di ripartizione del predetto Fondo, ponendo l'attenzione sui costi *standard*, sui ricavi da traffico e sui livelli adeguati di servizi che doveva essere realizzata mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo, la cui definizione doveva essere oggetto di una specifica intesa tra Stato e Regioni, allo stato non ancora raggiunta.

A seguito della crisi epidemiologica da Covid-19, l'articolo 200, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 cosiddetto rilancio ha previsto - in via eccezionale - che per il 2020 la ripartizione dei 5 miliardi di euro fosse effettuata con i criteri del richiamato articolo 16-bis senza applicazione di penalità, così da evitare ritardi nell'erogazione del contributo statale.

Quanto alla richiesta di attivare una procedura di verifica e controllo sulla gestione delle risorse affidate alle Regioni, evidenzio che nel corso degli ultimi incontri del Ministro De Micheli con le associazioni delle aziende del trasporto pubblico locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi - di cui ho appena parlato rispondendo ai *question time* precedenti - si è proceduto anche ad una ricognizione delle modalità di impiego delle risorse statali già erogate.

Detta ricognizione proseguirà anche nel corso dei successivi confronti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA.	
Audizione dei Commissari straordinari ILVA in amministrazione straordinaria, Dott. Francesco Ardito, Avv. Antonio Lupo e Prof. Alessandro Danovi	137
Audizione di rappresentanti di CISL-Femca	137
Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto	137

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA.

Audizione dei Commissari straordinari ILVA in amministrazione straordinaria, Dott. Francesco Ardito, Avv. Antonio Lupo e Prof. Alessandro Danovi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

Audizione di rappresentanti di CISL-Femca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia, secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), l'esame del disegno di legge europea 2019-2020. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. Ricorda che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza; gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Sottolinea che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla seguente disciplina: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto pro-

prio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16.30 di oggi.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo osserva che la legge europea è – assieme alla legge

di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Ricorda, preliminarmente, che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge europea; il successivo articolo 30, comma 3, indica nel dettaglio il contenuto della legge europea che deve riguardare: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempimento degli enti competenti. Rimarca, quindi, che vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Fa presente che il disegno di legge europea 2019-2020 consta di 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si tratta di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, merci e servizi (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e

giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e riavvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29); altre disposizioni (capo IX, articoli 30-34). L'articolo 34, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, illustra brevemente gli articoli che riguardano direttamente le competenze della Commissione o che sono d'interesse per la X Commissione.

Quanto alle disposizioni del capo I rilevano diversi articoli. D'interesse della X Commissione è l'articolo 3, che interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis del predetto decreto legislativo (comma inserito peraltro dalla legge europea 2018, n. 37 del 2019): rispetto alla formulazione vigente, è introdotto un obbligo di cooperazione anche con i centri di assistenza dello stato membro di origine del professionista.

D'interesse per la Commissione anche l'articolo 6 che reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione 2018/2374 (allo stadio di messa in mora). Interviene, quindi, per adeguare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione che prevedono che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulle professioni che debbono essere disponibili *on line* attraverso i punti di contatto unici siano: fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti; facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica; siano aggiornate. Inoltre assicura che le procedure per via elettronica per l'espletamento delle procedure e formalità relative alle qualifiche profes-

sionali, mediante connessione remota, avvengano attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente.

L'articolo 9 individua nel Ministero per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale (MAECI) l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto « regolamento di blocco »: si tratta, quindi, della competenza ad irrogare le sanzioni per la violazione del citato regolamento di blocco a seguito del trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane dal MISE al MAECI disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019). Ricorda che il predetto regolamento ha l'obiettivo di proteggere gli interessi di persone fisiche o giuridiche dagli effetti extraterritoriali di una legislazione adottata da paesi terzi.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali. Modificando il decreto legislativo suddetto, il decreto-legge 104/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, ha trasferito le competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione proposta completa le modifiche apportate al decreto legislativo 221/2017, chiarendo che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di

altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.

Quanto alle disposizioni del capo III ricorda che l'articolo 17 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito. Più in dettaglio, l'articolo 17 è finalizzato a rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 608/2013, in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo, con il quale l'Unione europea ha dettato la disciplina per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e ha regolamentato l'intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione.

Passando alle disposizioni del capo IV evidenzia l'articolo 19 volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Ricorda che la direttiva, tra le altre finalità, mira a garantire la chiarezza e la comparabilità dei bilanci e a limitare gli oneri amministrativi e prevedere norme di rendicontazione semplici e solide, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI).

Rileva, come di particolare interesse della Commissione, quanto recato negli articoli 26 e 27 contenuti nel capo VI dedicato alla protezione dei consumatori.

L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera a), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'a-

deguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 (che si applica a decorrere dal 12 luglio 2020) che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 1, lettera b). A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, pararmetrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 1, lettera c). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

L'articolo 27 novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 (applicabile a decorrere dal 17 gennaio 2020) sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni dell'atto normativo citato sono modificate onde inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Si prevede altresì che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si prevede altresì che il MISE e le altre autorità competenti – individuate secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 – che dispongono di tutti i poteri minimi e li esercitano conformemente a quanto previsto dal medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, le suddette autorità, fermi gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa

vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione previsti dal citato regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo per stabilire che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Infine, sono modificate anche le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al nuovo Regolamento 2017/2394. Ricorda che il citato Regolamento 2017/2394 intende proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme in materia di tutela dei consumatori modernizzando la cooperazione delle autorità nazionali competenti dei paesi nell'UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) tra di loro e con la Commissione europea. Le nuove norme contribuiscono a incrementare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico all'interno dell'UE. Esso abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004.

Quanto al capo VIII, dedicato all'energia, l'unico articolo in esso contenuto, il 29, reca disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, volte ad ottemperare l'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019. L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i

biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo 29 modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. « decreto rinnovabili » non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. L'ulteriore modifica concernente tale specifico profilo precisa che non sono conteggiati ai fini del limite fissato i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga infine la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del-

l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione del relatore Gavino Manca, impossibilitato ad essere presente alla seduta, illustra la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 30 aprile 2019, che interviene sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. *cluster*, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

Segnala che un'analogha iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura – ricorda, peraltro, che sulla proposta di legge, nella seduta del 30 marzo 2017, la Commissione aveva espresso parere favorevole –, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Venivano infatti previsti, in tal modo, per la medesima condotta dolosa, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli « evidenti profili di illegitti-

mità costituzionale » derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge. Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato quindi ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche. Si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2) e che le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2: modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica).

L'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. Ai sensi del comma 1 è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*: la disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo. Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. È vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*: la disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a

grappolo), mentre per le mine anti-persona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997. I divieti hanno efficacia *erga omnes*, non sono cioè dettati per una specifica categoria, tuttavia il comma 4 aggiunge che tali divieti « valgono per tutti gli intermediari abilitati », come definiti dal successivo articolo 2, vietando altresì alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività. Il comma 2 dell'articolo 1 (come ricordato precedentemente questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura), specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni *cluster* (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Il comma 3 dell'articolo 1 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dalla proposta di legge. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di sup-

porto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. Le successive lettere *c)*, *d)* ed *e)* recano la definizione, rispettivamente, di mina anti-persona, di mina e di munizioni e submunizioni *cluster*, anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali in materia. La lettera *f)*, infine, individua gli organismi di vigilanza: Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli organismi in questione emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati e, nel medesimo termine, provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1). Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1 (articolo 3, comma 2).

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

L'articolo 5 disciplina le verifiche dei divieti. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario,

effettuare verifiche presso le loro sedi (comma 1). Si dispone, inoltre, che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame (comma 2).

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1. Il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati per le predette violazioni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il comma 2 sanziona invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro), salvo che il fatto costituisca reato. Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente: il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex articolo 7, legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (articolo 6 del testo all'esame); il finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ai sensi del medesimo articolo 6). Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo.

L'articolo 7, in ultimo, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità	146
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	153
5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria	147
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	155
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto	147
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	157

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	147
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	151

INTERROGAZIONI

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.10.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marcello GEMMATO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per aver dato conto del raddoppio dell'importo della pensione minima, che dà seguito a una proposta emendativa avanzata dalla presidente del suo partito, onorevole Giorgia Meloni, sulla quale si era registrata un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari. Tuttavia, può definirsi solo parzialmente soddisfatto della risposta perché, proprio sulla base di tale

ampio consenso, la sua parte politica si sarebbe aspettata l'impegno del Governo all'aumento delle risorse destinate agli invalidi civili, che devono fronteggiare numerosissime spese, anche di rilevante ammontare, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari delle provvidenze previste per gli invalidi.

5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria della risposta e rileva che, ai fini della soluzione della questione, certamente intricata, più che evitare che si verifichi una doppia imposizione ai danni dei pensionati italiani residenti in Bulgaria, sarebbe necessario evitare i danni di una doppia burocrazia, quella italiana e quella bulgara. In ogni caso, auspica una sollecita applicazione della Convenzione, eliminando il requisito della doppia cittadinanza, che impedisce a molti pensionati italiani di percepire la pensione. Infine, ritiene necessario un maggior coordinamento tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, al fine di garantire l'acquisizione dei dati relativi ai pensionati in maniera veloce e senza aggravii per i cittadini.

5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando, tuttavia, che, ad oggi, nessuna richiesta ufficiale è pervenuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Giovanni VIANELLO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto,

nonostante l'impegno del Governo, la vicenda appare lontana da una soluzione soddisfacente. Arcelor Mittal, infatti, appare ancora dettare l'agenda e i tempi della vicenda, mentre si moltiplicano le segnalazioni dei lavoratori, alcuni dei quali per questo licenziati, sulla mancata manutenzione degli impianti, alla base degli incidenti che, purtroppo, stanno aumentando. Denuncia, quindi, il peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori, i quali, nel timore di perdere il lavoro, preferiscono tacere ed esporsi a gravi rischi. Ritiene che l'impegno assunto dal Governo a continuare a sostenere in ogni caso il reddito dei dipendenti dello stabilimento possa sortire effetti positivi, anche se ricorda come l'azienda scarichi sullo Stato i suoi costi di gestione, tenendo una parte dei lavoratori in cassa integrazione e pretendendo gli straordinari dai lavoratori rimasti in servizio.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno

di legge n. 2670 Governo, recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Ricorda, in proposito, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di europea 2019-2020 è fissato alle ore 12 di venerdì 30 ottobre.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Faccio presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione

del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Quindi, in sostituzione della relatrice, onorevole Mura, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del disegno di legge.

Innanzitutto, ricorda che la legge europea è lo strumento che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare le disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché a introdurre ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni.

Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2019, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, attualmente all'esame del Senato.

Come si legge nella relazione illustrativa, il disegno di legge in esame è finalizzato a ridurre ulteriormente il numero delle procedure di precontenzioso e contenzioso, già drasticamente diminuito a seguito dell'approvazione della legge europea 2018, ad attuare dodici regolamenti, a garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale e della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Il disegno di legge, inoltre, reca ulteriori disposizioni le cui finalità sono strettamente connesse alla necessità di ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Venendo al merito del provvedimento in esame, che consta di trentaquattro articoli, suddivisi in nove Capi, rileva che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure

intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Dalla relazione illustrativa, si apprende che l'intervento è stato reso necessario in quanto, nell'ambito della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, si è osservata la mancata conformità della normativa nazionale del decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) alla direttiva, pur affermata dall'Italia, che, per tale motivo, non ravvisava un obbligo di recepimento specifico. In particolare, ad avviso della Commissione europea, è necessario attribuire esplicitamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR), presso il Dipartimento delle pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, il compito della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni fondate anche sulla nazionalità dei lavoratori, compito che, ad avviso dell'Italia, era già compreso nelle funzioni attribuite all'Ufficio. Pertanto, al comma 1, che modifica il decreto legislativo n. 216 del 2003, le lettere *a*), *b*) e *c*) sono volte ad estenderne l'ambito di applicazione in relazione alle discriminazioni dei lavoratori fondate sulla loro nazionalità e con riferimento anche alla salute e alla sicurezza, al reintegro professionale o al ricollocamento; all'accesso all'alloggio e ai vantaggi sociali e fiscali; all'assistenza fornita dagli uffici di collocamento; all'iscrizione alle organizzazioni sindacali e all'eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori. La lettera *d*) consente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni legittimate ad agire di rappresentare anche i familiari del lavoratore discriminato, mentre la lettera *e*) attribuisce esplicitamente all'UNAR il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, attività puntualmente specificate dalla norma medesima. La relazione illustrativa precisa che non si è rite-

nuto di recepire la norma della direttiva che prevede l'assistenza dell'UNAR nei procedimenti giudiziari, gratuita per chi non ha risorse sufficienti, in quanto nel nostro ordinamento l'assistenza giudiziaria è prestata da coloro che sono abilitati al patrocinio ed è gratuita per i non abbienti. Il comma 2 estende la disciplina che vieta gli atti discriminatori, di cui all'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, ai casi di discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori. Il comma 3 prevede l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR, composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

Passa all'articolo 2, che reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100. Come si legge nella relazione illustrativa, la Commissione europea ha messo in mora l'Italia per il non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva 2011/98/UE (recepita con il decreto legislativo n. 40 del 2014), che prevede il diritto dei lavoratori di Paesi terzi di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui soggiornano, nel settore, tra gli altri, della sicurezza sociale, salvo specifiche e limitate deroghe. Ad avviso dell'Italia, tale norma non avrebbe necessitato di recepimento in quanto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) reca una disposizione generale che, in materia di assistenza sociale, equipara ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno (equivalente al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e di permesso di soggiorno. Tuttavia, secondo la Commissione, l'ambito soggettivo del Testo unico è più ristretto di quello della direttiva, in quanto prevede una durata minima del titolo di soggiorno, e l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva, cioè le pre-

stazioni di sicurezza sociale, non è sovrapponibile a quello del Testo unico, che si riferisce alle prestazioni di assistenza sociale. Inoltre, tali differenze, soggettive e oggettive, non possono essere ricondotte, in quanto più restrittive, nell'ambito delle deroghe autorizzate dalla direttiva, di cui, peraltro, l'Italia aveva dichiarato di non volersi avvalere. Infine, la Commissione ha eccepito la non conformità alla direttiva di ulteriori disposizioni dell'ordinamento italiano che disciplinano specifiche prestazioni sociali: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (norma, peraltro, già modificata); l'assegno di maternità di base; l'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui; il *bonus bebè* 2015-2017. Pertanto, il comma 1, modificando il Testo unico, sostituisce l'espressione: « stranieri titolari della carta di soggiorno » con l'espressione « gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo » e modifica in modo consequenziale il riferimento ai minori (lettera *a*); disciplina la parità di trattamento in relazione alla sicurezza sociale per i titolari di permesso unico di lavoro e per ulteriori soggetti che svolgono attività lavorativa e di ricerca (lettera *b*). I successivi commi dispongono la modifica delle disposizioni speciali che prevedono il riconoscimento delle prestazioni già menzionate, allo scopo di uniformarne la disciplina a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva 2011/98/UE.

L'articolo 3, con l'intento di chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2175, introduce disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007, che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che l'obbligo delle autorità a prestare piena collaborazione, che, a legislazione vigente è limitato ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, sia esteso anche nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri di origine del richiedente.

Sempre in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'articolo 4 è volto a superare la procedura di infrazione n. 2018/2295, anch'esso modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007. Segnala, in particolare, la modifica dell'ambito di applicazione, per ricomprendersi anche i tirocini professionali effettuati al di fuori dal territorio nazionale da tutti i cittadini dell'Unione europea e non solo, come previsto dalla normativa vigente, dai cittadini italiani (comma 1, lettera *a*). Le ulteriori modifiche riguardano la procedura amministrativa (comma 1, lettera *b*); la previsione di obblighi ulteriori in capo al richiedente (comma 1, lettera *c*); la riduzione dei controlli in caso di attività stagionale (comma 1, lettera *d*); la limitazione dell'ambito dei controlli sui prestatori di servizi in regime temporaneo e occasionale, (comma 1, lettere *e* ed *f*); l'estensione alle ostetriche della possibilità di beneficiare del cosiddetto regime dei diritti acquisiti, previsto per medici, infermieri e altri esercenti professioni sanitarie, per il riconoscimento automatico connesso all'esercizio dell'attività per almeno tre anni pregressi (comma 1, lettera *g*); l'adeguamento della normativa alla disciplina europea con riguardo ai medici specializzandi nonché alla formazione in medicina generale (comma 1, lettere *h* e *i*).

Ancora in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala che l'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ne dà attuazione, i fantini, gli allenatori e i guidatori di cavalli da corsa, la cui disciplina professionale è già regolamentata da accordi internazionali. L'articolo 6, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2374, modifica il medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007 in relazione al punto di contatto unico, per garantire l'accesso centralizzato in via telematica alle informazioni necessarie per lo svolgimento in Italia di una professione regolamentata.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volti a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273. Se-

gnala, in particolare, che uno dei motivi alla base dell'apertura della procedura di infrazione, cioè l'esclusione dalla gara di un operatore economico a causa della violazione degli obblighi tributari o contributivi solo nel caso di decisione giudiziaria o amministrativa definitiva, prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato superato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il cosiddetto « decreto semplificazioni »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, che ha stabilito che, ai fini dell'esclusione, è sufficiente che la stazione appaltante sia a conoscenza del mancato pagamento, qualora questo si connoti del carattere di gravità. Pertanto, le disposizioni del comma 1 recano il necessario coordinamento del testo del codice dei contratti pubblici, alla luce delle disposizioni introdotte dal « decreto semplificazioni ».

Segnala che l'articolo 18 riguarda le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, dando attuazione alla direttiva n. 2017/17. In particolare, il comma 1, lettera *b*), modificando il testo unico delle leggi in materia tributaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, esclude l'obbligo di stabilire succursali per gli intermediari del credito abilitati che intendano esercitare in un altro Stato membro in relazione ai contratti di credito ai consumatori.

Segnala, altresì, che l'articolo 30 aumenta da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e, contestualmente, modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi.

Osserva, infine, che l'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dal-

l'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), della proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, e abbinata, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, come risultante dall'esame in sede referente.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani. Invita, quindi, la relatrice, onorevole Costanzo, a svolgere la relazione introduttiva.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, osserva preliminarmente che la proposta di legge reca un contenuto analogo a quello di una proposta approvata sia dalla Camera sia dal Senato nella scorsa legislatura, ma rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica in quanto priva della cosiddetta « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. La fine della legislatura non ha permesso però il completamento dell'*iter* di approvazione del provvedimento.

Venendo al merito, rileva che il provvedimento, che consta di sette articoli, presenta un contenuto solo marginalmente riconducibile alle competenze della XI Commissione. Infatti, l'articolo 1 introduce il

divieto di finanziamento di società in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo coinvolte nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. In particolare, tale divieto, sulla base del comma 4, è esteso alle fondazioni e ai fondi pensione, che non possono investire il loro patrimonio in tali società.

L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento. Gli articoli 3 e 4 disciplinano i compiti, rispettivamente, degli organismi di vigilanza, tra i quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e degli intermediari finanziari. L'articolo 5 disciplina l'attività di verifica

della Banca d'Italia e degli organismi di vigilanza, mentre l'articolo 6 introduce disposizioni sanzionatorie.

L'articolo 7, infine, reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sull'innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.

In proposito, nel rappresentare che i predetti requisiti reddituali individuati sono analoghi a quelli già richiesti precedentemente alla modifica normativa per l'accesso all'incremento al milione al 60esimo anno di età, si fornisce un completa ricostruzione del tema in argomento anche sulla base degli elementi forniti dall'Inps.

Come noto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali già previste per i trattamenti pensionistici, individuando i beneficiari del sostegno economico e i requisiti reddituali per il conseguimento dello stesso (cfr. articolo 38, commi da 1 a 6).

La norma prevede l'applicazione dell'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dalla stessa disposizione (articolo 38 citato, comma 5).

Le stesse maggiorazioni sociali spettano:

ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni);

ai titolari di assegno sociale (ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

ai titolari di pensione sociale (ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544).

In caso di soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, l'incremento in questione è attribuito a decorrere dai 60 anni (articolo 38, comma 4).

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 23 giugno 2020, che ha stabilito l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non riconosce la maggiorazione anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha esteso il beneficio della maggiorazione sociale anche ai soggetti di età superiore ai 18 anni.

Sono stati inoltre stabiliti specifici requisiti reddituali, base alle previsioni dell'articolo 38, comma 5, della legge n. 448 del 2001.

Tali limiti di reddito, per effetto degli adeguamenti annuali, sono pari nell'anno 2020 a:

un importo annuo pari o superiore 8.469,63 euro per i redditi propri;

un importo annuo pari o superiore a 14.447,42 euro per i redditi cumulati con quello del coniuge.

Si precisa che i redditi da considerare sono quelli percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale viene accertato il diritto al beneficio.

Per quanto attiene alla individuazione dei redditi da considerare ai fini del riconoscimento della maggiorazione si deve tener conto, in base al dettato normativo, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

La norma infatti, nel prevedere l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere « redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge » superiori ai limiti stabiliti. Al successivo comma 6 si precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2002, è escluso dalla valutazione il reddito della casa di abitazione.

Devono pertanto essere presi in considerazione i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia, comunque denominati.

Infine, voglio ricordare che devono essere valutati altresì i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

ALLEGATO 2

5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente l'applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.

Voglio preliminarmente premettere che la materia della tassazione delle pensioni, comprese le norme internazionali dirette ad evitare la doppia imposizione, rientra nella competenza istituzionale delle Autorità Fiscali, l'Agenzia delle Entrate, e l'INPS è tenuto ad applicare le disposizioni vigenti in quanto in materia fiscale assolve unicamente alle funzioni di sostituto d'imposta.

Infatti preciso che in ambito fiscale l'INPS opera in qualità di sostituto d'imposta, applicando la normativa vigente alle prestazioni erogate nei confronti dei soggetti residenti sia in Italia che all'estero e riconoscendo a questi ultimi, su richiesta dell'interessato, il regime impositivo previsto dalle convenzioni internazionali in presenza dei requisiti richiesti.

In linea generale, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), in base al quale si prevede come principio applicabile per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati il regime di tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, *a contrario*, quello della tassazione nel Paese della fonte. In particolare, per queste ultime, il modello di convenzione OCSE prevede, in via derogatoria, la possibilità di applicare la tassazione esclusiva nel Paese della residenza qualora il pensionato ne acquisisca la nazionalità, in via esclusiva o plurima, a seconda degli specifici accordi fra gli Stati

contraenti. L'OCSE, da ultimo, ha pubblicato il nuovo Modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni, con relativo Commentario, approvato in via definitiva il 21 novembre 2017 dando maggior rilievo alla prevenzione da parte degli Stati contraenti col fenomeno dell'elusione fiscale a livello internazionale e al contrasto della cosiddetta doppia non imposizione in entrambi gli Stati contraenti.

Occorre osservare che, pur rifacendosi al suddetto schema OCSE, gli Stati contraenti rimangono liberi di negoziare i contenuti di ciascun accordo bilaterale, adeguandolo alle proprie esigenze impositive. Per questo motivo le convenzioni stipulate dall'Italia hanno nella maggior parte dei casi un contenuto analogo, ma non mancano differenze e aspetti peculiari che caratterizzano alcuni di questi trattati.

Fra questi ultimi è compresa la Convenzione in vigore con la Bulgaria, che – a differenza delle altre convenzioni che si rifanno al modello OCSE – all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), a prescindere da qualsivoglia gestione previdenziale di appartenenza, pone il possesso della cittadinanza bulgara come requisito per essere considerato cittadino della Repubblica di Bulgaria, ponendo l'onere di ricevere certificazione idonea ad attestare la condizione di residente fiscale, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, sia in capo al sostituto d'imposta italiano che all'Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara per la verifica della sussistenza di tale condizione al fine di consentire l'applicazione del regime impositivo concordato fra i due Stati contraenti.

Faccio presente infatti che per quanto concerne la richiesta di applicazione delle

convenzioni all'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, in linea generale, il pensionato residente all'estero in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può chiederne alla Struttura INPS competente l'applicazione per l'anno in corso, mentre, per il rimborso relativo agli anni pregressi, entro 48 mesi dall'applicazione delle ritenute, può presentare apposita domanda direttamente al Centro operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate presentando analoga documentazione attestante i requisiti previsti da ciascun trattato internazionale.

Stante tale peculiare quadro di riferimento, l'Inps con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, tenuto conto del vigente requisito previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lett. b) del Trattato in parola, ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali nel senso di considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall'imposizione in Italia delle pensioni soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Bulgaria rilasciate a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni previste dalla convenzione di cui si chiede l'applicazione.

Voglio, altresì, ricordare che il Trattato internazionale in parola prevede espressamente un metodo per eliminare la doppia imposizione, che pone il residente in Bulgaria nella condizione di non dover mai subire un doppio prelievo sul reddito da pensione. Infatti, qualora un residente in Bulgaria possieda redditi che, conformemente alle disposizioni della citata Convenzione siano imponibili in Italia, la Bulgaria esenta tali redditi da imposizione fiscale.

Tutto ciò premesso, come più volte sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta ha la facoltà e non l'obbligo di applicare le suddette convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali.

Come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità,

applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste in Convenzioni vigenti fra l'Italia ed il Paese di residenza del beneficiario del reddito. Tale prassi, che ha carattere facoltativo, impone al sostituto d'imposta che intenda attenervisi di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dagli Accordi in discorso. In caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il sostituto di imposta è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero, operando le ritenute con le modalità previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Stante l'immutato attuale quadro normativo, l'Inps per le istanze presentate dai pensionati per l'applicazione delle convenzioni per l'anno corrente, nelle more di un'eventuale proposta di modifica del trattato esistente da parte dei competenti uffici del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di eliminare il possesso della cittadinanza quale requisito per essere considerato residente nella Repubblica di Bulgaria per l'applicazione del trattato internazionale in argomento, rimane tenuto a considerare il requisito formale di ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il possesso della cittadinanza bulgara di cui al succitato articolo 1, paragrafo 2, lettera b), così come d'altro canto lo stesso Centro Operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate, per la valutazione delle domande di rimborso delle ritenute applicate per gli anni pregressi entro il termine di decadenza dei 48 mesi dall'applicazione da parte di soggetti ricadenti nelle medesime condizioni.

Ad ogni modo – e concludo – posso assicurare che l'Inps, in presenza di ogni diversa espressa indicazione da parte dei competenti uffici di Agenzia delle Entrate, darà pronta esecuzione a nuove modalità di valutazione delle domande presentate dai pensionati residenti in Bulgaria.

ALLEGATO 3

5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulle iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.

Al riguardo, sottolineando l'attenzione del Governo in merito alle vicende occupazionali della Società in questione, voglio ricordare per ragioni di completezza che a seguito dell'accordo stipulato in sede Ministeriale del 6 settembre 2018 nel quale è stato delineato un piano di affitto di rami d'azienda dell'ex ILVA in AS, si è proceduto al passaggio dei lavoratori dall'ILVA in Amministrazione straordinaria alla Arcelor Mittal.

L'ultimo decreto direttoriale del Ministero del lavoro adottato in favore dell'ILVA in Amministrazione straordinaria è stato adottato il 23 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 7,

comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori impiegati presso le unità di Taranto, Novi Ligure (AL), Venezia e Genova per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pur non avendo – al momento – ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento, prendendo atto della situazione segnalata dall'onorevole interrogante, seguirà con attenzione la vicenda in favore della salvaguardia occupazionale dei lavoratori, garantendo, ove possibile, l'impegno massimo del Governo e del Ministero che rappresento in modo particolare per il riconoscimento di tutti gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di:

Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti (ANGLAT)	158
Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (ASSINDATCOLF)	158
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	159
Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)	159

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut. (Seguito dell'esame e rinvio)	159
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	166
ALLEGATO 2 (Emendamenti della relatrice)	178
ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione)	180
ALLEGATO 4 (Emendati approvati)	181

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Esame e rinvio)	160
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di:

Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali

delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti (ANGLAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (ASSINDATCOLF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.35.

Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il 19 febbraio 2020 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo. Avverte che sono state presentate cinquantasei proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata rappresentata al Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto, già previsto per il 19 ottobre, a non prima del 4 novembre prossimo.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'espressione del parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo e per l'illu-

strazione degli emendamenti che la stessa relatrice ha predisposto (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, illustra i propri emendamenti 2.20, 4.20 e 5.20, precisando che il primo di essi è motivato esclusivamente dalla necessità di correggere un errato riferimento normativo.

Nel passare all'espressione del parere sulle proposte presentate agli articoli da 1 a 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.20 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 2.1.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 4.20. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Carnevali 4.1, Siani 4.3 e Paolo Russo 4.5, il cui contenuto è recepito dalla propria proposta emendativa 4.20, nonché dell'emendamento Troiano 4.9, parzialmente recepito dalla stessa. Invita, inoltre, al ritiro degli emendamenti Siani 4.2, Mugnai 4.4, Novelli 4.6 e Ianaro 4.8, segnalando che sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione del proprio emendamento 4.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 4.7 e sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4.01 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.20.

Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 5.1, invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 5.12, che sarebbe precluso dalla approvazione dello stesso emendamento Rizzo Nervo 5.1. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Carnevali 5.2 e Sutto 5.10, 5.9 e 5.8, che sarebbero preclusi dall'approvazione del proprio emendamento 5.20.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 5.6 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Infine, invita al ritiro degli emendamenti Nappi 5.11 e Ianaro 6.2 e 6.3, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 6.1 e Troiano 6.4.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.20 della relatrice e, sulla base della volontà rappresentata informalmente dalla maggioranza dei gruppi, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 4.20 e 5.20 della relatrice è fissato alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna si passerà alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 1.1, 2.20 della relatrice e Rizzo Nervo 2.1 (*vedi allegato 4*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, poiché la relatrice ha presentato un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, rispetto al quale è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti per la giornata di domani, la votazione delle altre proposte emendative dovrà proseguire in una seduta successiva.

Elena CARNEVALI (PD), nel riservarsi di presentare proposte di modifica all'emendamento 4.20 della relatrice, manifesta perplessità rispetto alla previsione, recata dal comma 1 di tale proposta emendativa, di quello che appare un doppio passaggio per l'approvazione dei piani assistenziali personalizzati.

Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione a quanto segnalato dalla collega Carnevali, dichiara di non ritenere inappropriata una successiva fase di valutazione dei piani definiti dai centri di riferimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Ricorda altresì che, in ogni caso, i deputati hanno la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Tutto ciò premesso, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione alle ore 16 di giovedì 29 ottobre. Nella giornata di domani potrebbe avere luogo la discussione; l'esame del provvedimento in sede consultiva si concluderà la settimana successiva.

Non essendoci obiezioni, dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Filippo, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge europea è, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, della predetta legge, vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione « Legge europea », seguita dall'anno di riferimento.

Il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in nove capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29).

Ulteriori disposizioni, contenute nel capo IX, riguardano: il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fatte queste premesse, procede ad illustrare, seguendo l'ordine di progressione numerica, le singole disposizioni che investono, in maniera diretta ovvero incidentale, le competenze della XII Commissione.

Rileva, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure volte ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. Tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In tale contesto, viene novellato anche l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2003, che definisce l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento. Le modifiche apportate precisano, in relazione alla garanzia della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di lavoro, che essa ricomprende, tra l'altro, la salute e la sicurezza, e la estendono anche ai vantaggi sociali e fiscali.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle che incidono sull'articolo 41 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), relativo all'assistenza sociale, nonché su alcune disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

Tale articolata rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di disposizione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in particolare per quanto concerne l'articolo 12, relativo al « Diritto alla parità di trattamento » per i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro o per fini lavorativi o per fini diversi (in tale secondo caso, che siano titolari di un permesso di soggiorno e sia loro consentito

di lavorare). In particolare, si rileva il paragrafo 1, lettera *e*), che concerne il settore della sicurezza sociale. Va peraltro ricordato come, pur consentendo la normativa europea agli Stati membri di apportare alcune limitazioni alla parità di trattamento sancita da quell'articolo, esse, tuttavia, non valgono, a detta della Commissione europea, a legittimare il recepimento quale è finora intervenuto.

Il comma 1 del presente articolo novella, quindi, l'articolo 41 del Testo unico, riscrivendone il comma 1 e aggiungendo i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Il nuovo comma 1-*bis* dispone la equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti in materia di sicurezza sociale alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 – di una triplice categoria di stranieri: titolari di permesso unico di lavoro; titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Il nuovo comma 1-*ter* verte sulla parità di trattamento in materia di prestazioni familiari. Esso prevede, in deroga al precedente comma 1-*bis*, che ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, siano equiparati ai cittadini italiani: gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. La determinazione puntuale « in positivo » dei fruitori implica la esclusione di coloro che non vi sono ricompresi.

Fa presente che per prestazioni familiari si intendono – ai sensi del citato regolamento (CE) n. 883/2004 – tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di

adozione, menzionati nell'allegato I della medesima direttiva).

Da tale modifica derivano ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari, estendendo la platea dei beneficiari. Il comma 2 modifica la disposizione relativa all'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, modificando l'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Il comma 3 interviene sulle norme relative all'assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, recate dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Osserva, quindi, che il comma 4 integra la disciplina sull'assegno di natalità (cosiddetto « *bonus bebè* »), modificando l'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014. Il comma 5 reca l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tale incremento è di 2,4 milioni per il 2020 e di 12,8 milioni annui a decorrere dal 2021.

Il comma 6 quantifica i maggiori oneri derivanti dall'articolo in commento, valutati complessivamente in: 6,008 milioni di euro per l'anno 2020; 25,408 milioni per l'anno 2021; 28,908 milioni per l'anno 2022; 29,208 milioni per l'anno 2023; 29,508 milioni di euro per l'anno 2024; 29,808 milioni per l'anno 2025; 30,108 milioni per l'anno 2026; 30,308 milioni per l'anno 2027; 30,708 milioni, per l'anno 2028; 31,108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

L'articolo 4 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/

36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, tuttora allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

In particolare, il comma 1, lettera e), incide sull'articolo 11 del suddetto decreto legislativo, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La modifica è volta a specificare che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Per quanto concerne alcune specifiche professioni sanitarie, segnala che lo stesso articolo 4, al comma 1, alle lettere g), h) e i), apporta alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e alla formazione specifica in medicina generale, per far fronte ad alcune contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito della predetta procedura d'infrazione n. 2018/2295.

La lettera g) interviene sul citato decreto legislativo integrando l'articolo 32, comma 1, per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della « direttiva qualifiche », secondo il quale anche chi esercita la professione di ostetrica, al pari delle altre professioni già menzionate nella normativa interna (medico di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista) possa avvalersi del « regime dei diritti acquisiti ». In base a tale regime può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni.

La lettera h) modifica l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del medesimo decreto legislativo n. 206. Viene inoltre inserito il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 25 della « Direttiva qualifiche », specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza, è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Nella relazione illustrativa si precisa che il parere motivato della Commissione puntualizzava la non completa trasposizione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE (Direttiva qualifiche), rilevando che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, sulla disciplina delle specializzazioni mediche, limiterebbe l'ambito di applicazione della stessa disposizione europea al medico chirurgo candidato alla specializzazione e non al medico specialista in generale. La censura tuttavia si fonda su una diversa interpretazione lessicale in quanto in Italia acquisiscono il titolo di « medico chirurgo » tutti coloro che terminano il primo ciclo universitario sessennale (la cosiddetta « formazione medica di base » di cui all'articolo 24 della Direttiva qualifiche).

Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999, recante le condizioni di accesso ai corsi di specializzazione e la formazione dei medici chirurghi specialisti, comprende tutti i candidati medici specialisti e non solo coloro che seguono il percorso di specializzazione in chirurgia generale.

La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 4 modifica l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007, sostituendo il comma con una norma che richiama anche le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999, allo scopo di far riferimento a tutti i requisiti per la formazione specifica in medicina generale e non solo a quelli di cui all'articolo 24 (l'unico attualmente richiamato), relativo ai soli aspetti inerenti alle modalità con cui si svolge il corso di formazione a tempo pieno. Ciò al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, della « Direttiva qualifiche », in base al quale la formazione specifica in medicina generale dovrebbe avvenire a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o degli organi competenti e dovrebbe essere di natura più pratica che teorica. Tali aspetti sono meglio dettagliati, infatti, agli articoli 26 (articolazione delle attività didattiche pratiche e teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale) e 27 (partecipazione personale del candidato all'attività professionale e assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta), di cui al citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Rileva, quindi, che il Capo V del disegno di legge, costituito dagli articoli da 22 a 24, reca disposizioni in materia di sanità.

In particolare, l'articolo 22 prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari (Codice comunitario dei medicinali veterinari), allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica.

L'articolo 23 è diretto a dare attuazione a uno dei dodici regolamenti previsti dal disegno di legge europea, relativo alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria delle pratiche illegali di vendita *online* di prodotti cosmetici non conformi alla normativa nazionale e comunitaria, introducendo alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica.

L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 15 della legge europea 2013, allo scopo di contrastare lo sviluppo di pratiche di commercio elettronico di prodotti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria del settore dei biocidi, in virtù degli obblighi di controllo all'interno del mercato previsti dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Osserva come le tre disposizioni da ultimo richiamate presentino un impianto assai simile. Si individua nel Ministero della salute l'autorità cui compete l'emanazione di disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali per mezzo di richieste di connessione, da parte degli utenti, alla rete provenienti dal territorio italiano; si attribuiscono allo stesso Ministero la funzione di indire periodicamente una Conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza, effettuata d'intesa dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), e la competenza per far cessare le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti non conformi ai requisiti previsti, attraverso i mezzi della società dell'informazione. Alla Conferenza dei servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, limitatamente agli articoli

23 e 24, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le tre disposizioni prevedono consistenti sanzioni amministrative e affidano ai N.A.S. l'attuazione dei provvedimenti ministeriali. Esclusivamente in relazione all'articolo 23, in materia di prodotti cosmetici, si dispone che, ove dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, della legge di depenalizza-

zione n. 689 del 1981, indicando l'Istituto superiore di sanità quale autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della Rete nazionale aggiungere le seguenti: delle malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.

1. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 2.

Al comma 3, dopo le parole: a livello europeo aggiungere le seguenti: e dall'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari (RNTR).

2. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: piano assistenziale con le seguenti: piano diagnostico terapeutico assistenziale.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dell'articolo 4, sostituire le parole: piano assistenziale con le seguenti: piano diagnostico terapeutico assistenziale;

b) sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: (piano diagnostico terapeutico

assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare);

c) all'articolo 13, comma 1, lettera d), sostituire le parole: piano assistenziale con le seguenti: piano diagnostico terapeutico assistenziale;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole: piano assistenziale con le seguenti: piano diagnostico terapeutico assistenziale.

4. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo le parole: è integrato aggiungere le seguenti: , per la parte assistenziale,.

4. 2. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: espresso da un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. 3. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) percorsi psicologici che coprano i vari momenti della vita del singolo individuo e della famiglia.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fanno altresì parte delle reti orizzontali i Centri di ascolto specializzati, col-

legati ai centri di ricerca e alle strutture sanitarie, con il compito di:

a) supportare psicologicamente sia le persone affette da malattie rare, sia i familiari degli stessi;

b) occuparsi della formazione del personale specifico nonché degli operatori socio sanitari al fine di poter operare in maniera specializzata sulle varie forme conosciute di malattie rare e contribuire a facilitare l'ingresso delle persone affette, nei vari contesti sociali;

c) comunicare i dati raccolti, relativi alle malattie dei pazienti, ai centri di riferimento per le malattie rare;

d) contribuire, attraverso la sinergia con strutture sanitarie, alla nascita di reti sociali che includano associazioni di genitori di figli con malattie rare al fine di contribuire alla sensibilizzazione del fenomeno.

4. 9. Troiano.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: integratori alimentari aggiungere le seguenti: , qualora prescritti dai centri di riferimento, nonché.

4. 4. Mugnai, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Paolo Russo.

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare, purché tale accesso sia parte del percorso assistenziale del paziente.

4. 5. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Al comma 6, sostituire le parole da: Qualora, fino a: galeniche e con le seguenti: Qualora lo specialista ravveda la necessità per il paziente di prescrivere farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici o integratori, formulazioni galeniche magistrali.

4. 6. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Al comma 6, dopo la parola: redigere aggiungere le seguenti: , in tempi certi e immediati,.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in tempi certi e immediati.

4. 8. Ianaro, Menga, Mammì.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Qualora la malattia rara determini una permanente limitazione di funzioni e di attività, la persona affetta da tale malattia, o chi ne ha la rappresentanza se la persona è minore o incapace, può richiedere il riconoscimento della condizione di disabilità e l'eventuale attestazione di gravità, quando ne sussistono i requisiti, alle apposite commissioni mediche previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che il riconoscimento dell'eventuale invalidità.

11. Per le finalità di cui al comma 10, il centro di riferimento responsabile della presa in carico della persona affetta da una malattia rara redige una dettagliata relazione clinica al fine di consentire alle commissioni mediche di cui al medesimo comma 10, la piena conoscenza della situazione del paziente e del suo profilo funzionale complessivo, nonché di poterla valutare anche nella sua evoluzione a breve e a medio termine.

12. Un referente della rete orizzontale di presa in carico del paziente è presente in qualità di esperto durante la valutazione delle commissioni mediche di cui al comma 11.

13. Le commissioni per l'accertamento dell'invalidità di una persona affetta da una malattia rara utilizzano un'apposita scheda di valutazione, valida su tutto il territorio nazionale, predisposta dal Ministero della salute, in osservanza dei principi della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

4. 7. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Inserimento comunitario delle persone affette da malattie rare)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attivazione di adeguati interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro.

2. Il diritto all'educazione dei minori affetti da malattie rare è garantito per ogni ordine e grado scolastico.

3. Il centro di riferimento ha il compito di redigere una relazione tecnica comprendente le principali condizioni cliniche e funzionali del minore affetto da una malattia rara che possono richiedere particolare attenzione nell'organizzazione dell'ambiente scolastico e che devono essere considerate nella formulazione del piano educativo individuale.

4. Qualora il centro di riferimento lo ritenga indispensabile, il trattamento sanitario terapeutico può essere effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari del minore affetto da una malattia rara.

5. L'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara deve essere facilitato dalle indicazioni date dal centro di riferimento, tendenti ad evidenziare gli eventuali necessari adattamenti dell'ambiente.

6. Qualora sussista una condizione di disabilità si applicano le disposizioni per il collocamento lavorativo facilitato previste dalla normativa vigente in materia.

7. Ai lavoratori affetti da malattie rare è garantita la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma il più a lungo possibile nel corso della loro malattia.

8. È altresì garantita la possibilità di accedere al part-time, su richiesta del lavoratore affetto da una malattia rara, il quale può rifiutare trasferimenti in sedi

diverse da quella originale vicino alla propria residenza.

9. Il lavoratore affetto da una malattia rara ha diritto di scegliere in modo prioritario un tipo di collocazione lavorativa all'interno della qualifica rivestita più favorevole rispetto alle limitazioni imposte dalla propria malattia.

10. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 6.

4. 01. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

ART. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: previa adeguata motivazione da parte del medico *con le seguenti:* quando previsto dal piano di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

5. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo le parole: previa adeguata motivazione *aggiungere le seguenti:* e diretta responsabilità.

5. 12. Ianaro, Menga, Mammì.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 4.

5. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale *con le seguenti:* con cadenza almeno trimestrale.

5. 10. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza almeno semestrale.

- 5. 9.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza almeno annuale.

- 5. 8.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani assistenziali personalizzati delle persone affette da malattie rare. L'acquisto dei farmaci di cui al presente comma, deve essere richiesto da una struttura ospedaliera, anche se utilizzato per assistenze domiciliari, ed è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

- 5. 6.** Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al fine di agevolare l'accesso alle cure da parte delle persone affette da malattie rare, le aziende farmaceutiche titolari di medicinali sviluppati per la somministrazione nei confronti di pazienti affetti da una malattia rara e coperti da diritti di esclusiva quali il brevetto o certificato complementare di protezione, o da altra protezione regolatoria esclusiva, nell'ambito della procedura per la prima autorizzazione all'immissione in commercio o di successiva estensione di indicazione hanno titolo di indicare all'interno dell'istanza di prezzo e rimborso rivolta all'AIFA la propria disponibilità alla fornitura di beni o di servizi strumentali o accessori al migliore

impiego del medicinale a vantaggio dei pazienti e del Servizio sanitario nazionale, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che ciò non limiti la somministrazione di altri medicinali commercializzati da differenti operatori economici; resta inteso che tale disponibilità, ove accolta da AIFA in ragione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del SSN, deve essere riportata anche all'interno della determina di classificazione del medicinale successivamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, quale sua parte integrante.

- 5. 11.** Nappi, Ianaro, Menga, Mammì.

ART. 6.

Al comma 2, dopo le parole: della quota del 5 per mille aggiungere le seguenti: e di una quota fissa di 500 mila euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 2 per mille.

- 6. 2.** Ianaro, Menga, Mammì.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: ai caregiver delle persone affette da malattie rare aggiungere le seguenti: le misure di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché.

- 6. 3.** Ianaro, Menga, Mammì.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali.

- 6. 1.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: il più a lungo possibile nel corso della malattia.

- 6. 4.** Troiano.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) è riferimento a livello nazionale e internazionale per le malattie rare, integrando la ricerca scientifica, le funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico e le attività di sanità pubblica, sorveglianza e monitoraggio della Rete nazionale malattie rare, mediante il registro nazionale;

a-bis) opera in tutte le fasi della ricerca traslazionale relativa alle malattie rare;

a-ter) forma gli operatori del Servizio sanitario nazionale;

a-quater) promuove la qualità delle diagnosi e delle cure fornendo informazione sui servizi e le normative di interesse e promuovendo l'inclusione sociale dei pazienti;

a-quinquies) promuove la raccolta e l'aggiornamento dei dati provenienti dai centri di riferimento.

7. 1. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: presidi specialistici con le seguenti: centri di riferimento.

7. 2. Troiano, Menga, Mammì.

ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: delle società scientifiche aggiungere le seguenti: , delle associazioni di categoria delle imprese del farmaco.

8. 1. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: percorsi diagnostici, aggiungere le seguenti: di prevenzione,.

9. 1. Ianaro, Menga, Mammì.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) monitorare e analizzare i dati epidemiologici dei flussi informativi di cui all'articolo 16 al fine di identificare e tracciare una mappa delle aree regionali o interregionali con maggiore incidenza di malattie rare, suddividendole per specifiche categorie, al fine di agevolare i programmi di ricerca e di approfondimento sulle singole classi di malattie rare.

9. 2. Baldini, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Osservatorio nazionale centralizzato)

1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 8 è istituito l'Osservatorio Nazionale centralizzato per il monitoraggio e la segnalazione delle malattie rare.

2. L'Osservatorio analizza i dati epidemiologici del flusso informativo di cui all'articolo 16 al fine di identificare e tracciare una mappa delle aree regionali o interregionali con maggiore incidenza di malattie rare suddividendole per specifiche categorie al fine di agevolare i programmi di ricerca e di approfondimento sulle singole classi di malattie rare nonché la correlazione tra queste ed eventuali fattori ambientali.

3. Le modalità operative dell'osservatorio di cui al presente articolo sono disciplinate nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1.

9. 01. Baldini, Dall'Osso.

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rete di assistenza aggiungere le seguenti: , diagnosi e terapia.

Conseguentemente, alla rubrica, dell'articolo dopo la parola: assistenza, aggiungere le seguenti: diagnosi e terapia.

11. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , integrate dai centri che fanno parte delle ERN.

11. 2. Nappi, Menga, Mammi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: presidio con la seguente: centro.

13. 2. Troiano, Menga, Mammi.

Al comma 2, sostituire le parole: con durata illimitata con le seguenti: per tutta la durata della malattia.

13. 1. Menga, Mammi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Centri di riferimento per le malattie rare)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Regione e provincia autonoma individua uno o più Centri di riferimento per le malattie rare, quale parte integrante della rete assistenziale regionale, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero della salute, sentito il Centro nazionale per le malattie rare e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma, il ministero della salute tiene conto dei seguenti principi:

a) adeguata capacità di diagnosi, *follow-up* e presa in carico dei pazienti;

b) volume di attività significativo, rispetto alla prevalenza della malattia;

c) capacità di fornire pareri qualificati e di utilizzare linee-guida di buona pratica clinica e di effettuare controlli di qualità, anche attraverso la telemedicina e il teleconsulto;

d) documentato approccio multidisciplinare;

e) elevata competenza ed esperienza, documentata anche con pubblicazioni scientifiche;

f) riconoscimenti, attività didattica e di formazione;

g) stretta interazione con altri centri esperti, capacità di operare in rete a livello nazionale ed internazionale;

h) possibilità di lavorare in rete con le strutture nelle quali si svolgono gli screening neonatali;

i) un'adeguata infrastruttura tecnologica, anche attraverso l'utilizzo di procedure di Health Technology Assessment (HTA) e un adeguato sistema informativo dedicato, integrato e condiviso;

l) strutture e locali accessibili, senza barriere architettoniche;

m) stretta collaborazione con le Associazioni dei pazienti;

n) verifica periodica del mantenimento dei requisiti e strumenti di registrazione del consenso e della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

2. Al fine di assicurare la rintracciabilità dei casi nei sistemi informativi sanitari e corrette produzioni statistiche dei dati di morbosità, di efficacia e qualità delle misure sanitarie adottate, con il medesimo

decreto di cui al comma 1 è individuato un sistema univoco di classificazione e codifica delle patologie.

3. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, i centri di riferimento esistenti si adeguano ai criteri indicati nel medesimo decreto.

13. 01. Nappi, Ianaro, Menga, Mammì.

ART. 15.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: le attività svolte dalla rete, aggiungere le seguenti: per verificare anche la rispondenza alle necessità dei pazienti.

15. 1. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Paolo Russo, Brambilla.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il flusso informativo di cui al precedente periodo deve contenere almeno le informazioni indicate dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.

16. 1. Bond, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Paolo Russo, Brambilla.

ART. 17.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché programmi di informazione per le persone affette da malattie rare.

17. 1. Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Bagnasco, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle classi A o H del prontuario terapeutico nazionale e dei prontuari terapeutici regio-

nali, nonché dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie, tramite la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

17. 2. Bagnasco, Novelli, Paolo Russo, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati.

17. 4. Lapia, Menga, Mammì.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) progetti di sviluppo di *test per screening* neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile sul mercato, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

17. 3. Novelli, Mugnai, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di sperimentazioni cliniche)

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 536 del 2014, nell'ambito delle sperimentazioni cliniche il comitato etico deputato alla valutazione della domanda di sperimentazione clinica, valuta prioritariamente le ricerche che garantiscano un rapido accesso a trattamenti innovativi, concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e comunque avendo riguardo dei benefici

previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.

2. I comitati etici deputati alla valutazione della domanda di sperimentazione clinica, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 536 del 2014, sono costituiti avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione alle persone affette da malattie rare e ultrarare.

17. 01. Nappi, Ianaro, Menga, Mammì.

ART. 18.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti con le seguenti: variabile dal 20 fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti, differenziando l'entità a seconda della natura pubblica, no profit o privata del soggetto richiedente l'agevolazione.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali ai soggetti richiedenti.

18. 2. Ianaro, Menga, Mammì.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, che per ciascuna delle tipologie delle attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, siano concesse le seguenti ulteriori agevolazioni non inferiori alle percentuali indicate:

a) 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese, come definite all'articolo 21 del decreto del Mi-

nistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e successive modificazioni; per i progetti di ricerca proposti congiuntamente da più imprese, ogni impresa partecipante deve possedere i parametri dimensionali previsti dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000; tali condizioni non sono applicate per le imprese farmaceutiche che operano nel settore delle malattie rare;

b) 10 per cento per le attività di ricerca da svolgere nei centri accreditati di alta qualificazione nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individuate ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

c) 5 per cento per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'articolo 100, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individuate ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

d) 10 per cento per i progetti di ricerca per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto di ricerca stesso da parte di uno o più *partner* di altri Stati membri dell'Unione europea, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il *partner*;

2) che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto di ricerca stesso da parte di enti pubblici e privati di ricerca o di università;

3) che prevedono attività relative allo sviluppo di farmaci orfani o di altri trattamenti ad alta innovazione;

4) che prevedono attività relative allo sviluppo di sistemi di monitoraggio domiciliare delle terapie.

18. 1. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci dal ripiano della spesa farmaceutica)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, » sono aggiunte le seguenti: « dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, ».

18. 04. Gemmato.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci dal ripiano della spesa farmaceutica)

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono altresì esclusi

i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro ».

18. 05. Gemmato.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001 ed altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni » e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui al precedente periodo, è prevista una franchigia per le aziende farmaceutiche con fatturato fino a 30 milioni di euro. ».

18. 08. De Filippo, Noja.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole:

« inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea », sono aggiunte le seguenti: « dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro ».

18. 09. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01 /EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 20 milioni di euro ».

18. 010. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

« 584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. ».

* **18. 01.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

« 584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui

all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. ».

* **18. 02.** De Filippo, Noja.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

« 584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. ».

* **18. 07.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, comma 584, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « e di farmaci oncologici innovativi, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, »;

b) le parole da: « I farmaci inseriti nel registro » fino a « 577 e 578 del presente articolo. » sono soppresse.

18. 03. Gemmato.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è soppresso.

18. 011. Novelli, Bond, Bagnasco, Mugnai, Paolo Russo, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Consorti di ricerca e di innovazione)

1. Al fine di incentivare la ricerca nel campo della salute e della qualità di vita delle persone affette da malattie rare, è incenti-

vata la realizzazione di consorzi per la ricerca e l'innovazione tra soggetti pubblici, in particolare regioni, università, parchi scientifici e tecnologici e altre istituzioni dedicate alla ricerca, aziende sanitarie locali e ospedaliere, amministrazioni locali, aziende private e associazioni d'utenza.

2. I consorzi di cui al comma 1 sono istituiti per promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione alle problematiche che le persone affette da malattie rare affrontano nella vita quotidiana a causa della loro condizione e per realizzare prodotti oggetto di brevetto e di sfruttamento commerciale compartecipato tra i diversi attori del consorzio stesso, incrementando il tasso di innovazione delle aziende dell'area dove il consorzio insiste e le risorse per gli enti di ricerca e di assistenza coinvolti.

3. I consorzi hanno personalità giuridica e il loro statuto stabilisce l'ambito di attività in favore delle malattie rare in cui essi operano al fine di poter accedere ai finanziamenti pubblici e privati.

18. 06. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale, tenuti a maturare i crediti

dell'educazione continua in medicina (ECM), a decorrere dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, includono nel loro programma di aggiornamento professionale una quota non inferiore al 10 per cento dei crediti da maturare annualmente in attività riguardanti aspetti dell'assistenza e la presa in carico delle persone affette da malattie rare.

1-ter. Le regioni, nell'ambito della formazione medica obbligatoria per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per gli specialisti membri delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità e delle commissioni mediche di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riservano non meno del 10 per cento delle loro attività annuali all'organizzazione e al funzionamento delle reti di assistenza per le malattie rare e alla presa in carico delle persone affette da malattie rare.

1-quater. I crediti dell'ECM, se maturati in corsi di formazione riguardanti le malattie rare, hanno un valore maggiorato del 50 per cento.

20. 1. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimete le parole: In conformità al Regolamento CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,.

2. 20. La Relatrice.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)

1. I centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è sottoposto alla valutazione dei servizi della rete per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

2. I trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento:

a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;

b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

c) le terapie farmacologiche, anche innovative, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e magistrali allestite presso le farmacie ospedaliere;

d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare.

4. I dispositivi medici o di presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza per i pazienti affetti da malattie rare, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. Ai fini del presente comma, si considerano i dispositivi e i presidi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti per-

sonalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefici per i pazienti.

5. Per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale *Orphanet*, dal Centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità (ISS) di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

6. Per le finalità di cui al comma 5, le malattie sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.

4. 20. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora

la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;

c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, nel rispetto di quanto prevedono gli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conseguentemente:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 sono resi comunque disponibili dalle regioni. ».

2) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

5. 20. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei

piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Il farmaco di cui al presente comma deve essere richiesto da una struttura ospedaliera, anche se utilizzato per assistenze domiciliari, ed è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

5. 6. Paolo Russo.

ALLEGATO 4

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

EMENDATI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della Rete nazionale aggiungere le seguenti: delle malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.

- 1. 1.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimente le parole: In conformità al Regolamento CE) n. 141/

2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,.

- 2. 20.** La Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole: a livello europeo aggiungere le seguenti: e dall'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari (RNTR).

- 2. 1.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	186
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, asse-

gnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, rammenta preliminarmente che, com'è noto, la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Riguardo al contenuto del disegno di legge europea 2019-2020, fa presente che il provvedimento si compone di 34 articoli (suddivisi in 9 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo intervenendo in diversi settori normativi.

Fa presente che nella sua relazione si soffermerà unicamente sugli articoli 5, 7, 28 e 29, che recano disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa.

Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*) del decreto legislativo n. 206 del 2007 che espunge le suddette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri e la gestione delle istanze di riconoscimento per tali professioni secondo le modalità richieste dalla normativa europea renderebbe più difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ip-

pico, richiedendo la necessità di un passaggio attraverso lo sportello unico.

Viene, infine, sottolineato che nessun Paese europeo aderente all'IFHA e all'UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE, risultando, da una verifica sulla banca dati delle professioni regolamentate in Europa, che solo l'Italia ha inserito le professioni in parola nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla predetta direttiva 2013/36/CE).

Segnala che l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate». Per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano.

La relazione illustrativa ricorda, a tal proposito, che il 5 maggio 2017 l'Italia ha chiesto ufficialmente alla Commissione una rettifica, nel senso operato dall'articolo in esame, della versione italiana della direttiva 2001/112/CE in quanto tale versione non risultava in linea con la versione inglese, creando di fatto una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di corretta informazione ai consumatori.

Nello specifico, l'articolo 7 novella l'articolo 4, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta. Il comma 2 del suddetto articolo 4 prevede – a legislazione vigente – alla lettera *b*), che si applichino, tra le altre, le seguenti particolari disposizioni: «*b*) la dicitura “a base di succo concentrato” o “a base di succhi concentrati” ovvero “parzialmente a base di succo

concentrato” o “parzialmente a base di succhi concentrati” a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

L'articolo 7 in esame sostituisce la suddetta lettera *b*) con la seguente: «*b*) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Si sofferma poi sull'articolo 28 che reca disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del d.lgs. n. 152/2006, recante il Codice dell'ambiente) finalizzate a evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

Ricorda che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della medesima direttiva, facendo riferimento, oltre al materiale fecale, anche alla paglia e ad «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Rammenta che, al fine di evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot summenzionato, già in sede di esame parlamentare della legge europea 2018 (articolo 20 della legge n. 37 del 2019) la lettera *f*) in questione è stata modificata prevedendo

l'esclusione dall'applicazione della direttiva sui rifiuti anche di « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Segnala, tuttavia, che la Commissione europea, da ultimo in data 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti. Come riportato nella relazione illustrativa, ad avviso della Commissione europea appare problematico il riferimento agli « sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni », che sostanzialmente estende il regime di esclusione previsto dalla direttiva ad attività che non si possono qualificare attività agricole o forestali.

A tal proposito, fa presente che il decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (articolo 1, comma 13, lettera *a*)), ha soppresso la parte della citata lettera *f*) dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente che escludeva dalla disciplina dei rifiuti « gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ».

Allo scopo di superare le censure mosse dalla Commissione europea, l'articolo in esame della legge europea interviene quindi nuovamente sulla lettera *f*), sostituendola integralmente con una formulazione che intende limitare le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma

1 del Codice dell'ambiente agli sfalci e alle potature.

Rispetto al testo della norma vigente, vengono pertanto soppressi: la specificazione del carattere « esemplificativo e non esaustivo » della previsione di tali materiali con riferimento alla categoria « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso », il riferimento a sfalci e potature « effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali », nonché il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi », in quanto non previsto dalla direttiva. La nuova formulazione fa inoltre riferimento a sfalci e potature « correlati alle » attività agricole o alla silvicoltura, sostituendo il termine « utilizzati » in agricoltura e nella silvicoltura contenuto nel testo vigente.

Il nuovo testo della lettera *f*) dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 previsto dall'articolo 28 è pertanto il seguente: « *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Rileva poi che l'articolo 29, relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocombustibili e dai bioliquidi, è volto a ottemperare all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

L'articolo in esame novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 29 modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica precisa che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione.

Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 (articolo 29, comma 1, lettera c) che modifica in più parti l'allegato 1, parte 2, punto 1 del d.lgs. n. 28/2011).

La modifica concernente tale specifico profilo prevede che ai fini del calcolo del limite fissato non sono conteggiati i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli oppure su terreni fortemente contaminati.

L'articolo 29 abroga, infine, la disposizione che stabilisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di

proposte emendative è fissato alle ore 15 di lunedì 2 novembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 19 ottobre ha dato conto dell'inammissibilità di alcune proposte emendative, fissando alle ore 9 di ieri, lunedì 26 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi con riferimento alla pronuncia di inammissibilità. Alla scadenza del termine risulta presentato un ricorso, da parte dell'onorevole Bubisutti, avverso la pronuncia di inammissibilità nei confronti del proprio articolo aggiuntivo 6.01.

In relazione al ricorso presentato, fa presente che, all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori, l'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.01 è da intendersi riammesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (*Esame e rinvio*) 187

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 203

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 205

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge europea 2019-

2020, presentato alla Camera dei deputati il 21 settembre 2020, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Informa che il testo è stato trasmesso prima dell'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, peraltro, che la suddetta Conferenza permanente, convocata in sessione europea nella seduta dell'8 ottobre 2020, ha in quella sede espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.

Ricorda che la legge europea è uno dei due provvedimenti che compongono la cosiddetta sessione europea, volta a recepire

gli atti normativi dell'Unione europea nell'ordinamento italiano. La legge n. 234 prevede che essa, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico, rechi essenzialmente disposizioni che modificano o abrogano leggi dello Stato italiano che contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che siano necessarie per dare altrimenti diretta attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

Fa presente che il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 capi), che, intervenendo in diversi ambiti, modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale, per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo IX, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Evidenzia che con il disegno di legge in esame s'intende, in primo luogo, agevolare la chiusura di 10 procedure d'infrazione.

Segnala, al riguardo, che con la Legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37) sono state affrontate 10 procedure avviate nei confronti dell'Italia – tra cui 6 procedure di infrazione e 4 casi di pre-contenzioso (EU Pilot) – e che residuano ancora numerose procedure di pre-contenzioso e di contenzioso che impongono la necessità di adottare in tempi brevi norme che consentano di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, compiendo un ulteriore sforzo per ridurre il numero delle procedure di infrazione. Rammenta, in particolare, che ad oggi le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 93 (69 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive). Tra i settori più interessati figurano: ambiente, fiscalità e dogane, trasporti, energia, concorrenza e aiuti di Stato e giustizia.

Evidenzia altresì che con il disegno di legge in esame il Governo intende, agevolare la chiusura di un EU Pilot, sullo smaltimento degli sfalci e delle potature, e di un caso ARES, avviato per mancata attuazione di una direttiva relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione.

Segnala in ultimo che il disegno di legge è volto, inoltre, ad attuare dodici regolamenti europei, garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, assicurare la corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale, nonché a recepire la rettifica di una direttiva in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata delle norme introdotte dal disegno di legge, passa ad illustrare una sintesi del loro contenuto.

L'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori che intendono agevolare la chiusura del caso ARES (2019)1602365, nell'ambito del quale, nel

marzo 2019, la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune specifiche questioni concernenti il recepimento della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. Le disposizioni in esame attribuiscono quindi espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enunciano i compiti che conseguentemente gli restano ascritti.

Segnala in particolare che l'articolo prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di « attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro », finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori; inoltre, esso dispone talune modifiche alla legge n. 300/1970 (*Statuto dei lavoratori*), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

Più in dettaglio, evidenzia che il comma 1 reca alcune novelle al citato decreto legislativo n. 216/2003, tra cui la più significativa è diretta ad attribuire espressamente all'UNAR il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni fondate anche sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

L'Ufficio, pertanto, viene chiamato ad espletare i seguenti principali compiti: presta o assicura l'assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione ed ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni preposte alla tutela dei

loro diritti secondo l'ordinamento italiano; funge da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili; realizza o commissiona indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione in base alla nazionalità di lavoratori dell'Unione e loro familiari; assicura la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli a tale discriminazione; pubblica informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Ricorda che, come rilevato nella relazione illustrativa, tali disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, in risposta alla comunicazione italiana in cui si asseriva che la normativa italiana fosse conforme alla normativa europea e non vi fosse, quindi, necessità di recepimento. In particolare, la Commissione ha ritenuto non soddisfacente la risposta italiana secondo la quale l'UNAR, per occuparsi della rimozione delle discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, sarebbe già competente a svolgere attività di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori fondate anche sulla nazionalità, nonché alla tutela, informazione ed assistenza degli stessi nelle sedi amministrative e giurisdizionali.

Sottolinea che nella medesima prospettiva si colloca il comma 2, che novella l'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), avente ad oggetto gli atti discriminatori, nella cui casistica viene aggiunto appunto il divieto espresso di atti di discriminazione fondate sulla nazionalità.

Segnala infine che l'articolo 1, comma 3, prevede, che entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge europea siano apportate le opportune modifiche al D.P.C.M. che reca le disposizioni di organizzazione dell'UNAR, al fine di integrare il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministra-

zioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, con ulteriori tre unità.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, introducendo alcune novelle all'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

Sottolinea che tale rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione (2019/2100) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Della direttiva citata rileva qui, in particolare, l'articolo 12, relativo al « Diritto alla parità di trattamento » per i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro o per fini lavorativi o per fini diversi (in tale secondo caso, che siano titolari di un permesso di soggiorno e sia loro consentito di lavorare) e, segnatamente, il paragrafo 1, lettera e), che concerne i settori della sicurezza sociale (come definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004). La direttiva in proposito riconosce alle suddette categorie di cittadini di Paesi terzi il diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale, seppur consentendo agli Stati membri alcune limitazioni alla parità di trattamento, le quali non valgono, tuttavia, a parere della Commissione europea, a legittimare il recepimento quale finora intervenuto.

Ricorda in particolare che la Commissione solleva l'esigenza di uno specifico recepimento, ravvisando un « disallinea-

mento » dell'articolo 41 del Testo unico rispetto alla citata lettera e) della direttiva, giacché quello prevede una durata minima del soggiorno (pari ad un anno) e fa riferimento alla « assistenza sociale », laddove invece la direttiva non prevede una durata minima e tratta di « sicurezza sociale ».

Conseguentemente, al fine di superare i rilievi sollevati in sede europea, il comma 1 dell'articolo 2 novella l'articolo 41 del Testo unico, riscrivendone il comma 1 e aggiungendo i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Con la prima modifica l'espressione « carta di soggiorno » viene sostituita con « permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo » e, per quanto concerne i minori, viene introdotto il riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno. Inoltre, si precisa che il limite di durata di un anno del permesso di soggiorno dello straniero valga per permessi di soggiorni diversi da quelli oggetto dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti come accennato dalla norma in esame.

Evidenzia in particolare che il nuovo comma 1-*bis* dispone l'equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 (dunque di « sicurezza sociale ») – di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Il successivo nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 41 del Testo unico verte invece sulla parità di trattamento in materia di prestazioni familiari e prevede che ai fini della fruizione di tali prestazioni siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Ricorda che per prestazione familiare si intendono – ai sensi del regolamento (CE)

n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio – tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione, menzionati nell'allegato I della medesima direttiva). Segnala, inoltre, che la determinazione puntuale « in positivo » dei fruitori dei benefici implica la esclusione di coloro che non vi sono ricompresi e che risultano pertanto esclusi dagli stessi i soggiornanti per motivi di studio (avvalendosi della citata facoltà, consentita dall'articolo 12, par. 2, lettera *b*), della direttiva 2011/98/UE che si intende recepire, secondo cui gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera *e*), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di Paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare per un periodo non superiore a sei mesi o siano stati ammessi a scopo di studio o cui sia consentito lavorare in forza di un visto).

Rileva che dal nuovo comma 1-ter introdotto entro l'articolo 41 del Testo unico dell'immigrazione si irradiano ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari. Così, si modifica la disposizione relativa all'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, sì da ricomprendere tra i fruitori gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Di analogo segno e contenuto sono le novelle recate dal comma 3, relative all'assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, che incidono sugli articoli 74 e 75 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

In particolare, ricorda che l'articolo 74 di tale Testo unico prevede che per ogni figlio nato (dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa

data) sia concesso – qualora le risorse economiche del nucleo familiare non siano superiori ad una determinata soglia – un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno (e, quindi, a seguito della riformulazione operata dalla citata novella, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro). Sono ricompresi ora, per effetto della novella, altresì i soggetti di cui al citato comma 1-ter, introdotto nell'articolo 41 del Testo unico (ossia: stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi). È infine parimenti modificato l'articolo 75 del Testo unico, avente ad oggetto l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.

Rileva che, analogamente, con il comma 4 viene ampliata negli stessi termini la platea dei destinatari dell'assegno di natalità (cd. « bonus bebè »), di cui alla legge n. 190 del 2014, introdotto al fine di incentivare la natalità.

Segnala, infine, che il comma 5 dell'articolo reca l'incremento dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 355 della legge n. 232 del 2016, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tale incremento è di 2,4 milioni per il 2020 e di 12,8 milioni annui a decorrere dal 2021.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. Segnala in particolare che la

disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'art. 6, comma 5-bis del citato decreto legislativo e sul quale era già intervenuta la legge europea 2018, al fine di specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori, intervenendo anch'esso sul decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Evidenzia che le modifiche in tal caso si rendono necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. In primo luogo, si interviene al fine di ricomprendere, nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. Inoltre, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri, si limita ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente.

In materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee, si prevede anche nell'ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento; si limita inoltre la

possibilità di effettuare i controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale ai soli casi in cui sussistono « motivati dubbi » ed è soppressa la disposizione che prevede la possibilità di richiedere ai prestatori, una volta l'anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano. Con riferimento agli adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale e con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore, si elimina l'obbligo, per il prestatore di servizi, di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere. Circa la verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficino del riconoscimento, si specifica che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Segnala inoltre che l'articolo 4, al comma 1, lett. g), h) e i), apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 206/2007, con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Evidenzia in particolare che si inserisce l'attività professionale di ostetrica (unica mancante) tra quelle indicate dalla norma relative a medico con formazione di medico di base e di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista, che hanno la possibilità di beneficiare del c.d. « regime dei diritti acquisiti », in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni. In secondo luogo, si modifica la disposizione del citato decreto legislativo riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando

che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell'allegato del medesimo decreto legislativo. Inoltre, si recepisce la disposizione che specifica che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. Quanto alla formazione specifica in medicina generale, si specifica il riferimento a tutti i requisiti per la formazione specifica in medicina generale e non solo agli aspetti inerenti alle modalità con cui si svolge il corso di formazione a tempo pieno.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di fantino, allenatore e guidatore di cavalli da corsa, ciò in quanto in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri.

Con riferimento all'articolo 6, evidenzia che esso trae origine da una procedura di infrazione (2018/2374, allo stadio di messa in mora), avviata dalla Commissione europea, in cui si eccipisce, tra l'altro, il mancato recepimento di due disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa alle qualifiche professionali e, in particolare, della norma che prevede che il punto di contatto unico garantisce l'accesso centralizzato *online* alle informazioni necessarie per svolgere in Italia una professione regolamentata, nonché della norma secondo la quale le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio dovrebbero essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, tramite il punto di contatto unico o le autorità competenti (articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, e articolo 57-bis, paragrafo 4, della citata direttiva). Al fine di recepire tali disposizioni, la norma in esame novella in due punti il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo delle precedenti direttive in materia di qualifiche professionali.

In primo luogo, si prevede che le procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposti per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale, debbano potersi svolgere in via telematica attraverso il punto di contatto unico; inoltre, si prevede che quelle informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso, pubblicate dalle autorità competenti sulla piattaforma *online* (il portale « *impresainungiorno.gov.it* » gestito da Unioncamere), siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Si prevede, tra l'altro, che il Coordinatore nazionale in materia – i cui compiti sono assolti dal Dipartimento per le politiche europee – adotti misure volte ad incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione del termine « succo concentrato » con il termine « concentrato », conforme alla traduzione del termine inglese « *concentrate* ». Fa presente che tale correzione allinea la normativa nazionale al nuovo testo della direttiva 2012/12/UE, nella versione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* del 7 marzo 2019, che ha operato, su richiesta del Governo italiano, la menzionata rettifica, finalizzata ad evitare che una formulazione della disposizione non conforme al testo in lingua inglese creasse una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di non corretta informazione ai consumatori.

L'articolo 8 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (CCP) (D.Lgs. 50/2016), al fine di affrontare alcuni dei profili di incompatibilità con la normativa europea sollevati con la procedura di infrazione 2018/2273, attualmente allo stadio di messa in mora complementare, *ex* articolo 258 TFUE.

Le modifiche principali concernono la disciplina del subappalto, in relazione alla quale viene anzitutto meno l'obbligo per il concorrente di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, nonché l'analogo obbligo previsto nei contratti di concessione per i « grandi » operatori economici.

Segnala che, in questa prospettiva, assume particolare rilievo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, che provvede ad abrogare il comma 6 dell'articolo 105 del Codice (*la cui efficacia era già stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019, che viene ora soppresso*) che prevede, per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie UE, nonché per gli appalti che, pur essendo di valore inferiore alle soglie UE, riguardano specifiche attività individuate dalla normativa italiana come particolarmente esposte al rischio d'infiltrazione mafiosa, il citato obbligo per gli operatori di indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori. Evidenzia che in proposito la Commissione europea, nell'ambito della suddetta procedura di infrazione, ha ritenuto che, sebbene l'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 preveda che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte « i subappaltatori proposti », una disposizione quale l'articolo 105, comma 6, del Codice, che obbliga gli offerenti ad indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorrono meno di tre, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.

Rileva che la soppressione di tale norma determina la necessità di ulteriori interventi di coordinamento sugli articoli 80 (*Motivi di esclusione*), 105 (*Subappalto*) e 174 (*Subappalto contratti di concessione*) del Codice. In particolare, viene modificato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da

una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore.

Inoltre, viene soppressa la disposizione la quale prevede che a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione sia il concorrente alla procedura per l'assegnazione dell'appalto (articolo 105, comma 4, lettera *d*) del CCP) e, conseguentemente, si attribuisce al subappaltatore, e non già al concorrente, la dimostrazione della assenza dei motivi di esclusione previsti all'articolo 80 del Codice.

Le modifiche introdotte per i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture 8 vengono altresì previste per i contratti di concessione disciplinati dal Codice. In particolare, la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 8 elimina l'obbligo, previsto dall'articolo 174, comma 2, terzo periodo, del Codice, posto in capo ai « grandi » operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori.

Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dall'articolo in esame, si dispone, come accennato, la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18 del D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in sostanza, l'applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme analoghe a quelle introdotte dall'articolo in esame, con conseguente sospensione contestuale dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia (comma 2).

Infine, il comma 3 reca l'abrogazione della disposizione (articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192/2017) che prevede, per i contratti di limitato impatto economico da eseguirsi all'estero, un limite massimo del trenta per cento per i subappalti. Evidenzia in proposito che tale disposizione, più restrittiva rispetto alla disposizione legislativa sopravvenuta per il territorio nazionale, è in diretto contrasto con la recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di subappalto e la sua soppressione consente

comunque di applicare eventuali limiti al subappalto previsti per i singoli procedimenti di gara.

Le modifiche introdotte al Codice trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi (comma 4).

Segnala, in materia di modifiche al CCP, che l'8 ottobre scorso, nel corso della seduta in sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – in cui è stato reso, come già accennato, parere favorevole sul disegno di legge europea in esame – il Governo ha accolto la raccomandazione delle Regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle Regioni per la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche.

L'articolo 9 chiarisce che l'autorità competente ad applicare le sanzioni in caso di violazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto « regolamento di blocco ») è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in assenza di tale disposizione non era chiaro se tale competenza fosse attribuita al Ministero dello sviluppo economico, cui fanno capo le funzioni in materia di commercio internazionale in precedenza spettanti al soppresso Ministero del commercio estero).

Ricorda che il citato regolamento ha l'obiettivo di proteggere gli interessi di persone fisiche o giuridiche dagli effetti extraterritoriali di una legislazione adottata da Paesi terzi. Le leggi coperte dal regolamento sono specificate nel suo Allegato e la protezione copre gli scambi internazionali, i movimenti di capitali e le attività com-

merciali connesse tra l'Unione europea e i Paesi terzi.

L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia.

Ricorda che si tratta dei prodotti e delle tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari, come l'uranio che può essere utilizzato sia nella generazione di energia elettrica che nelle armi nucleari.

Si dispone, dunque, che sia il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.

L'articolo 11 interviene, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi. Segnala in proposito che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17) in materia di attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i

minorenni, ferma restando l'idoneità di tale documento, nel corso della sua validità, ad attestare il riconoscimento del relativo *status*. A tal fine, vengono modificati il Testo unico immigrazione e il relativo regolamento di attuazione. Sottolinea che le disposizioni in esame sono dirette a dare attuazione al nuovo regolamento (UE) n. 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, il cui allegato (lettera *a*), punto 11), non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla scadenza fisica del documento e non già al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.

Ricorda che secondo la normativa vigente il permesso di soggiorno UE è a tempo indeterminato, mentre esso è valido come documento di identificazione per 5 anni. Pertanto, il rinnovo è a discrezione dell'interessato, qualora questi intenda utilizzare il permesso anche come documento di identificazione. La norma in esame prevede che, decorsa la data di scadenza, il permesso di soggiorno non sia più valido né per attestare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato né per l'identificazione del titolare, anche se tale scadenza non comporta la revoca dello *status*. In caso di esibizione nel corso dei controlli di polizia, il titolo di soggiorno scaduto potrà essere ritirato per la restituzione all'Autorità che ne aveva curato il rilascio e la persona potrà essere invitata presso la Questura competente per l'aggiornamento del documento.

L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. A tal fine, si modifica il Testo unico sull'immigrazione, introducendovi una disposizione relativa alla proroga del visto, in attuazione del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre. La proroga è disposta dal Questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. Essa

consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 14 provvede a individuare nel Questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Viene, pertanto, novellato il Testo unico sull'immigrazione, prevedendo il rilascio del documento di viaggio per il rimpatrio da parte del Questore, sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Sottolinea che la disposizione è finalizzata ad agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L'uso di tale documento renderebbe, difatti, superabili talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio.

L'articolo 15 recepisce nell'ordinamento nazionale le prescrizioni contenute in due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69, della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Evidenzia che le disposizioni sono finalizzate anche a far fronte alle procedure di infrazione per mancato recepimento delle citate direttive aperte dalla Commissione europea, attualmente allo stato di messa in mora.

L'articolo 16 attua nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa

in mora ex articolo 258 TFUE. Si tratta, in particolare, di disposizioni riguardanti il regime della cd. *call-off stock*, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro a un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Sottolinea che le norme in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni. Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale – fenomeno in crescita con l'incremento dell'*e-commerce* –, con l'obiettivo, sottolinea, di allineare la normativa nazionale a quella europea e razionalizzare la disciplina sanzionatoria applicabile ai casi in esame. A tal fine, si introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo, in base alla quale è punito l'acquirente finale che introduce, nel territorio dello Stato, modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; inoltre, si prevede la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; infine, si individua nell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del luogo dove è stato accertato il fatto l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 18, ai fini della completa attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, propone

modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Fa presente che, con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di « passaporto europeo » degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

A tal fine, viene anzitutto novellato il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la designazione della Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione a taluni contratti di credito disciplinati dal Testo unico; inoltre, viene previsto che l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine sia valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Viene altresì disposto, tra l'altro, che, in settori nei quali non vi è piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione, sia prevista l'attivazione di attività di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, secondo specifiche condizioni.

L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Evidenzia in particolare che viene introdotta nelle disposizioni di attuazione del Codice civile la disposizione secondo cui l'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio

consolidato – obbligo attualmente vigente qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata – si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea.

Si prevede, tra l’altro, con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, che nei casi in cui la compensazione tra partite è ammessa dalla legge, siano indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. L’informazione circa l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere corredata dell’indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

L’articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introduce misure finalizzate a garantire l’attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Si prevede, anzitutto, che gli amministratori curino l’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine sono tenuti a pubblicare, con particolare riferimento alle attività di taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS). Inoltre, si introduce l’obbligo dei revisori degli emittenti di esprimersi sulla conformità dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria al Regolamento.

L’articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria

(TUF), dirette a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (« direttiva MAD II »).

Rileva in particolare che la disposizione modifica l’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Rimarca che gli articoli da 22 a 24, in materia di sanità, sono finalizzati a contrastare il fenomeno dell’aumento esponenziale delle pratiche di vendita per via telematica di prodotti non conformi alla normativa, fenomeno che ormai interessa i settori più disparati, alla luce del fatto che gli strumenti di contrasto finora utilizzati non sono riusciti a fornire sufficienti garanzie di efficacia. In particolare, l’articolo 22 prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, in materia di codice comunitario sui medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita per via telematica di tali medicinali.

L’articolo 23 dispone alcune modifiche al decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la

violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica. Anche in tal caso il Ministero della salute è individuato come autorità cui compete l'emanazione di disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del citato richiamato regolamento, per mezzo di richieste di connessione, da parte degli utenti, alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano; al Ministero è attribuita, tra l'altro, la competenza a far cessare, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti cosmetici attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal citato regolamento.

L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 15, della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi, per garantire la completa attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 su tali prodotti. In particolare, il Ministero della salute è individuato come autorità competente all'emanazione delle disposizioni volte ad impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche, nonché a far cessare, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di biocidi attraverso i mezzi della società dell'informazione (vendita per via telematica) non conformi ai requisiti sull'autorizzazione al commercio previsti dal citato regolamento da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mer-

cato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti. Evidenzia che a tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrata, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore. Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

L'articolo 27 novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni del Codice sono modificate onde inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si prevede altresì che il MISE e le altre autorità competenti – che dispongono di tutti i poteri minimi e li esercitano conformemente a quanto previsto dalla normativa europea – conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE)

2017/2394, le suddette autorità, fermi gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione previsti dal citato regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo designando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Infine, sono modificate anche le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del Regolamento (UE) relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al nuovo Regolamento 2017/2394.

L'articolo 28 provvede a riscrivere la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), ove si prevede l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti. L'obiettivo della riscrittura è quello di riallineare il testo della disposizione citata con quello della corrispondente norma unionale (contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE), e portare quindi al superamento delle censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando l'apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

Ricorda, al riguardo, che della questione si è occupata da ultimo la Commissione lo scorso anno, quando sono state previste, in sede di esame della legge europea 2018, modifiche al predetto articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice, con una riformulazione – rispetto alla norma

nazionale previgente – che tra l'altro recava una distinzione tra gli «sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali» e gli «sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico», nonché il riferimento, che viene ora anch'esso soppresso in quanto non previsto dalla direttiva, al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi». La Commissione europea, da ultimo in data 5 giugno 2019, ha ribadito che la formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato pertanto il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti.

Ricorda inoltre che, anche a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato sull'atto del Governo n. 169 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), nel testo definitivo dello schema, pubblicato come D.Lgs. n. 116/2020, è stata soppressa la parte della citata lettera *f*) volta ad escludere dalla disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni.

L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo in esame modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia

nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili (il decreto legislativo n. 28 del 2011) non sono presi in considerazione.

Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. L'ulteriore modifica, concernente tale specifico profilo, precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga, infine, la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Segnala, poi, come di più stretto interesse per i profili di competenza della Commissione, gli articoli 30 e 31 del disegno di legge in esame. In particolare, evidenzio l'articolo 30, che novella in più punti l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); di tale personale si prevede che ventiquattro unità siano appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro alla seconda area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni. La norma, inoltre, modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di

cui il Dipartimento medesimo può avvalersi, prevedendo che, nei limiti di un contingente massimo di sei unità, che rimane complessivamente invariato, tre unità appartengano alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità alla seconda area o qualifiche equiparate. La norma, nel testo vigente, prevede invece che il medesimo personale sia interamente appartenente alla terza area o qualifiche equiparate.

L'articolo 31, novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. In particolare, la norma consente al Ministro dell'economia e delle finanze di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa. Tali criteri e procedure saranno disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali.

Sottolinea che la procedura individuata per la definizione dei suddetti criteri e procedure discende dalla necessità di condurre l'istruttoria in modo univoco con le amministrazioni coinvolte e sulla base di criteri predefiniti e condivisi, qualora il procedimento riguardi materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nei casi nei quali le circostanze di diritto e di fatto oggetto di accertamento istruttorio siano complesse e investano una pluralità di pubbliche amministrazioni centrali e/o locali.

Osserva, in proposito, che la disposizione in esame non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa.

L'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a

tempo indeterminato fino a 50 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di concorsi pubblici, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea.

L'articolo 33 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea. A tal fine, si autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE) ad anticipare le risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie disponibilità. Al reintegro di tali anticipazioni si provvede a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda, infine, che l'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, che, invece, comportano oneri per la finanza pubblica, coperti a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea.

Laura AGEA, *sottosegretaria di Stato per gli affari europei*, evidenzia che oggi la Commissione incardina uno dei due provvedimenti, previsti dalla legge n. 234/2012, aventi l'obiettivo di rendere l'ordinamento interno conforme a quello europeo. Sottolinea che la relazione svolta dalla relatrice ha toccato tutti i punti oggetto del progetto di legge europea, tra cui un aspetto prioritario va attribuito alle disposizioni volte a dare soluzione a numerose procedure di infrazione che vertono su materie di grande rilevanza, tra cui ricorda quella relativa ai contratti pubblici e quella relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in merito alle quali appare urgente intervenire al fine di ripristinare la completa

conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Esprime inoltre la piena disponibilità del Governo a seguire costantemente l'iter del disegno di legge e a fornire le informazioni che la Commissione reputerà eventualmente necessarie, ricordando, infine, che l'8 ottobre 2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha reso un parere favorevole sul provvedimento in esame, raccomandando al contempo l'apertura di un tavolo di confronto sui temi dell'accelerazione degli investimenti e della semplificazione della disciplina dei contratti pubblici, che appaiono di particolare rilievo anche alla luce dell'emergenza connessa alla pandemia.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), nel condividere le valutazioni espresse dalla relatrice e dalla sottosegretaria di Stato sull'esigenza di dare pronta soluzione alle procedure di infrazione aperte, sottolinea la necessità di vigilare affinché sia mantenuto il pieno rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di evitare indebite ingerenze della normativa europea su questioni che possono essere più utilmente lasciate alla competenza degli Stati e, in particolare, delle autonomie territoriali. Al fine di approfondire questo aspetto chiede che sul disegno di legge all'esame venga svolto un ciclo di audizioni; in particolare, per quanto riguarda la tematica degli sfalci e delle potature richiamata dalla relatrice con riferimento all'articolo 28, ritiene che si tratti di una delle questioni per le quali il principio di sussidiarietà non viene rispettato, risultando eccessivamente invasiva la normativa comunitaria, e anticipa pertanto la richiesta di audire in proposito, quale rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani), il sindaco di Ingria, comune del Piemonte.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel ricordare che nell'Ufficio di presidenza, previsto nella seduta di domani, potrà essere valutata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VI Commissione Finanze sulla proposta di legge C. 1813 – approvata dal Senato il 30 aprile 2019 e adottata senza modifiche dalla Commissione di merito come testo base per l'esame unificato con la proposta di legge C. 445 Fornaro, di contenuto sostanzialmente analogo – che interviene sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano tali prodotti e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

In via preliminare rammenta che un'analoga iniziativa legislativa era giunta all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. « clausola di salvaguardia penale » (ovvero la formula « salvo che il fatto non

costituisca reato ») per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati. Infatti, sulla base del testo allora in esame (C. 4096 della XVII legislatura), risultavano applicabili per la medesima condotta dolosa due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione dell'incarico ricoperto nell'ambito di un intermediario finanziario dal soggetto responsabile della condotta illecita o della natura, societaria o individuale, del fruitore del beneficio della condotta illecita. In ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » derivanti sia da tale disparità di trattamento, che dal mancato rispetto di trattati internazionali ratificati dall'Italia, che prevedono sanzioni penali per tali condotte dolose (ossia la Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona del 1997, ratificata con legge 26 marzo 1999, n. 106, e la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo del 2008, ratificata con la legge 14 giugno 2011, n. 95), si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.

Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche.

Segnala che il testo in esame appare di interesse per la Commissione anche in quanto il Parlamento europeo ha sostenuto sia la Convenzione relativa alle munizioni a grappolo che quella riguardante le mine antipersona, promuovendone l'adozione con due risoluzioni: « Per un mondo senza mine » P6_TA(2005)0298 e « Munizioni a frammentazione » P6_TA(2004)0048).

Evidenzia che la proposta di legge ora all'esame della Commissione si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che per due aspetti. Il primo riguarda la previsione dell'inapplicabilità dei divieti previsti dal provvedimento alle attività espres-

samente consentite dalle citate Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2); si tratta, presumibilmente, di una disposizione introdotta al fine di consentire le attività funzionali alla distruzione delle scorte, nonché alla conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Il secondo aspetto riguarda l'introduzione della citata clausola di salvaguardia penale introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica: le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 troveranno pertanto applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2).

Passando più in dettaglio al contenuto del provvedimento, segnala che all'articolo 1, sono formulati divieti in parte già previsti nelle richiamate disposizioni di ratifica delle due citate Convenzioni sulle mine antipersona e sulle munizioni a grappolo, coordinandone il testo. In particolare, al comma 1, si dispone, al primo periodo, il divieto di finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*; il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile e la disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona, ribadendo invece un divieto già espresso dalla legge n. 95 del 2011 per le munizioni a grappolo. Il secondo periodo del medesimo comma 1 reca il divieto di ricerca tecnologica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo, di esportazione, importazione e di detenzione di munizioni e submunizioni a grappolo. Tale secondo divieto, limitato alle sole munizioni a grappolo, replica in sostanza una norma già prevista nell'ordinamento vigente, ovvero dall'art. 7 della legge n. 95 del 2011 di recepimento della citata Convenzione di Oslo, che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo; come evidenziato nel

Dossier di documentazione predisposto dagli uffici, l'unica differenza sembra risiedere nella sostituzione del termine « sviluppo » con quello di « ricerca tecnologica ».

Al comma 2 dell'articolo 1 sono fatte salve, come già anticipato, le attività espressamente consentite dalle due menzionate Convenzioni. Al comma 3 si prevede il divieto, per le aziende che operano nei settori indicati, di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico e al comma 4 si prevede il divieto per le fondazioni e i fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività non consentite dall'articolo in esame. Il primo periodo del comma 4 dispone inoltre che i divieti espressi al primo comma valgano per tutti gli intermediari abilitati, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a); su tale ultima norma segnala, pur esulando dalle competenze della Commissione, che il dossier predisposto dagli uffici rileva l'opportunità di meglio coordinare il contenuto del comma 1, che sembra introdurre un divieto di finanziamento « erga omnes » coerente con lo spirito delle Convenzioni internazionali, con il contenuto del comma 4 che sembra invece limitare tali divieti agli intermediari finanziari ed a fondazioni e fondi pensione.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento e individua le Autorità di vigilanza, tra cui la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti (istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sugli intermediari abilitati, elenco delle società operanti nei settori individuati, controlli dei flussi finanziari). L'articolo 4 prevede che gli intermediari finanziari, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati, provvedano ad escludere dai prodotti offerti a tali società ogni componente che costituisca supporto finanziario. Con l'articolo 5 si disciplinano le modalità di verifica dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo la possibilità

per le autorità di vigilanza di richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche ispezioni e controlli a carico dei soggetti vigilati.

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati (comma 1) e dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione o di direzione o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1 (comma 2). Come già anticipato, il comma 2 risulta ora corredato di clausola di salvaguardia penale in base alla quale alle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione degli intermediari abilitati o, per loro conto, di controllo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Ricorda, a tale ultimo proposito che, ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque « assiste anche finanziariamente » le attività operanti nel settore delle munizioni a grappolo, mentre una analoga disposizione non è prevista nella legge n. 374 del 1997 sulle mine anti-persona, che, nell'indicare, all'articolo 7, le attività soggette a sanzioni penali, non menziona l'attività di finanziamento. Segnala quindi che il finanziamento di attività operanti nel settore delle mine antipersona, a differenza del caso delle munizioni a grappolo, resta sprovvisto, come già nella legislazione vigente, di sanzione penale e in base alla proposta di legge costituirà illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati.

Infine, ricorda che il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli intermediari finanziari e dei loro amministratori, anche la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di am-

ministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Francesco Berti, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, di revisione del Codice della nautica da diporto.

Rammenta che la legge 7 ottobre 2015, n. 167, nel delegare il Governo ad attuare

la riforma del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – delega esercitata mediante emanazione del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, entrato in vigore il 13/02/2018 – ha altresì autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative della riforma, sui quali la medesima legge delega ha previsto, oltre al concerto con la Conferenza unificata e al parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, l'espressione di un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Evidenzia che, allo stato, siamo dunque ora alla seconda fase di espressione dei richiesti pareri: ricorda infatti che la Commissione ha già esaminato una precedente versione dello schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 101) esprimendo in data 14 maggio 2020 un parere favorevole con un'osservazione – riguardante la riduzione da 5 a 3 anni del periodo minimo di possesso della patente nautica necessario per la conduzione di imbarcazioni da diporto in caso di noleggio occasionale non commerciale – che è stata recepita.

Sottolinea che le altre modifiche apportate al testo attualmente in esame rispetto a quello già esaminato dalla Commissione, volte prioritariamente a recepire i rilievi contenuti nei pareri resi dalle altre Commissioni parlamentari e dalle istituzioni sopra menzionate, riguardano principalmente:

a) l'inserimento nel Codice di un articolo recante la definizione della nautica sociale – intesa sia come navigazione da diporto effettuata senza scopo di lucro con natanti di lunghezza fino a 6 metri, sia come insieme delle attività effettuate al fine di diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore di studenti o persone con disabilità – e la possibilità di prevedere per tale attività, con successivo regolamento attuativo, facilitazioni di ormeggio e di fornitura di servizi in banchina;

b) la previsione del necessario rispetto della normativa regionale (oltre che nazionale e comunitaria) nella somministrazione di cibi e bevande e nel commercio al dettaglio nell'ambito della nautica da diporto;

c) alcune modifiche finalizzate all'attenzione alla *privacy* nelle modalità di comunicazione e annotazione di dati sensibili (ad esempio eventuali limitazioni di durata delle patenti nautiche derivanti dall'esito di accertamenti medici) e nel funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche;

d) la previsione di una disciplina attuativa volta a regolare requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto o delle moto d'acqua;

e) la non obbligatorietà di installazione a bordo dei natanti da diporto di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare;

f) una più puntuale definizione dell'istruttore professionale di vela;

g) una diversa specificazione dei contratti di noleggio parziali, riguardanti cabine o gruppi di cabile;

h) l'introduzione della possibilità di svolgimento presso le sedi delle scuole nautiche degli esami in caso di un numero di candidati non inferiore a dieci.

Sono inoltre introdotte modifiche volte a un migliore coordinamento normativo.

Non rilevando nelle modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato aspetti problematici per i profili di competenza della Commissione, fatti salvi eventuali rilievi che emergano nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora un parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. S. 1970 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	218
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	219
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

S. 1970 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, nel ricordare come il provvedimento faccia seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 (il termine precedentemente previsto era il 15 ottobre 2020), rileva come esso appaia riconducibile principalmente alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione. Rileva inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-

legge n. 19 del 2020, estende fino al 31 gennaio 2021 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19.

Alla successiva lettera *b*) il catalogo delle misure di contrasto dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 viene integrato con la previsione dell'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi) coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (la circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 specifica che l'attività « motoria » di contro è da intendersi compresa nell'obbligo); i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.

Ai sensi del comma 2, lettera *a*), che modifica l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti consentito dai medesimi DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Il testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più « restrittive » sia misure « ampliative ».

Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole la condizione di chiarire il loro coordinamento

posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure « ampliative » mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive. La condizione era stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis* che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33. Si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame.

La successiva lettera *b*) proroga fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare le misure di contrasto dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 33.

Il comma 3, lettera *a*) proroga invece dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di vigenza delle disposizioni legislative connesse all'epidemia e contenute nel decreto-legge n. 83 del 2020. La successiva lettera *b*) provvede invece ad inserire in tale allegato le seguenti disposizioni: l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio; l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti; l'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato; l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi; l'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali; l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 recante disposizioni in materia di giustizia; l'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente la proroga dell'utilizzo dei militari nell'operazione « Strade sicure ».

Inoltre, la lettera *b*) modifica la voce recante l'articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020; rispetto al

testo previgente, la nuova formulazione limita la menzione al solo comma 6-ter dell'articolo 101 citato, inerente alle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

La lettera sopprime infine le seguenti voci (la cui vigenza quindi è cessata il 15 ottobre 2020): articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di sistema di allerta COVID-19.

L'articolo 1, comma 4, prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente l'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta sul COVID-19 (cosiddetta app Immuni). Le modifiche concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea e il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (non più il termine dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 bensì il termine delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria individuato con DPCM e comunque entro il 31 dicembre 2021).

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica

da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)») nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ricorda che tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici.

L'articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM – l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'immediata applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo DPCM, dell'obbligo di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Segnala che, successivamente all'emanazione del decreto-legge, sono stati adottati i DPCM del 13, 18 e 24 ottobre.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione «Strade sicure») dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e l'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara la propria insoddisfazione per la

disposizione recata dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 che prevede che le regioni possano introdurre misure derogatorie ampliative soltanto nel rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Ricorda che sul punto il suo gruppo ha presentato un emendamento per mantenere la formulazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 che consente alle regioni di adottare sia misure più restrittive, sia misure « ampliative ». Dichiarò pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ricorda anzitutto che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una Commissione parlamentare

bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.

Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:

valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;

elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;

studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;

promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;

sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:

l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenere la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informa-

tiche e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;

indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

una riforma dei patronati italiani all'estero;

accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;

il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione prevedendo che essa sia

composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

L'articolo 4 disciplina l'ufficio di presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.

Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:

a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.

Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce

di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia « organi dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 2670 – Legge europea 2019, esso contiene 34 articoli, suddivisi in

9 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-10); giustizia e sicurezza (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); disposizioni in materia di ambiente (capo VII, articolo 28); disposizioni in materia di energia (capo VIII, articolo 29); altre disposizioni (capo IX, articoli da 31 a 34).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva quindi preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea)

Ciò premesso il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale. Tra le prime segnalo la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario; la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione). Tra le seconde la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Segnalo inoltre che, sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole. La conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la pro-

posta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici. Le premesse del parere richiamano inoltre il lavoro di approfondimento compiuto dalle regioni sull'articolo 28 (gestione sfalci e potature) e sull'articolo 31 (diritto di rivalsa dello Stato verso le regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE. Tra le altre cose si attribuisce espressamente all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni tra lavoratori basate sulla nazionalità.

L'articolo 2 reca un insieme di novelle che incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007. Tra le altre cose, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra le altre cose, vengono ricompresi nell'ambito di applica-

zione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. Le lettere da g) ad i) del comma 1 concernono poi il riconoscimento della professione di ostetrica, della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale. La professione di ostetrica viene inserita tra le professioni per le quali il riconoscimento è automatico in virtù del pregresso esercizio dell'attività in altro Stato membro di almeno tre anni. Per la formazione medica specialistica si ampliano per il personale medico in formazione le attività e le responsabilità relativi ai servizi presso cui la formazione è effettuata. Anche per la formazione specifica in medicina generale si amplia l'ambito di formazione.

L'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare l'efficienza del punto di contatto unico nazionale (vale a dire la struttura incaricata di fornire informazioni) in materia di riconoscimento delle professioni (in Italia il punto di contatto unico è il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere).

L'articolo 7 reca una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

L'articolo 8 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). Tra le altre cose viene eliminata la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione non riguardi direttamente l'operatore ma un suo subappaltatore.

L'articolo 9 individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto « regolamento di blocco »).

L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

L'articolo 11 interviene, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità.

L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.

L'articolo 14 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 15 recepisce due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi. Sono: la n. 68 del 2019, che stabilisce

le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

L'articolo 16 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

L'articolo 17 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 18 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di « passaporto europeo » degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Tra le altre cose, viene esteso l'obbligo di stilare il bilancio consolidato anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro UE oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili

giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro UE.

L'articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Tra le altre cose si impone la taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

L'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Tra le altre cose, vengono estesi i casi di esenzione alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate, vengono introdotte specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente e innalzano a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati commessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari.

Gli articoli 22, 23 e 24 individuano il Ministero della salute quale autorità di vigilanza per la vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici, di prodotti biocidi.

L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'autorità competente in materia di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *on line* nel mercato interno.

L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e ai motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera *a*), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 in materia di equità e trasparenza per gli utenti commerciali di

servizi di intermediazione *online*. A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore.

L'articolo 27 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia designata quale autorità competente in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'articolo 28 modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia.

L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 30 novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, la legge che disciplina in generale, come si è visto all'inizio, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si specifica infatti che il contingente di massimo sei unità di personale delle regioni e delle province autonome sia composto da un massimo di tre appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e da un massimo di tre appartenenti alla seconda area (attualmente tutto il contingente deve appartenere alla terza area o qualifiche equiparate).

L'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disci-

plina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propeedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.

Al riguardo, segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propeedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale e una volta per tutte.

L'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 33 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea.

L'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, che sono dotati di autonoma copertura finanziaria.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) pur nella consapevolezza che la Confe-

renza stato regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge chiede alla relatrice un approfondimento rispetto all'articolo 31, poiché la questione sembra non essere ancora definita.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice* si dichiara disponibile a un approfondimento.

Antonio FEDERICO (M5S) ricorda che, come già riportato anche dalla relatrice, il provvedimento è stato sottoposto alla conferenza Stato regioni e dunque i soggetti attivi e passivi di questa procedura hanno trovato un accordo.

Rileva, inoltre, come nella relazione sia già contenuta un invito all'approfondimento dell'articolo 31; in particolare si prospetta l'opportunità di inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propeedeutico all'azione di rivalsa.

Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione proceda oggi con la votazione anche in considerazione del fatto che tutte le Commissioni saranno impegnate sulla legge europea nel corso della settimana corrente.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1970 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1970, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

rilevato che:

il provvedimento fa seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020;

esso appare quindi riconducibile principalmente alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione; rileva inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 1, modifica, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM; tale facoltà è ora esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che

sia diversamente consentito dai medesimi DPCM e previa intesa con il Ministro della salute; il testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più « restrittive » sia misure « ampliative »;

al riguardo, si ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole reso nella seduta del 5 agosto 2020, la condizione di chiarire il loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure « ampliative » mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive;

la condizione è stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis* che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33;

si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato C. 802 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 802, C. 925, C. 1129, C. 2159, C. 2239, C. 2270 e C. 2570, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo »;

sottolineato come la Commissione di cui si propone l'istituzione possa costituire un utile strumento per meglio indirizzare e coordinare le politiche e gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i pro-

blemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

rilevato, per quanto concerne il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « organi dello Stato », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole; la conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrut-

ture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici;

l'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa; al riguardo, si segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale ed una volta per tutte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	221

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

Martedì 27 ottobre 2020. – Coordinatore: DARA (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 14.02.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 27 ottobre 2020. – Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.13 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani	222
Audizione del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova	223
Sui lavori della Commissione	223
Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste	223

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire

argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giuseppe FORLANI, *Prefetto di Palermo*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), i senatori Luca BRIZIARELLI (Lega), Fabrizio TREN-TACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe FORLANI, *Prefetto di Palermo*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audita che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maria TERRANOVA, *Sindaco di Termini Imerese*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maria TERRANOVA, *Sindaco di Termini Imerese*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, a causa di sopravvenuti impegni istituzionali del sindaco di Marsala, la prevista audizione del medesimo si svolgerà in altra data. Propone, pertanto, di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

La commissione concorda.

Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza di rappresentanti di associazioni ambientaliste. Partecipano alla seduta il dottor Pietro Ciulla, Presidente WWF Sicilia occidentale, il signor Francesco Liotti, Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo, il dottor Agostino Moscato, Presidente Legambiente Termini Imerese, la Prof.ssa Ernesta Morabito, Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste, il signor Giuseppe Purpi, Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese, e il signor Francesco Loria, Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Pietro CIULLA, *Presidente WWF Sicilia occidentale*, Francesco LORIA, *Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità*, Giuseppe PURPI, *Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese*, Francesco LIOTTI, *Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo*, Agostino MOSCATO, *Presidente Legambiente Termini Imerese*, Ernesta MORABITO, *Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), Luca BRIZIARELLI (Lega), Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Pietro CIULLA, *Presidente WWF Sicilia occidentale*, Francesco LORIA, *Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità*, Giuseppe PURPI, *Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese*, Francesco LIOTTI, *Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo*, Agostino MOSCATO, *Presidente Legambiente Termini Imerese*, Ernesta MORABITO, *Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione dell'Amministratore Delegato di DoValue Spa, Andrea Mangoni, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di DoValue Spa, Andrea Mangoni, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Daniele PESCO (M5S), al quale risponde Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, al quale risponde Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto

stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Berlino il 4 settembre 2020	11
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Dichiarazione dei Co-Presidenti)</i>	18

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di rappresentanti della piattaforma A-Live, dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dell'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA), di AssoArtisti-Confesercenti, dell'Associazione DJ (A-DJ), dell'Associazione ATeatro e del Nuovo IMAIE	21
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri	22
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859	
--	--

Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di Ignazio Portelli, Presidente dell'Associazione nazionale dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (ANFACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di Maria Cristina Urbano, Presidente dell'Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari (ASSIV), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (S.I.L.Po.L.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
RISOLUZIONI:	
7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione (<i>Discussione e rinvio</i>) .	25
II Giustizia	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.	
Audizione di Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma « Sapienza »; Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum « Jean Monnet » di Bari; Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
COMITATO DEI NOVE:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A	28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313-A	29
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	35

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	37
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	64
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	78
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel	

medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	53
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	60
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al <i>bonus vacanze</i> e al contributo a fondo perduto. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria ANCMA)	102
Audizione di rappresentanti dell'Associazione trasporti (ASSTRA)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	108
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	110
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	119
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	112
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (<i>Esame e rinvio</i>) .	113
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Istituto Autonomo Case	

Polari (IACP) di Messina e di rappresentanti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) SICILIA	120
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, sulle attività della struttura commissariale	120
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».	
Audizione di rappresentanti dell’Associazione Porti Italiani (Assoporti)	121
Audizione di rappresentanti di CNA Fita	121
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	131
5-04833 Bergamini: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.	
5-04835 Tasso: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale.	
5-04838 Maccanti: Iniziative per la sicurezza del trasporto pubblico locale	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132
5-04836 De Lorenzis: Velocizzazione della tratta ferroviaria Termoli-Lesina	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	134
5-04834 Gariglio: Gestione dei servizi assicurativi da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato .	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	135
5-04837 Rotelli: Controllo sulle risorse trasferite alle Regioni per il trasporto pubblico locale	123
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali sui risvolti della crisi delle aziende dell’indotto dello stabilimento ex ILVA.	
Audizione dei Commissari straordinari ILVA in amministrazione straordinaria, Dott. Francesco Ardito, Avv. Antonio Lupo e Prof. Alessandro Danovi	137
Audizione di rappresentanti di CISL-Femca	137
Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto	137
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	157

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di:	
Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti (ANGLAT)	158
Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (ASSINDATCOLF)	158
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	159
Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)	159

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i>	166
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti della relatrice)</i>	178
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione)</i>	180
<i>ALLEGATO 4 (Emendati approvati)</i>	181

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	160
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	186
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	187
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	205
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. S. 1970 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	218
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	219
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani	222
Audizione del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova	222
Sui lavori della Commissione	223
Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori	225
---------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione dell'Amministratore Delegato di DoValue Spa, Andrea Mangoni, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0118820